

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 67° - Numero 23

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 17 maggio 2013

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 15 maggio 2013, n. 9.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 15 maggio 2013, n. 9.

**Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013.
Legge di stabilità regionale.**

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI.
DISPOSIZIONI VARIE

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 1.

Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l'anno 2013 è determinato in termini di competenza in 113.568 migliaia di euro.

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, è determinato per l'anno 2014 un saldo netto da impiegare pari a 285.531 migliaia di euro e per l'anno 2015 un saldo netto da impiegare pari a 271.871 migliaia di euro.

3. L'autorizzazione ad effettuare operazioni finanziarie per gli esercizi finanziari 2013 e 2014, di cui alla legge regionale 1 giugno 2012, n. 32, è abrogata.

4. L'ammontare complessivo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativi alle risorse regionali, è determinato, nell'esercizio finanziario 2013, in 430.000 migliaia di euro.

Art. 2.

*Risultato della gestione finanziaria dell'anno 2012
e autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie*

1. Per consentire il miglioramento dei saldi di bilancio la Regione provvede ad elaborare, entro il 31 dicembre 2013, un piano di riordino della normativa regionale finalizzato al contenimento della spesa corrente e al perseguimento di obiettivi di risparmio per i principali settori di intervento.

2. Al fine di contenere gli effetti sull'esercizio finanziario 2013 del disavanzo finanziario di gestione dell'esercizio 2012, valutato in complessivi 1.000.000 di migliaia di euro, il predetto disavanzo è riassorbito nel triennio 2013-2015, nella misura di 313.000 migliaia di euro per l'anno 2013 e di 343.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

3. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, al bilancio della Regione per il triennio 2013-2015 sono apportate le variazioni discendenti dalle risultanze effet-

tive della gestione dell'esercizio finanziario 2012, rideterminando le quote annuali di cui al comma 2.

4. Per la salvaguardia degli equilibri di bilancio si provvede a dare copertura, nell'esercizio finanziario 2013, alla quota di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2012, stimato in 313.000 migliaia di euro, derivante dalla mancata effettuazione delle operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con il comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, già autorizzate con le disposizioni sottocitate, mediante rinnovo, per quota parte, nell'anno 2013 delle autorizzazioni medesime di cui:

a) all'articolo 1 della legge regionale 1 giugno 2012, n. 32;

b) agli articoli 2 e 3 della legge regionale 1 giugno 2012, n. 33.

5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di quota parte delle spese di investimento dei comuni di cui all'articolo 15, per un ammontare complessivo pari a 60.000 migliaia di euro.

Art. 3.

Razionalizzazione mutui e prestiti della Regione

1. Al fine di razionalizzare e rimodulare il profilo di ammortamento dei mutui e prestiti della Regione, anche attraverso un'eventuale revisione entro il limite massimo di cinque anni dei rispettivi piani di ammortamento, ivi compresa la riduzione della durata, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato ad attivare gli opportuni strumenti finanziari nonché la dismissione dei contratti derivati in essere, in osservanza dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Le eventuali entrate derivanti dalla dismissione dei contratti derivati di cui al comma 1 sono destinate a copertura degli eventuali oneri discendenti dalla dismissione dei medesimi contratti derivati in essere e/o alla riduzione del debito.

3. Le somme stanziare nel bilancio della Regione destinate al pagamento degli accantonamenti di quote capitale per la costituzione di fondi occorrenti per il rimborso di prestiti "bullet", possono essere utilizzate per l'eventuale estinzione anticipata di quote delle stesse obbligazioni, ove finanziariamente conveniente, nel rispetto delle quote di accantonamento necessarie all'estinzione del debito a scadenza.

4. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le variazioni al bilancio di previsione della Regione connesse all'attuazione dei commi precedenti.

5. L'Assessore regionale per l'economia, entro dieci giorni dalla definizione delle procedure di cui al presente articolo, riferisce alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana sulla stipula dei relativi contratti e sui risultati conseguiti dalla Regione.

Art. 4.

*Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti
e di equilibrio di bilancio*

1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2011 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2012, non corrispondono crediti da riscuotere nei con-

fronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2012. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

3. Le somme eliminate nei precedenti esercizi per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2002, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2012, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2011 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2010, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2012 non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto.

6. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

7. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del presente articolo, sussista ancora l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Depositi cauzionali provvisori di data remota

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Ragioneria generale della Regione è autorizzata, mediante propri decreti, ad incamerare annualmente all'erario regionale i depositi cauzionali provvisori costituiti da più di cinque anni e non svincolati.

2. La Ragioneria generale della Regione, per fare fronte alle eventuali richieste di svincolo dei creditori aventi titolo, è autorizzata ad istituire apposito fondo di pari importo dei depositi cauzionali annualmente incamerati.

3. All'eventuale pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai sensi del comma 1, provvedono le

amministrazioni regionali che hanno dato luogo agli originari depositi provvisori cauzionali.

4. Al pagamento di cui al comma 3 si procede con le disponibilità dei capitoli di spesa destinati ai rimborsi, all'uopo incrementate delle somme occorrenti, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con decreto del Ragioniere generale della Regione mediante prelevamento dall'apposito fondo.

Art. 6.

Accantonamenti tributari

1. In attuazione del comma 8 dell'articolo 11 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, parte delle risorse destinate agli interventi da realizzare nell'ambito della programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, è destinata per l'importo di 513.180 migliaia di euro, per l'esercizio 2013, e per l'importo di 139.530 migliaia di euro, per l'esercizio 2014, alla copertura del concorso alla finanza pubblica, posto a carico della Regione per i medesimi esercizi finanziari, per gli effetti del comma 3 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I conseguenti benefici economico-finanziari sono utilizzati con le modalità previste dal medesimo comma 8 dell'articolo 11 del decreto legge n. 35/2013.

2. Per la residua quota pari a 306.134 migliaia di euro per l'anno 2013, a 679.784 migliaia di euro per l'anno 2014 e a 819.314 migliaia di euro per l'anno 2015, si fa fronte con le risorse del bilancio regionale.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 7.

Rimborsi a seguito di sentenze passate in giudicato

1. Le entrate riscosse dalle Aziende sanitarie provinciali, a seguito del ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al decreto assessoriale n. 1977 del 28 settembre 2007 in esecuzione di sentenze passate in giudicato, stimate per l'esercizio finanziario 2013 in 140.000 migliaia di euro, sono versate dalle medesime aziende in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale a titolo di rimborso delle risorse erogate dalla Regione per il ripianamento dei disavanzi sanitari nei relativi anni.

2. In relazione alla stima delle entrate di cui al comma 1, è incrementata la disponibilità finanziaria del fondo per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 6 della legge regionale 1 giugno 2012, n. 33, per un ammontare pari a 110.000 migliaia di euro.

Art. 8.

(Articolo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 9.

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modifica alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 28.

1. L'articolo 5 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 28, è sostituito dal seguente:

'Art. 5 - *Prezzo di cessione delle aree.* 1. Il prezzo di cessione unitario al metro quadrato è determinato secondo le seguenti modalità:

a) per i soggetti assegnatari e già proprietari degli alloggi popolari e/o loro aventi causa, il prezzo di cessione

delle aree è pari al 75 per cento del valore di mercato delle stesse;

b) per i soggetti proprietari degli alloggi, non originari assegnatari, il prezzo di cessione delle aree è pari al valore di mercato delle stesse.

Il prezzo determinato con le modalità di cui al presente comma è, altresì, parametrato in base al reddito secondo criteri determinati con decreto del Presidente della Regione.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatte salve le disposizioni di vendita già impartite secondo il prezzo stabilito dal previgente articolo 5 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 28.

Art. 10.

Disposizioni in materia di alienazione e riscatto di alloggi popolari

1. Gli assegnatari di alloggi popolari e gli appartenenti alle forze dell'ordine assegnatari di alloggi popolari, facenti parte del patrimonio regionale, possono alienare gli alloggi acquisiti in proprietà, fatti salvi i limiti di rivendibilità previsti dai commi 9 e 10 dell'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4; in tal caso ne danno comunicazione alla Regione che può esercitare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione. Tale diritto di prelazione si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto versi alla Regione un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base della rendita catastale aggiornata.

2. I comuni e gli enti gestori di patrimonio residenziale pubblico alienano gli immobili residenziali locati o comunque condotti o detenuti da soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, ancorché non siano stati perfezionati gli atti di regolarizzazione dei contratti di locazione, fermo restando il pagamento dei canoni arretrati eventualmente dovuti.

3. L'alienazione degli immobili avviene previa domanda degli interessati. La dismissione è definita entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il valore della dismissione degli immobili resta quello previsto dalla legislazione vigente.

Art. 11.

Concessioni relative al demanio idrico

1. All'articolo 19 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

'6 bis. Al rilascio delle concessioni di attraversamento ed occupazione del demanio idrico per qualsiasi uso, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, provvedono gli uffici del Genio civile competenti per territorio, fatti salvi i pareri di rito previsti dal Testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni.'

Art. 12.

Attività di estrazione giacimenti minerali di cava

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercenti di cave sono tenuti a versare un

canone di produzione commisurato alla quantità di minerale estratto.

2. Il canone è stabilito secondo i seguenti parametri:

a) sabbia e ghiaia per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, *tout-venant* per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro 0,25 al metro cubo per l'anno 2013 e euro 0,50 al metro cubo a decorrere dall'anno 2014;

b) argille, calcare per cemento, per calce ed altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba: euro 0,30 al metro cubo per l'anno 2013 e euro 0,55 al metro cubo a decorrere dall'anno 2014;

c) pietre ornamentali: euro 0,40 al metro cubo per l'anno 2013 e euro 0,80 al metro cubo a decorrere dall'anno 2014;

d) altri materiali di cava non compresi nelle lettere a, b e c: euro 0,30 al metro cubo per l'anno 2013 e euro 0,55 al metro cubo a decorrere dall'anno 2014.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità le tariffe sono aggiornate ogni due anni, sulla base dell'indice ISTAT.

4. L'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, sentito il Consiglio regionale delle miniere e la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, definisce con proprio decreto le modalità applicative e di controllo del pagamento dei canoni.

5. I canoni di produzione sono dovuti per il 60 per cento al comune interessato e per il 40 per cento alla Regione. Qualora siano interessati più comuni la quota del 60 per cento è ripartita sulla base della superficie dell'area di cava approvata ricadente in ciascun comune.

6. I canoni destinati ai comuni sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale nonché al recupero dei beni confiscati alla mafia e alle organizzazioni criminali.

Art. 13.

Disposizioni in materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi

1. (*Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*) per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi, ottenute nel territorio della Regione, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente è elevata al 20 per cento.

2. L'aliquota di prodotto è aggiornata ogni due anni, con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità sulla base dell'indice ISTAT.

3. Per ciascuna concessione non sono previste esenzioni al pagamento dell'aliquota.

4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'1 gennaio 2013 per ciascuna concessione di coltivazione, il valore dell'aliquota, calcolato ai sensi del comma 1, è corrisposto per un terzo alla Regione e per due terzi ai comuni nei cui territori ricade il giacimento. I comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale delle aree dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni.

Art. 14.

Disposizioni in materia di canoni delle miniere e delle sorgenti di acque minerali

1. Il presente articolo detta disposizioni relative ai diritti dovuti alla Regione dai titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque.

2. Il titolare di concessione mineraria corrisponde alla Regione, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area di concessione, un diritto proporzionale pari a:

a) 120,00 euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano oltre 20 milioni di litri/anno;

b) 60,00 euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 20 milioni di litri/anno.

3. L'importo complessivo del diritto proporzionale non può essere, comunque, inferiore a 5.000,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera a) e a 2.500,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera b).

4. L'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti è corrisposto anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno ed i concessionari sono tenuti ad inviare all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, entro il mese di febbraio successivo, copia della quietanza dell'avvenuto pagamento.

5. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente, sono tenuti al pagamento a favore della Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un diritto annuo, con riferimento all'anno precedente, commisurato alla quantità di acqua emunta relativamente alle acque minerali naturali e di sorgente.

6. L'importo del diritto annuo di cui al comma 5 è così stabilito:

a) in misura di 2,00 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata;

b) in misura di 1,04 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta, non imbottigliata, comunque utilizzata.

7. L'importo determinato ai sensi del comma 6 è ridotto rispettivamente:

a) del 50 per cento per la quantità di acqua commercializzata in contenitori di vetro;

b) del 70 per cento per la quantità di acqua commercializzata in contenitori di vetro con vuoto a rendere e per il quale sia attivata la rete di raccolta.

8. La misura del diritto proporzionale e del diritto annuo di cui ai commi 2 e 5 è adeguata ogni biennio con provvedimento dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, tenuto conto, tra l'altro, delle variazioni degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT.

9. Al fine della determinazione degli importi dovuti ai sensi del presente articolo i titolari sono tenuti a produrre alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, in concomitanza con il pagamento del diritto di cui al comma 5, un'autocertificazione dalla quale risultino la quantità di acqua minerale naturale e di sorgente emunta, di quella imbottigliata in vetro o in vetro con vuoto a rendere per il quale sia stata attivata la relativa rete di raccolta. Gli uffici regionali competenti possono

effettuare verifiche presso i misuratori installati nonché sui documenti contabili del titolare.

10. Il titolare corrisponde alla Regione il diritto proporzionale e il diritto annuo di cui al presente articolo anche durante i periodi di sospensione dell'attività di coltivazione del giacimento minerario o di utilizzazione delle risorse.

11. Il mancato versamento del diritto proporzionale e del diritto annuo di cui al presente articolo, entro i termini ivi previsti, comporta la maggiorazione del versamento stesso in misura pari al:

a) 10 per cento, qualora il versamento sia effettuato entro centoventi giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini;

b) 30 per cento, qualora il versamento sia effettuato oltre i centoventi giorni ma entro i centottanta giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini;

c) 50 per cento, qualora il versamento sia effettuato oltre i centottanta giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini.

12. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo:

a) il diritto proporzionale di cui al comma 2 e il diritto annuo di cui al comma 5 sono dovuti a decorrere dall'anno 2013, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni ed il 31 dicembre dello stesso anno;

b) i titolari provvedono entro il 31 gennaio 2014 a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali e di sorgente l'autocertificazione di cui al comma 9, relativa al periodo di cui alla lettera a) nonché lo schema di funzionamento degli impianti di imbottigliamento.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 15.

Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni il fondo delle autonomie locali per l'anno 2013 è quantificato in 651.000 migliaia di euro di cui 44.000 migliaia di euro destinate alle province regionali e 180.000 migliaia di euro destinate a spese di investimenti dei comuni. Il fondo è comprensivo delle somme dovute a titolo di compensazione per i minori introiti derivanti dalla cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale dell'accisa sull'energia elettrica, ai sensi del comma 10 dell'articolo 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, quantificate in complessive 101.000 migliaia di euro.

2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono trasferite a ciascun comune e a ciascuna provincia regionale, a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - dipartimento regionale delle autonomie locali - a seguito di riparto effettuato sulla base di criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 un ammontare complessivo di contributi ordinari di parte corrente

pari ad un quinto del fondo ordinario di parte corrente al netto di tutte le riserve. Le assegnazioni annuali previste dal comma 1 sono erogate in quattro trimestralità posticipate; l'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. L'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni, al netto della quota destinata a spese di investimento e delle somme di cui al secondo periodo del comma 1, è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

3. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai sensi dei commi 1 e 2, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di acconti fino al 60 per cento della corrispondente trimestralità dell'anno precedente.

4. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono garantite, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per i comuni per l'anno 2013, le seguenti riserve, che sono erogate in trimestralità come indicato al comma 2:

a) contributi ai comuni delle isole minori di cui al comma 1 bis dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 5.000 migliaia di euro;

b) una quota pari a 22.000 migliaia di euro per il rimborso ai comuni, già previsto dal comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, delle spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori;

c) rimborso ai comuni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, delle spese per la gestione degli asili nido nella misura di 5.000 migliaia di euro;

d) contributo ai comuni per il finanziamento del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale, previsto dall'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 11.000 migliaia di euro;

e) una quota pari a 1.500 migliaia di euro quale sostegno ed incentivo alle unioni dei comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ripartire in quote uguali per gli anni 2011, 2012 e 2013;

f) una quota pari a 150 migliaia di euro per la copertura degli oneri di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 e per la realizzazione di programmi di intervento a supporto dell'attività dei comuni approvati dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali;

g) contributi previsti dal comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni nella misura di 350 migliaia di euro. Le risorse accantonate per le predette finalità sul fondo delle autonomie locali per l'anno 2012 sono ripartite ed assegnate nella medesima misura dell'anno precedente;

h) una quota pari a 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1, con esclusione dei comuni che hanno dichiarato il dissesto;

i) una quota pari a 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;

l) una quota pari a 20.000 migliaia di euro per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 9, comma

4, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

m) *(lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*;

n) *(lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*.

5. Per la gestione dei rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i disabili psichici di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, l'ulteriore spesa di 15.000 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.1, capitolo 182519), di cui 5.000 migliaia di euro a valere sul fondo di cui al comma 1 per la parte riferita ai comuni.

6. Le quote dei trasferimenti di cui al presente articolo da assegnare in conto capitale possono essere destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul fondo per i comuni diverse da quelle disposte con il presente articolo. È, altresì, abrogato il comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

8. Sono abrogati il comma 17 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 ed il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7.

Art. 16.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 17.

Contributi ai consorzi di comuni

1. Per l'esercizio finanziario 2013, la Regione, al fine di impedire la interruzione delle attività, concede a ciascuno dei consorzi di comuni che si occupano in Sicilia esclusivamente della gestione e della valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, un contributo di 70 migliaia di euro per la copertura delle spese di funzionamento. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 280 migliaia di euro.

Capo IV

DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art. 18.

Monitoraggio della spesa

1. Fermi restando gli stanziamenti di spesa autorizzati con legge di bilancio, ciascun centro di responsabilità verifica, con cadenza trimestrale, la propria disponibilità di cassa rispetto agli impegni assunti a quella data trasmettendo apposito prospetto alla Ragioneria generale della Regione.

2. La mancata trasmissione del prospetto costituisce grave inadempienza amministrativa ed autorizza la Ragioneria generale della Regione a diffidare l'amministrazione inadempiente dall'assumere ulteriori atti di impegno.

Art. 19.

Contenimento della spesa del personale

1. La corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati in attuazione del comma 9 dell'articolo 6 della

legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, previa sottoscrizione dei relativi contratti collettivi regionali di lavoro, decorre dall'esercizio finanziario 2014 con le modalità previste dal medesimo comma.

2. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, dopo le parole 'quadriennio precedente.' è aggiunto il seguente periodo: 'L'indennità di vacanza contrattuale è riconosciuta esclusivamente per il biennio 2010-2011 nella misura prevista dalla legislazione statale.'

Art. 20.

Fondo salario accessorio personale con qualifica dirigenziale

1. A decorrere dall'1 gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con le medesime decorrenze, agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell'amministrazione regionale o che comunque beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal contratto collettivo regionale di lavoro.

Art. 21.

Contenimento della spesa degli enti regionali e delle società partecipate

1. La spesa complessiva a carico dell'amministrazione regionale destinata al pagamento dei corrispettivi per i servizi acquisiti in convenzione dalla società consorziale 'Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A', risultante dalla definizione delle procedure di riordino di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è rideterminata, per l'esercizio finanziario 2013, nella misura massima di 63.747 migliaia di euro, di cui 48.670 migliaia di euro per i servizi resi in favore dell'amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati (UPB 4.2.1.1.2, capitolo 212533) e 15.077 migliaia di euro per il finanziamento da parte della Regione di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario (UPB 11.2.1.1.2 capitolo 412539).

2. La minore spesa per l'esercizio finanziario 2013, quantificata in 5.243 migliaia di euro, contribuisce al miglioramento dei saldi di cui al prospetto riepilogativo degli effetti della presente legge.

Art. 22.

Auto di servizio

1. È fatto divieto alle società regionali, alle società partecipate dalla Regione a prevalente capitale pubblico, alle agenzie regionali, alle aziende regionali, alle aziende sanitarie ed ospedaliere nonché agli enti sottoposti a controllo di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, di possedere e utilizzare auto di rappresentanza. Le auto di servizio, esclusivamente in uso condiviso (*car sharing*), non possono superare i 1.300 cc di cilindrata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, i predetti soggetti comunicano all'amministrazione regionale l'adozione del piano di dismissione delle autovetture di servizio.

2. Nella Regione l'utilizzo delle automobili di rappresentanza è riservato, esclusivamente, al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica predisponde, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di dismissione delle autovetture di proprietà della Regione, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

3. Ogni contratto di noleggio o assicurazione relativo alle autovetture considerate in esubero ai sensi dei commi 1 e 2, alla scadenza non può essere rinnovato.

Art. 23.

Riduzione indennità dirigenza settore sanitario

1. Per il triennio 2013-2015, i compensi da corrispondere ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, del Centro della formazione permanente e l'aggiornamento del personale del settore sanitario (CEFPAS), dell'Istituto zooprofilattico sperimentale e dell'IRCCS Bonino Pulejo di Messina, con sede in Sicilia, restano fissati nelle misure in atto stabilite, ridotte del 10 per cento.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i contratti in vigore sono rinegoziati ai sensi del comma 1.

Art. 24.

Nomina consulenti

1. Le aziende del settore sanitario possono procedere alla nomina di un solo consulente non sanitario per comprovate ed imprescindibili esigenze.

2. Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, ivi compresi gli enti e le fondazioni teatrali, possono procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del dipartimento regionale che esercita il controllo analogo e/o la vigilanza.

Art. 25.

Contenimento della spesa e valorizzazione delle risorse umane nel settore forestale

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti lettere:

q *bis*) interventi finalizzati alla tutela e al miglioramento ambientale e alla prevenzione del dissesto idrogeologico;

q *ter*) interventi finalizzati al miglioramento dell'attrattività del paesaggio rurale e ambientale e alla Rete Natura 2000;

q *quater*) manutenzione delle aree verdi pubbliche, di siti archeologici e miniere di zolfo;

q *quinquies*) interventi di natura agroforestale nei beni confiscati alla mafia non assegnati oppure assegnati ad enti pubblici;

q *sexies*) cura, pulizia e scerbatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZPS);

q *septies*) cura e pulizia delle proprietà del demanio marittimo e di fiumi, torrenti, laghi;

q *octies*) cura, pulizia e scerbatura del verde presente nelle scuole pubbliche, università, centri di ricerca, musei, ospedali e stabili nella disponibilità delle forze dell'ordine;

q *nonies*) cura e pulizia del verde pubblico di proprietà dei comuni.”.

2. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 14 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

“9 *ter*. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni, con enti morali e associazioni di volontariato per la realizzazione dei quali il Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali fornisce il personale di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 *ter* nonché le attrezzature necessarie, rimanendo a carico degli enti proprietari ogni altro onere.

9 *quater*. Gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni nonché le aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi ed enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale, realizzano gli interventi ricompresi fra quelli di cui al comma 1, prioritariamente attraverso la stipula della convenzione di cui al comma 9 *ter* con il Dipartimento regionale Azienda regionale delle Foreste demaniali, ove se ne accerti l'economicità rispetto ad altre soluzioni. Il rispetto delle presenti disposizioni costituisce elemento valutabile dell'operato degli organi di amministrazione degli enti e dei soggetti di cui al presente comma. Le citate disposizioni si applicano, altresì, agli enti locali.

9 *quinquies*. Le disposizioni di cui al comma 9 *quater* si applicano, altresì, alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione.”.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, previa delibera della Giunta regionale, sono adottate le occorrenti disposizioni attuative.

4. All'articolo 53 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 *bis*. La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, non giustificata da gravi e comprovati motivi, comporta la cancellazione e permanente esclusione dall'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 *ter*.”.

5. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. Il Comitato regionale forestale, di cui all'articolo 5 *ter* della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.

7. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo per le attività di forestazione, di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria sono espletate esclusivamente da personale interno dell'amministrazione regionale, (Inciso omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

8. Per il personale di cui agli articoli 45 *ter*, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, alle dipendenze del Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2013 la spesa complessiva nel limite massimo di 150.000 migliaia di euro - UPB 10.5.1.3.2 - e nel limite massimo di 50.000 migliaia di euro - UPB 12.4.1.3.2 - e l'ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro per l'IRAP che assicura in via prioritaria le giornate lavorative entro il limite massimo fissato dalla legge per le garanzie occupazionali ovvero, previa intesa con le organizzazioni sindacali, il finanziamento totale o parziale del meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni. L'onere complessivo per l'applicazione della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni non può superare, nell'esercizio 2013, lo stanziamento previsto dal presente articolo.

9. Per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, di competenza dei dipartimenti Azienda regionale delle foreste demaniali e Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, svolte mediante l'utilizzo dei soggetti di cui agli articoli 45 *ter*, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quelli di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006, il pagamento delle spese non può essere disposto mediante l'emissione di ordini di accreditamento di cui all'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

10. Il personale di cui al comma 8 può essere utilizzato dai comuni, previa stipula di convenzione con i dipartimenti Azienda regionale delle foreste demaniali e Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, per le medesime finalità di cui al comma 8.

11. Al fine di assicurare le giornate lavorative entro e non oltre il limite massimo fissato dalla legge per le garanzie occupazionali di cui al presente articolo, i medesimi soggetti sono utilizzati con priorità nei progetti a titolarità o regia regionale finanziati con fondi extraregionali.

Art. 26.

Contenimento e razionalizzazione della spesa per energia elettrica e telecomunicazioni

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi per l'amministrazione regionale, il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale avvia le procedure per pervenire alla gestione centralizzata delle utenze di energia elettrica e di telecomunicazioni, utiliz-

zate dagli uffici regionali per esigenze di funzionamento e a tal fine provvede, con il supporto degli attuali titolari, alla trasformazione dei relativi rapporti in contratti stipulati mediante procedure di evidenza pubblica, adesione a convenzioni o ad accordi quadro.

2. In relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione è autorizzato, su richiesta del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, ad operare le corrispondenti variazioni compensative nei capitoli del bilancio della Regione in atto utilizzati per il pagamento delle suddette utenze.

Art. 27.

Riduzione dei costi degli affitti

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, compresi quelli concessi in uso gratuito a terzi, anche per finalità istituzionali, dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e dalle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, i relativi canoni di locazione non possono essere superiori, in termini di euro per metro quadrato all'anno, rispetto a quanto riportato nelle rilevazioni realizzate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio, con riferimento al valore medio degli affitti degli immobili ad uso ufficio per ciascun comune della Sicilia, incrementato del 10 per cento.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai nuovi contratti e a quelli in fase di rinnovo, per i quali il nuovo canone non può comunque essere superiore a quello stabilito nel contratto in scadenza.

3. La riduzione del canone di locazione, in caso di canone superiore al corrispondente valore OMI incrementato del 10 per cento, si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore.

4. I risparmi conseguiti dalle società partecipate e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione sono acquisiti al bilancio della Regione.

5. Ai fini del rispetto del presente articolo, per quanto riguarda i contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, la Ragioneria generale della Regione è incaricata di predisporre entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge un apposito elenco degli immobili locati ad un canone superiore a quello previsto dal comma 1. Tale elenco è inviato entro la medesima data alla Presidenza della Regione, alla Corte dei conti e all'Agenzia delle entrate, sede regionale, nonché pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'economia, indicando costo di locazione, dimensione in metri quadrati dell'immobile, tipologia dell'immobile e dati identificativi della proprietà.

6. Gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 5.

7. Al fine di non arrecare danno al funzionamento degli uffici, le amministrazioni che si trovino, in caso di recesso del locatore, nell'impossibilità di applicare le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, provvedono tempestivamente ad individuare un'adeguata soluzione immobiliare

alternativa nel rispetto della normativa vigente, previa verifica con la Ragioneria generale della Regione di eventuali immobili disponibili.

Art. 28.

Soppressione CIAPI di Palermo

1. Il Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria (CIAPI) con sede in Palermo, ente strumentale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

3. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

4. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, nomina un commissario liquidatore ai fini degli adempimenti connessi.

5. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

6. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

Art. 29.

Abolizione del consiglio di amministrazione e del direttore generale del CEFPAS

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS).

2. All'articolo 21 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sono organi del centro:

- a. il direttore del centro;
- b. il collegio dei revisori";

b) al comma 3 le parole "ad eccezione di quelli di competenza del consiglio di amministrazione" sono soppresse;

c) i commi 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppressi.

3. In applicazione di quanto previsto al comma 1 le funzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale sono svolte dal Direttore del centro cui sono attribuiti i compiti e le funzioni previsti dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 per gli organi soppressi.

Art. 30.

Consulente o consigliere di parità

1. Le cariche di consulente o consigliere di parità provinciale e regionale sono svolte a titolo gratuito.

2. L'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche e integrazioni, è abrogato.

Art. 31.

Gestione del Parco d'Orleans

1. L'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

2. Il Parco faunistico d'Orleans è gestito con personale, mezzi e strumenti della Regione o tramite enti sotto-

posti a controllo e vigilanza della stessa o tramite convenzioni con istituti pubblici. Al relativo onere, quantificato per l'esercizio finanziario 2013 in 164 migliaia di euro, si provvede con le disponibilità dell'UPB 1.2.1.1.2, capitolo 132314.

Art. 32.

Soppressione del Consiglio regionale delle miniere

1. Il Consiglio regionale delle miniere, istituito con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 1947, n. 92, ratificato con legge regionale 6 dicembre 1948, n. 48, è soppresso e cessa ogni funzione allo stesso attribuita dalla normativa vigente.

2. Le competenze di cui alla legge regionale 8 agosto 1960, n. 35 sono esercitate nell'ambito del Dipartimento regionale dell'energia secondo gli assetti organizzativi previsti dalla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e dal regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6.

Art. 33.

Contratti Consip

1. L'amministrazione regionale, gli assessorati, i dipartimenti, gli enti e le società partecipate possono ricorrere ai contratti Consip, qualora non vi siano offerte più vantaggiose per l'amministrazione.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DI STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Art. 34.

Riorganizzazione dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, la lettera i) "Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari" è sostituita dalla seguente "i) Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea".

2. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 28/1962 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, le parole "Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari" sono sostituite dalle parole "Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea".

3. Alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituita dalla Tabella A dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, le parole "Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari - Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura - Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura - Dipartimento regionale degli interventi per la pesca - Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali" sono sostituite dalle parole "Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura - Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale - Dipartimento regionale della pesca mediterranea".

4. Il patrimonio, le funzioni ed i compiti attribuiti all'Azienda regionale delle foreste demaniali dalla legge regionale 11 marzo 1950, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, e al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, sono trasferiti al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

5. Ogni riferimento normativo, regolamentare o amministrativo relativo all'Azienda regionale delle foreste demaniali o al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, si intende riferito al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2014.

7. Entro il 31 ottobre 2013, con decreto del Presidente della Regione, adottato previa delibera della Giunta regionale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, sono specificate, con effetto dall'1 gennaio 2014, le funzioni ed i compiti dei dipartimenti di cui al comma 3, nonché l'articolazione delle relative strutture intermedie, fermo restando il limite massimo di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, in conformità agli ambiti di competenza di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, e sono disciplinati i relativi trasferimenti di compiti e funzioni, secondo i seguenti principi:

- a) principio di completezza;
- b) principio di efficienza ed economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
- c) principio di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con attribuzione ad un unico ramo di amministrazione di funzioni e compiti connessi;
- d) principio di omogeneità;
- e) principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa del ramo di amministrazione.

8. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni al bilancio regionale, discendenti dall'applicazione del presente articolo.

Art. 35.

Sistema informativo regionale

1. Al fine di razionalizzare la spesa relativa alle attività di cui all'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e per un più organico coordinamento con quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, è istituito, nell'ambito dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, l'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali di cui al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. L'Ufficio è articolato in strutture presso ciascun assessorato regionale funzionalmente dipendenti dal predetto Ufficio e, in considerazione della specifica attività istituzionale, si applica l'equiparazione prevista dall'articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9.

2. È fatto divieto di attribuire nei singoli dipartimenti regionali a strutture di qualsivoglia dimensione i compiti e le funzioni di cui al presente articolo.

3. Il personale della struttura intermedia che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge le competenze di cui al comma 1 è assegnato al predetto Ufficio.

4. Il personale delle strutture di dimensione intermedia ed unità operative di base esistenti negli assessorati regionali e negli altri uffici costituiti ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 o che comunque abbia svolto competenze informatiche e/o di gestione di centri elaborazione dati dei singoli assessorati alla data di entrata in vigore della predetta legge, è assegnato agli uffici di cui al comma 1.

5. Il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale provvede all'adozione dei provvedimenti necessari per il trasferimento del personale come disciplinato dal presente articolo.

6. Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 le parole "dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioniere generale della Regione." sono sostituite dalle parole "Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica".

7. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole "Attività informatiche della Regione e della pubblica amministrazione regionale e locale; coordinamento dei sistemi informativi".

8. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni le parole "presso l'Assessorato bilancio e finanze - Direzione bilancio e tesoro" sono soppresse.

9. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 40 migliaia di euro per l'anno 2013 e di 60 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

10. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, con proprio decreto, ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 36.

Proroghe di contratti di personale a tempo determinato

1. È autorizzata sino al 31 luglio 2013 la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 30 novembre 2012, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, già prorogati fino al 30 aprile 2013 ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 2013, n. 5, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e all'articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di utilizzazione delle stesse risorse umane anche da parte dei soggetti attuatori delle ordinanze nei settori della protezione civile, dei rifiuti e dell'ambiente, con priorità rispetto all'utilizzazione di personale non dipendente dalla Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, fino al 31 luglio 2013, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 6.915 migliaia di euro.

3. Nelle ipotesi in cui il personale di cui al comma 1 sia utilizzato per le finalità delle ordinanze richiamate al medesimo comma, le relative risorse sono versate in entrata nel bilancio della Regione.

Art. 37.

Proseguimento di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili

1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, in scadenza nell'anno 2013 ed in essere alla data del 30 novembre 2012, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati dagli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni entro i limiti di cui al comma 400 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e di cui all'articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono proseguire fino al 31 luglio 2013. Per le finalità del presente comma è autorizzata l'ulteriore spesa di 10.597 migliaia di euro.

2. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, in essere alla data del 30 novembre 2012, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati dagli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni entro i limiti di cui al comma 400 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e di cui all'articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono proseguire fino al 31 luglio 2013. Per le finalità del presente comma è autorizzata l'ulteriore spesa di 500 migliaia di euro.

3. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, fino al 31 dicembre 2013, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Per le finalità del presente comma è autorizzata l'ulteriore spesa di 24.747 migliaia di euro comprensiva del costo del servizio.

4. È autorizzata sino al 31 dicembre 2013 la prosecuzione dell'attività relativa ai soggetti utilizzati ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 1.600 migliaia di euro.

Art. 38.

Proroghe di contratti relativi a personale del CEFPAS, degli enti parco, delle camere di commercio e delle gestioni separate dei soppressi consorzi ASI presso l'IRSAP

1. Il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), gli enti parco, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e le gestioni separate dei soppressi consorzi ASI della Regione presso l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), nel rispetto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e di cui all'articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono prorogare, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, fino al 31 luglio 2013, i rapporti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012.

2. La somma di 81 migliaia di euro a valere sulle disponibilità della UPB 12.2.1.3.3, capitolo 443305, è trasferita dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente agli enti parco, per le finalità di cui al comma 1.

Art. 39.

Meccanizzazione agricola

1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA), nelle more del processo di riorganizzazione, è autorizzato ad assicurare anche parzialmente, e comunque nei limiti delle risorse disponibili, fino al 31 dicembre 2013, la campagna di meccanizzazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 25.

2. Per le finalità del comma 1 l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato per l'anno 2013 a trasferire all'ESA un ulteriore contributo nella misura massima di 5.400 migliaia di euro.

Art. 40.

ConSORZI di bonifica

1. I consorzi di bonifica sono autorizzati ad assicurare fino al 31 dicembre 2013 le garanzie occupazionali già autorizzate fino al 30 aprile 2013 dall'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1, nel rispetto delle disposizioni previste dal medesimo articolo e delle disposizioni di cui all'articolo 25 della presente legge.

2. *(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

3. Per le finalità del comma 1 è concesso un ulteriore contributo, per l'esercizio finanziario 2013, nella misura massima di 7.200 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.2).

4. *(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

5. I consorzi di bonifica, per gli affidamenti legati alla riscossione dei contributi e dei canoni consortili, previsti dall'articolo 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, non possono avvalersi di soggetti privati.

Art. 41.

Misure a sostegno dei comuni in difficoltà per il ripristino della legalità e la tutela del territorio

1. A sostegno dei comuni commissariati o già sciolti per mafia nell'ultimo quinquennio che versano in difficoltà e che sono impegnati a ripristinare la legalità in quei

territori in cui le infiltrazioni mafiose hanno recato ingenti danni economico-sociali, l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari assicura, su richiesta motivata da parte dei comuni stessi, interventi mirati alla salvaguardia ambientale, alla tutela della salute e dell'incolumità dei cittadini, al fine di rafforzare la fiducia nelle istituzioni. Per questi interventi e questi servizi, l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari si avvale sul territorio delle sue strutture operative (ESA, consorzi di bonifica, Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali). Gli stessi interventi possono essere estesi, su richiesta motivata, ai comuni e agli enti territoriali in situazione di dissesto o predissesto finanziario che hanno difficoltà ad assicurare servizi essenziali per la cittadinanza ed il territorio.

2. Al fine di contribuire al miglioramento dell'efficacia degli interventi, in un quadro generale di contenimento dei costi di gestione e di un migliore impiego della manodopera, nelle more della riorganizzazione del servizio di meccanizzazione agricola, la copertura minima del 40 per cento della spesa prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, non si applica, ad eccezione della copertura delle spese vive derivanti dal funzionamento dei mezzi adoperati, agli interventi effettuati presso le strutture dell'amministrazione regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione.

Art. 42.

Disposizioni concernenti il personale dell'Ente acquedotti siciliani

1. In favore dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è autorizzata, a titolo di compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale, l'ulteriore spesa entro i limiti di 9.504 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2013.

2. All'Istituto regionale del vino e dell'olio è concesso un ulteriore contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 *quinquies* dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 138 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2013.

3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) è concesso un ulteriore contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 *quinquies* dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999, entro i limiti di 738 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2013.

4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia (ERSU) è concesso un ulteriore contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 *quinquies* dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999, entro i limiti di 1.974 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2013.

Art. 43.

PIP - Emergenza Palermo

1. Nelle more che siano concordate con il Comune di Palermo misure idonee all'inserimento lavorativo dei sog-

getti svantaggiati già destinatari delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, precedentemente impegnati in progetti promossi dal Comune di Palermo (Emergenza Palermo) in costanza di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009, il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato ad erogare fino al 31 dicembre 2013, mediante stipula di apposita convenzione con l'INPS, un assegno di sostegno al reddito pari al sussidio economico in godimento al 31 dicembre 2009, compresi gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, ai suddetti soggetti svantaggiati che presentino al Centro per l'impiego competente dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale.

2. L'assegno di sostegno al reddito non è erogato nelle ipotesi in cui i soggetti di cui al comma 1 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone.

3. L'articolo 52 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è abrogato.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 24.000 migliaia di euro, cui si provvede per l'importo di 20.000 migliaia di euro con le risorse destinate ad "Interventi per il sostegno ai piani di inserimento professionali (PIP)" nell'ambito del Piano di Azione e Coesione e per l'importo di 4.000 migliaia di euro a valere su risorse ordinarie del bilancio della Regione.

Art. 44.

Personale comandato

1. Al comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "nella misura di 20 unità" sono sostituite dalle parole "nella misura di 5 unità, di cui un dirigente e quattro funzionari con specifiche competenze nelle materie trattate dal dipartimento".

2. Per le finalità di cui al comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di 500 migliaia di euro per l'anno 2013 e la spesa di 412 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, come di seguito distinta:

a) per il trattamento economico fondamentale la spesa di 380 migliaia di euro per l'anno 2013 e di 320 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

b) per il trattamento economico accessorio e di risultato per il personale con qualifica dirigenziale la spesa di 50 migliaia di euro per l'anno 2013 e di 32 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

c) per la parte variabile della retribuzione per il personale con qualifica diversa da quella dirigenziale la spesa di 70 migliaia di euro per l'anno 2013 e di 60 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

3. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "numero massimo di 35 unità" sono sostituite dalle parole "numero massimo di 15 unità, con specifiche competenze nelle materie trattate dal dipartimento";

b) dopo la parola "comandato." sono aggiunte le seguenti: "Al personale medico in posizione di comando è

fatto divieto di esercitare attività extra di natura professionale."

4. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 2.609 migliaia di euro per l'anno 2013 e la spesa di 2.250 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

5. Al comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 le parole "nel limite di sei unità di personale" sono sostituite dalle parole "nel limite di 3 unità di personale".

6. Per le finalità dell'articolo 47 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 160 migliaia di euro per l'anno 2013 e la spesa di 120 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Capo VII

DISPOSIZIONI DI SPESA. DISPOSIZIONI VARIE

Art. 45.

Gestione stralcio aziende sanitarie

1. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per il triennio 2013-2015, la spesa annua di 5.000 migliaia di euro.

Art. 46.

Dissalatori

1. Nelle more dell'approvazione della legge organica concernente la disciplina del servizio idrico integrato, di cui alla legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, al fine di garantire nel pubblico interesse l'erogazione dei servizi in favore della collettività è autorizzata a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, la spesa di 31.162 migliaia di euro annui.

2. Per la copertura delle spese relative alla gestione del servizio di dissalazione delle isole minori di Pantelleria, Ustica, Lampedusa, Linosa e Lipari in relazione alle obbligazioni che verranno assunte a seguito dell'espletamento delle nuove gare di appalto da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è autorizzata l'ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro per l'anno 2013 ed un limite di impegno novennale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, pari a 9.500 migliaia di euro.

3. (*Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

Art. 47.

Modifiche delle procedure per l'attivazione di iniziative di microcredito alle famiglie

1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 25 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La Regione promuove iniziative di microcredito al fine di dare sostegno economico-sociale alle famiglie, come individuate dall'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, nonché alle imprese familiari residenti nel territorio e contrastare il fenomeno criminale dell'usura.

3. L'Assessore regionale per l'economia è autorizzato alla istituzione di un Fondo etico della Regione siciliana

(FERS), avente natura di fondo di garanzia, da affidare in gestione ad una banca o ad un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, scelto tramite procedura selettiva pubblica. Il fondo può, altresì, essere alimentato da contributi volontari degli aderenti o di terzi, da donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali o locali, da altri enti pubblici o privati nonché da iniziative derivanti dall'impiego dei fondi comunitari.

4. All'attuazione delle iniziative sovrintende un Comitato regionale per il microcredito, istituito presso l'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale delle finanze e del credito, alla cui nomina provvede con proprio decreto l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, stabilendone funzioni e compiti specifici. Del Comitato fanno parte l'Assessore regionale per l'economia o un suo delegato, con funzione di presidente, sei rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti sociali (patronati, centri di assistenza fiscale e organizzazioni sindacali) coinvolti nell'attuazione dell'iniziativa, un esperto di microcredito ed il segretario, individuato tra il personale del dipartimento regionale delle finanze e del credito. Il funzionamento del Comitato non comporta alcun onere a carico del bilancio della Regione. I componenti del Comitato non ricevono alcun compenso per le loro attività.

5. L'Assessore regionale per l'economia è autorizzato a stipulare convenzioni con banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 operanti in Sicilia e con istituzioni e organismi non *profit*, patronati, centri di assistenza fiscale e organizzazioni sindacali, al fine di attivare le iniziative di microcredito di cui al comma 1, il cui schema tipo è sottoposto al parere della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

6. I finanziamenti erogati non possono superare l'importo di 7.000 euro per ogni operazione di microcredito, restando demandato alle convenzioni di cui al comma 5 di stabilire:

- a) l'apporto economico dei firmatari delle convenzioni;
- b) le modalità di accesso al microcredito e le azioni di tutoraggio ed accompagnamento;
- c) la tipologia dei soggetti che possono avere accesso al credito avendo riguardo anche al loro reddito;
- d) i tassi di interesse massimi applicabili;
- e) l'importo massimo dei prestiti;
- f) i criteri di precedenza per l'accesso al credito".

Art. 48.

Edilizia sovvenzionata e agevolata

1. Per il triennio 2013-2015 gli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata previsti dalle leggi regionali sotto elencate sono finanziati a valere sulle risorse afferenti all'edilizia sovvenzionata ed agevolata originate dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino programmate mediante atti giuridicamente vincolati, nella misura di ciascuna legge indicata:

- a) articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 8.2.2.6.1, capitolo 742802):

- 37.413 migliaia di euro per l'anno 2013, 34.513 migliaia di euro per l'anno 2014 e 33.313 migliaia di euro per l'anno 2015;

- b) articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 8.2.2.6.1, capitolo 673307):

- 2.669 migliaia di euro per l'anno 2013, 2.490 migliaia di euro per l'anno 2014 e 2.317 migliaia di euro per l'anno 2015;

- c) articoli 1 e 2 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 8.2.2.6.1, capitolo 672401):

- 12.478 migliaia di euro per l'anno 2013; 12.049 migliaia di euro per l'anno 2014 e 11.912 migliaia di euro per l'anno 2015;

- d) articolo 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 8.2.2.6.1, capitolo 673315):

- 631 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

2. Le annualità relative alle sopra indicate leggi regionali sono conseguentemente ridotte di pari importo.

3. Le ulteriori risorse afferenti all'edilizia sia sovvenzionata che agevolata originate dalla legge n. 457/1978, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino programmate mediante atti giuridicamente vincolanti, possono essere destinate, compatibilmente con la programmazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, al finanziamento degli interventi di edilizia previsti dalle medesime leggi regionali di cui al comma 1, previa presentazione di nuova istanza corredata dalla documentazione probante l'immediato avvio dei cantieri edili nelle aree indicate dall'articolo 70 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in base all'ordine cronologico di inoltro documentale.

4. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità provvede, con apposito decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dichiarare la decadenza al 31 dicembre 2013 delle graduatorie e programmazioni esistenti, riferite alle medesime leggi regionali nonché a disciplinare le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 3, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 25 della legge n. 457/1978.

Art. 49.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 50.

Informatica

1. Al fine di garantire l'espletamento delle nuove gare per la gestione dei sistemi informativi e la diffusione dell'innovazione tecnologica in Sicilia di cui all'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro per l'anno 2013 e di 15.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

2. Al fine di garantire l'espletamento delle nuove gare per le spese di investimento dei sistemi informativi e la diffusione dell'innovazione tecnologica in Sicilia di cui all'articolo 56 della legge regionale n. 10/1999, è autorizzata l'ulteriore spesa di 10.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Art. 51.

Trasporto isole minori

1. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa complessiva nel limite massimo di 91.497 migliaia di euro. Le somme sono destinate nel limite massimo di 18.497 migliaia di euro all'indizione delle nuove gare per l'approvvigionamento delle isole minori tramite navi *ro-ro* passeggeri e per i collegamenti con unità veloci, e per 73.000 migliaia di euro per fare fronte alle obbligazioni che maturano nell'anno in corso per effetto della stipulazione dei contratti di servizio negli anni 2008-2009. Per le nuove gare relative all'approvvigionamento delle isole minori tramite navi *ro-ro* passeggeri e ai collegamenti con unità veloci per gli anni 2014 e 2015, è autorizzata la spesa complessiva nel limite massimo di 86.000 migliaia di euro annui.

Art. 52.

Definizione accordo transattivo

1. Per la definizione da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'accordo transattivo con la Società Italiana Condotte d'Acqua S.p.A. relativo all'intervento per il completamento della diga Furore sul torrente Burraito, attuato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 2.862 migliaia di euro, comprensiva dell'IVA.

Art. 53.

Istituzione fondi per eventi calamitosi

1. È istituito presso il dipartimento regionale della protezione civile un fondo per far fronte ai danni derivanti dall'eruzione del vulcano Etna da destinare al rimborso delle spese sostenute dai comuni che hanno subito danni dagli eventi calamitosi.

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per l'anno 2013.

3. Le somme di cui al comma 2 sono destinate in favore dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi a far data dall'1 gennaio 2012 e ripartite in quote proporzionali al danno complessivamente accertato dal dipartimento regionale della protezione civile.

4. È, altresì, istituito presso il dipartimento regionale della protezione civile un fondo per far fronte ai danni derivanti dall'inquinamento da diossina proveniente dall'incendio della discarica di Bellolampo, da destinare alle aziende zootecniche ed agricole che hanno subito gravi danni dal predetto evento calamitoso.

5. Per le finalità del comma 4 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2013 la spesa di 300 migliaia di euro.

6. Per far fronte ai disagi dei territori del messinese colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato la provincia di Messina nei mesi di febbraio-marzo ed il giorno 22 novembre 2011 nonché per garantire, a seguito della scadenza dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2011, la necessaria assistenza alla popolazione, i comuni interessati sono autorizzati a corrispondere, nell'ambito delle risorse di cui al successivo comma 8, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari sfollati, fino al rientro nelle proprie abitazioni.

7. Il contributo di autonoma sistemazione è erogato alle famiglie sfollate con le modalità ed entro i limiti pre-

visti dall'articolo 3, commi 1 e 4, dell'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 11 del 25 giugno 2012.

8. Per l'anno 2013, per le finalità di cui ai commi 6 e 7 è destinata la somma di 1.000 migliaia di euro, da trasferire in un apposito capitolo nella disponibilità del dipartimento regionale della protezione civile.

Art. 54.

Interventi per il miglioramento della zootecnia

1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad erogare per il triennio 2013-2015 un contributo annuo all'Associazione regionale allevatori siciliani (ARAS) per la realizzazione di programmi destinati al miglioramento ed allo sviluppo della zootecnia siciliana nonché alla prevenzione, alla cura ed al controllo delle malattie diffuse del bestiame.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per il triennio 2013-2015, la spesa annua di 2.000 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2, capitolo 144111).

Art. 55.

Norme per la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa. Pubblicazione di informazioni su avvisi e bandi

1. Per le finalità previste dal comma 4 dell'articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e dagli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 2.000 migliaia di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente ad assicurare la massima diffusione dell'informazione istituzionale mediante la pubblicazione su quotidiani regionali aventi maggiore diffusione in numero di copie nella Regione, e su quotidiani nazionali con redazione in Sicilia che pubblichino inserti regionali, oltre che su quotidiani *on line*, su settimanali a diffusione regionale e sul sito *internet* istituzionale, di articoli di approfondimento e diffusione per i cittadini e gli operatori del settore di provvedimenti adottati aventi interesse generale.

3. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

4. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 56.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 57.

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in materia di società partecipate

1. Al comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 dopo le parole "effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge" sono aggiunte le seguenti: "e fatte salve le società Terme di Sciacca e Terme di Acireale che svolgono attività stagionali e turistico-stagionali che, per la loro tipologia di attività di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad assumere a tempo determinato in funzione dei maggiori fabbisogni legati alla stagionalità.

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 58.

Istituzione di un fondo di microcredito per le microimprese

1. La Regione promuove iniziative di microcredito a sostegno delle microimprese, come definite al comma 3 dell'articolo 2 dell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008, aventi sede legale ed operanti nel territorio della Regione, esistenti o di nuova costituzione, da destinare ad interventi finanziari per l'avvio dell'attività o per l'ammendamento del ciclo produttivo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso l'Assessorato regionale dell'economia un fondo di garanzia da affidare in gestione tramite convenzione stipulata tra l'Assessorato regionale dell'economia ed una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e scelto tramite procedura selettiva pubblica ovvero a società interamente partecipate dalla Regione aventi per finalità lo sviluppo delle imprese nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea.

3. Al fondo di cui al comma 2 confluiscono annualmente le somme appositamente versate provenienti da contributi volontari degli aderenti, dei deputati regionali, dei deputati e dei senatori della Repubblica o di terzi, da donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali locali e da altri enti pubblici o privati.

4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia previa delibera della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 2.

5. I finanziamenti erogati non possono superare l'importo di 20 migliaia di euro per ogni operazione di microcredito, restando demandato alle convenzioni di cui al comma 2 ed alle modalità di gestione di cui al comma 4, di stabilire ed in ogni caso entro i limiti del *'de minimis'*:

- a) l'apporto economico dei firmatari delle convenzioni;
- b) le modalità di accesso al microcredito e le azioni di tutoraggio ed accompagnamento;
- c) la tipologia dei soggetti che possono avere accesso al credito avendo riguardo anche al loro reddito;
- d) i tassi di interesse massimi applicabili;
- e) l'importo massimo dei prestiti;
- f) i criteri di precedenza per l'accesso al credito.

6. Per la costituzione del fondo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2013.

7. L'eventuale onere di cui al comma 2 è a carico del fondo.

Art. 59.

*Accelerazione procedimenti di liquidazione
di ESPI ed EMS*

1. Al fine di agevolare la chiusura della liquidazione di ESPI ed EMS la Regione è autorizzata ad intervenire nei giudizi nei quali siano parte ESPI ed EMS in liquidazione, assumendo su di sé la causa e chiedendo l'estromissione degli enti dal giudizio.

2. A seguito della estromissione degli enti dai giudizi, il Commissario liquidatore trasferisce al bilancio della Regione le corrispondenti somme a valere sull'importo dei Fondi rischi, come appostate nei bilanci degli enti, valutate in 21.000 migliaia di euro, destinate alla copertura dei relativi oneri posti a carico dell'amministrazione regionale.

3. Entro i centoventi giorni successivi alla intervenuta estromissione, rispettivamente di ESPI ed EMS da tutti i giudizi di cui siano parte, il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'ente ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

Art. 60.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 61.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 62.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 63.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 64.

*Modifiche della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.
Norme di interpretazione autentica*

1. Il comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, si interpreta nel senso che il presidente dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del comma 1 del predetto articolo 19, è il legale rappresentante, anche ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, dei singoli soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione, transitati nella gestione separata, e che gli stessi mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica sino all'adozione del decreto assessoriale di cui al comma 4, ultimo periodo del citato articolo 19 della legge regionale n. 8/2012. I predetti Consorzi aggiungono alla propria denominazione le parole "gestione separata IRSAP". In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione.

2. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

3. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

Art. 65.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 66.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E CULTURA. ABROGAZIONI
E MODIFICHE DI NORME

Art. 67.

*Modifica all'articolo 1 della legge regionale
20 novembre 2008, n. 15,
in materia di laboratori della legalità*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 è inserito il seguente:

'3 bis. Per l'anno scolastico 2012/2013 il termine di cui al comma 3 è fissato al 30 novembre 2013.'

Art. 68.

*Modifica all'articolo 51 della legge regionale
26 marzo 2002, n. 2, in materia di tirocini formativi*

1. Il comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è sostituito dai seguenti:

"2. Il numero dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente è definito nei limiti numerici di seguito indicati:

a) datore di lavoro con non più di cinque dipendenti, a tempo indeterminato e/o determinato, due tirocinanti;

b) datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, a tempo indeterminato e/o determinato, non più di quattro tirocinanti;

c) datore di lavoro con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al venti per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all'unità superiore.

2 bis. La durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare".

Art. 69.

(Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 70.

*Modifiche all'articolo 2 della legge regionale
24 febbraio 2000, n. 6 in materia di dimensionamento
di istituti scolastici*

1. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "Nelle isole minori" sono aggiunte le seguenti: " , nei comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti";

b) dopo le parole "di ogni ordine e grado" sono aggiunte le seguenti "fermo restando il rispetto dei parametri nazionali in ordine all'autonomia di cui al comma 1."

Art. 71.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. Al comma 4 dell'articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole 'degli uffici di cui al presente articolo' sono aggiunte le seguenti parole 'compresi gli oneri accessori relativi agli immobili individuati quali siti presidenziali'.

2. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

3. Al comma 2 dell'articolo 14, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, la parola 'febbraio' è sostituita dalla parola 'luglio'.

4. In relazione a quanto disposto dalla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, dalla legge regionale 9 maggio 2012, n. 27 e dalla legge regionale 1 giugno 2012, n. 32, al fine del ripristino del formale equilibrio di bilancio per l'anno 2012 l'UPB 4.2.1.4.1, capitolo 214903 è ridotta di 800 migliaia di euro.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione di conciliazione istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, cessa lo svolgimento dei compiti previsti. Le competenze sulle eventuali procedure in corso sono svolte dal competente Dipartimento regionale - Ragioneria generale della Regione.

6. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

'f) del riconoscimento, in misura non inferiore al 75 per cento, al di fuori dell'aggregato complessivo regionale in favore delle strutture che erogano prestazioni certificate in mobilità attiva extraregionale, della tariffa vigente nella Regione siciliana.'

7. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "Difesa del suolo." sono aggiunte le parole "Demanio idrico fluviale. Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico fluviale, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza nonché tutte le attività a valere sui fondi extraregionali, compresi quelli comunitari."

8. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7, le parole "l'Assessore regionale per l'economia" sono sostituite dalle parole "l'Assessorato regionale delle attività produttive".

9. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 23, dopo le parole 'handicap auditivo' aggiungere le parole 'e delle federazioni di organismi associativi riconosciute con decreto del Presidente della Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361'.

Art. 72.

Rifinanziamento leggi di spesa

1. Per le finalità di cui alle norme e loro successive modifiche ed integrazioni riportate nell'Allegato 1, è autorizzata per il triennio 2013-2015 la spesa complessiva di 296.435 migliaia di euro per l'anno 2013, di 53.743 migliaia di euro per l'anno 2014 e di 47.660 migliaia di euro per l'anno 2015.

2. Per l'anno 2013 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, è ridotta dell'importo di 110.000 migliaia di euro, come riportato nella colonna A dell'Allegato 1, nelle more dell'accertamento da parte dei competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione del Programma operativo del risultato di gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2012.

3. Il risparmio di spesa conseguente all'accertamento del risultato di gestione di cui al comma 2, stimato in 110.000 migliaia di euro, è destinato al ripristino della autorizzazione di spesa ridotta ai sensi del comma 2.

4. Qualora dovesse accertarsi un risparmio di spesa di cui al comma 3 per un importo inferiore a 110.000

migliaia di euro, lo stesso sarà destinato al ripristino della autorizzazione di spesa in misura proporzionale alle riduzioni operate ai sensi del comma 2.

5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del presente articolo.

Art. 73.

Ulteriori autorizzazioni di spesa

1. Al fine di garantire il servizio di manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico è autorizzata, per l'anno 2013, l'ulteriore spesa di 533 migliaia di euro e, per il biennio 2014-2015, la spesa annua di 109 migliaia di euro, da iscrivere nel bilancio all'UPB 5.2.1.3.99, capitolo 243308.

2. Per il funzionamento del nucleo di tutela del patrimonio artistico dell'Arma dei Carabinieri operante in Sicilia, è autorizzata, per l'anno 2013, l'ulteriore spesa di 78 migliaia di euro e, per il biennio 2014-2015, la spesa annua di 16 migliaia di euro, da iscrivere nel bilancio all'UPB 3.2.1.3.3, capitolo 376576.

3. Per l'esecuzione di lavori e opere pubbliche nelle zone colpite da eventi calamitosi nel settore idrico è autorizzata, per l'anno 2013, l'ulteriore spesa di 666 migliaia di euro e, per il biennio 2014-2015, la spesa annua di 136 migliaia di euro, da iscrivere nel bilancio all'UPB 5.2.2.6.2, capitolo 642057.

4. Per l'esecuzione di lavori e opere pubbliche nelle zone colpite da eventi calamitosi nel settore dei rifiuti è autorizzata, per l'anno 2013, l'ulteriore spesa di 666 migliaia di euro e, per il biennio 2014-2015, la spesa annua di 136 migliaia di euro, da iscrivere nel bilancio all'UPB 5.2.2.6.99, capitolo 642058.

5. Per il funzionamento della conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e della commissione regionale dei lavori pubblici è autorizzata, per l'anno 2013, l'ulteriore spesa di 5 migliaia di euro, da iscrivere nel bilancio all'UPB 8.2.1.1.2, capitolo 272523.

6. Per il finanziamento di interventi di pubblica istruzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 nonché per l'erogazione di contributi per il funzionamento di università ed enti di ricerca dipendenti dal CNR, è autorizzata, per l'anno 2013, l'ulteriore spesa di 903 migliaia di euro e per il biennio 2014-2015 la spesa annua di 183 migliaia di euro, da iscrivere in bilancio come di seguito indicato:

migliaia di euro

UPB	Capitoli	2013	2014	2015
9.2.1.1.2	372514			
Beni e servizi	372515	41	8	8
9.2.1.3.1				
Funzionamento scuole	372520	1	0	0
9.2.1.3.5	373307			
Università e ricerca	373313	820	167	167
9.2.1.3.4				
Assistenza scolastica	373704	41	8	8

7. Per la realizzazione degli interventi di competenza del Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali di cui all'articolo 68 del regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, e di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è autorizzata per l'anno 2013 l'ulteriore spesa di 158 migliaia di euro e per il biennio 2014-2015 la spesa annua

di 31 migliaia di euro, da iscrivere nel bilancio come di seguito indicato:

migliaia di euro

UPB	Capitoli	2013	2014	2015
10.5.1.3.2	156603			
Boschi, parchi e riserve	156608	122	24	24
	156609			
10.5.2.6.2				
Interventi infrastrutturali	554208	36	7	7

8. Per le finalità di cui alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 400 migliaia di euro, da iscrivere al bilancio all'UPB 1.2.1.3.2, capitolo 105703.

Art. 74.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Titolo II

EFFETTI DELLA MANOVRA E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 75.

Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 nelle misure indicate nelle tabelle 'A' e 'B' allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2013, nell'allegata tabella 'C'.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell'allegata tabella 'D' sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nella tabella medesima.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata tabella 'E' sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2013, 2014 e 2015, nella tabella medesima.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nella allegata tabella 'F' sono abrogate.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è

demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata tabella 'G'.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata tabella 'T'.

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata tabella 'L'.

9. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni della presente legge che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalle relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a

decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

Art. 76.

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2013.

Art. 77.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 maggio 2013.

Assessore regionale per l'economia

CROCETTA
BIANCHI

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

ALLEGATO 1 - RIFINANZIAMENTO INTERVENTI DI SPESA

Norma di riferimento	amministrazione	AMMINISTRAZIONE	UPB	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa complessiva di cui all'art.72 della L.F. 9/2013			"A" Riduzioni di spesa di cui all'art.72 della L.F. 9/2013
						2013	2014	2015	2013
L.R. 15/2004 art.5	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-1-1-3-99	101015	SPESE PER IL CONFERIMENTO DELLA "MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA" AI FAMILIARI DI CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI ATTI EROICI.	5	1	1	2
L.R. 15/2004 art.7	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-1-1-3-99	101016	SPESE PER IL CONFERIMENTO DELLA "MEDAGLIA D'ORO AL VALORE SPORTIVO"	1	0	0	0
L.R. 11/1972 art.22	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-1	104519	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA.	107	15	15	37
L.R. 224/1979 art.1	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-1	104520	SPESE PER L'ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI ENTI LOCALI CHE SVOLGONO ATTIVITA' CONSULTIVA NEI CONFRONTI DELLA COMUNITA' EUROPEA.	68	8	8	19
L.R. 27/1991 art.14 C. 4	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-1	105702	SOMMA DA VERSARE ALL'UNIVERSITA' DI CATANIA, DESTINATA ALLA CORRESPONSIONE DI EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA A NORMA DELL'ART. 14, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE	62	9	9	22
L.R. 12/2003	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-1	105715	CONTRIBUTO ANNUO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LA MEDICINA UMANITARIA - INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUMANITARIAN MEDICINE BROCK CHISHOLM.	58	8	8	20
L.R. 57/1985 art.24	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-2	105701	CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO INTERREGIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE (CINSEDO), CON SEDE IN ROMA, QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA.	207	29	29	72
L.R. 27/1991 art.14 C. 2 Lett. A	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-2	105712	SOMMA DA EROGARE AL CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI (CE.RI.S.DI.) PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO DENOMINATE "PREMIO GIOVANNI BONSIGNORE".	97	0	0	50
L.R. 15/2004 art.5	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-99	105716	SPESE PER CONCESSIONE DI UNA SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DEI FAMILIARI DEI CITTADINI RESIDENTI IN SICILIA DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI ATTI EROICI	5	0	0	1
L.R. 21/1996 art.1	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-5-2	110102	CONTRIBUTO ALLA DITTA LAURICELLA SALVATORE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO FAUNISTICO DI PARCO D'ORLEANS, NONCHE' PER IL RIPIANAMENTO DELL'ATTIVITA' PREGRESSA E PER GLI ONERI RELATIVI AL PERSONALE.	0	0	0	0
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-1-1-1	116016	SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA PP.AA. E PER IL VOLONTARIATO IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE COMPRESSE QUELLE PER LA GESTIONE DI SITUAZIONI DI ALLERTA E DI EMERGENZA.	347	47	47	116
L.R. 14/1998 art. 2, comma 2	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-1-1-2	116504	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI COMANDATO PRESSO IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.	93	10	10	24
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-1-3-2	116523	SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA E PER L'ACQUISIZIONE DI MEZZI E SERVIZI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI STATI DI EMERGENZA IN S	1.062	119	119	396
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-2-6-1	516053	INVESTIMENTI PER PRIMA ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA.	1.930	271	271	672
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-2-6-1	516058	INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA E PER FRONTEGGIARE EVENTI CALAMITOSI IN ORDINE AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.	3.088	271	271	1.277
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-2-6-1	516062	SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E PER QUELLI CONNESSI A "EMERGENZE INFRASTRUTTURALI" RELATIVE AD ACQUE E RIFIUTI, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI PRESIDII OPERATIVI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE RETI E DEI MEZZI.	1.448	271	271	420
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-2-6-88	516003	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE FISSE E MOBILI FUNZIONALI AI SERVIZI DA SVOLGERE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.	1	0	0	0
L.R. 16/1978 art. 14	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-5-1-1-2	112507	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO AD ESPERTI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE CON LA DIREZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE.	77	13	13	32
L.R. 32/2000 art.196	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-5-1-3-99	100328	SPESE PER PROMUOVERE E FINANZIARE INIZIATIVE PER L'ATTIVITA' DI COOPERAZIONE E DI SVILUPPO, NONCHE' PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.	87	11	11	28
L.R. 42/1982 art.15	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-5-1-3-99	113701	CONTRIBUTO PER L'ADESIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SVIMEZ).	11	1	1	4
L.R. 5/1999, art. 7	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-1-2	242523	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE GIA' A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL'ART.13, LETT. A), DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1975, N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI.	9.650	1.349	1.349	3.341

ALLEGATO 1 - RIFINANZIAMENTO INTERVENTI DI SPESA

Norma di riferimento	amministrazione	AMMINISTRAZIONE	UPB	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa complessiva di cui all'art.72 della L.F. 9/2013			"A" Riduzioni di spesa di cui all'art.72 della L.F. 9/2013
						2013	2014	2015	2013
L.R. 5/1999, art. 7	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-1-2	242524	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1999, N.5, CONCERNENTE GLI ENTI ECONOMICI REGIONALI AZASI, ESPI, EMS, ESCLUSE QUELLE PREVISTE DALL'ART.7, COMMA 6, DELLA MEDESIMA LEGGE.	11.098	1.555	1.555	3.851
L.r. 21/2002, art. 1	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-1-2	242525	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2002, N. 21.	7.334	1.023	1.023	2.534
L.R. 36/1991, art. 4	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-1-3	342523	SPESE PER L'AUTOMAZIONE E LA GESTIONE INFORMATICA DELLO SCHEDARIO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE.	2	0	0	1
L.R. 36/1991 art.21 - comma 3	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-1	343701	CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' DI REVISIONE PERIODICA DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 1991, N. 36 ALLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DEL MOVIMENTO COOPERATIVISTICO.	869	119	119	295
L.R. 4/2003 art.68	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-1	344121	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE COOPERATIVE, PROMOSSI ANCHE IN FORMA CONSORTILE, DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DEL SETTORE.	676	81	81	202
L.R. 75/1950 art.1	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-2	342525	FONDO DESTINATO ALLO SVILUPPO DELLA PROPAGANDA DI PRODOTTI SICILIANI.	97	13	13	33
L.R. 27/1994 art.3	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-3	343308	CONTRIBUTO ANNUALE E DOTAZIONI FINANZIARIE PER PROGETTI SPECIALI AL CONSORZIO DELLE REGIONI D'ITALIA PER L'ARTIGIANATO DI QUALITA'.	87	18	18	45
L.R. 3/1986 art.57	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-3	344113	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ARTIGIANE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE, NONCHE' AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 51 DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 1986, N. 3 PER LA ORGANIZZAZIONE, NEL TERRITORIO REGIONALE, DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE SOVRACOMUNALE, SPECIALIZZ	48	7	7	17
L.R. 27/1987 art.9	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-6	243302	SOMMA DESTINATA ALL'INTEGRAZIONE DEL BILANCIO DELL'ENTE AUTONOMO PORTUALE DI MESSINA IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DA SVOLGERE ANCHE PER IL SECONDO BACINO DI CARENAGGIO PER NAVI FINO A 20.000 TONNELLATE.	68	14	14	35
L.R. 8/2012 art.2 - 4;	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-7	243301	CONTRIBUTI ALL'I.R.S.A.P. PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2012, N. 8, NONCHE' PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE.	16.405	2.444	2.444	6.051
L.r. n. 34/1988 art.31	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-2-6-10	642804	CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DELLE ANTICIPAZIONI RELATIVE AD OPERAZIONI DI CESSIONE DI CREDITI COMMERCIALI EFFETTUATE DA PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI, OPERANTI E CON SEDE LEGALE IN SICILIA, CON AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO O CON SOCIETA' FINANZIARI	68	14	14	35
L.R. 44/1985 art.11	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	3-2-1-3-1	377713	CONTRIBUTI AD ENTI MORALI ED ECCLESIASTICI PER LA RIPARAZIONE ED IL RESTAURO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DI STRUMENTI MUSICALI ANTICHI E/O DI VALORE ARTISTICO.	676	32	32	311
L.R. 16/79, art 10	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	3-2-1-3-2	376528	SPESE PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA.	579	34	34	134
L.R. 80/1977 art.9	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	3-2-1-3-3	377305	FINANZIAMENTO DEL CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI, IVI COMPRESO IL GRUPPO INTERVENTO ARCHEOLOGIA SUBACQUEA SICILIA E DEL CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA D	471	61	61	151
L.R. 9/2002 art.18	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	3-2-1-3-4	377335	CONTRIBUTO AL MUSEO REGIONALE DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI PALERMO.	290	41	41	101
	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	3-2-2-6-3	776404	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SIRACUSA PER LE FINALITA' DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1985, N.34 E SUCCESSIVE MODIFICHE	290	0	0	151
L.R. 26/98 art. 13	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	3-2-1-3-7	377731	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, LINGUISTICO, CULTURALE, DOCUMENTARIO E BIBLIOGRAFICO DELLE MINORANZE LINGUISTICHE.	97	0	0	50
L.R. 9/2006, art. 11	4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	4-2-1-1-2	212526	SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA.	14	2	2	4
L.R. 2/2004, art 88, lett A	4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	4-2-2-7-2	615605	FONDO DA UTILIZZARE PER LA PARTECIPAZIONE, LA COSTITUZIONE DI SOCIETA', PER LE FINALITA' DELL'ARTICOLO 88, LETTERE A) DELLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2002, N. 2	0	0	0	0
L.R. 17/2004, art 9	4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	4-2-2-8-99	612011	ACCANTONAMENTO DI QUOTE DI CAPITALE PER LA COSTITUZIONE DI FONDI OCCORRENTI PER L'ESERCIZIO DI PRELAZIONE SUGLI IMMOBILI TRASFERITI AL "FONDO FIPRS".	0	0	0	0
L.R 11/2011, art. 1	4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	4-3-1-5-4	219212	RIMBORSO DELLA QUOTA DI SPETTANZA REGIONALE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA DISPORSI A FAVORE DEI SOGGETTI ESENTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 11.	2.895	407	407	1.008

ALLEGATO 1 - RIFINANZIAMENTO INTERVENTI DI SPESA

Norma di riferimento	amministrazione	AMMINISTRAZIONE	UPB	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa complessiva di cui all'art.72 della L.F. 9/2013			"A" Riduzioni di spesa di cui all'art.72 della L.F. 9/2013
						2013	2014	2015	2013
L.R. 2/2005, art. 3, comma 1	4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	4-3-2-6-2	616804	SOMME PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2005, N. 11.	1.448	204	204	504
L.R. 11/2005, art. 22	4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	4-3-2-6-2	616811	CONTRIBUTI IN FAVORE DEI CONSORZI DI GARANZIA FIDI PER CONCORSO SUGLI INTERESSI DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE	3.860	407	407	1.008
L.R. 11/2010, ART. 47, C.3	5	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	5-2-1-3-99	242547	SPESE CONNESSE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 9 E 16 DELLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 2010, N. 9.	0	0	0	0
L.R. 10/2003 art.17	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-1	182523	SPESE PER STIPULA DI CONVENZIONI PER STUDI, RICERCHE, MONITORAGGIO E DIVULGAZIONE INERENTI IL SISTEMA DI PROTEZIONE SOCIALE.	2	0	0	0
L.R. 10/2003 art.18	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-1	182524	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE SULLE FAMIGLIE.	0	0	0	0
L.R. 65/1953 art. 1	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-1	183306	SUSSIDI STRAORDINARI AD ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, ERETTE IN ENTI MORALI.	174	23	23	57
L.R. 1/1979 art.30, comma 1	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-1	183705	INTERVENTI IN MATERIA DI PUBBLICA BENEFICENZA ED ASSISTENZA.	241	32	32	79
L.R. 10/2003 art.6	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-1	183740	CONTRIBUTI DA EROGARE ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA VITA NASCENTE.	676	68	68	269
L.R. 10/2003 art. 8	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-1	183742	CONTRIBUTI IN FAVORE DI CONSULTORI, ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ORATORI E ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA' FAMILIARE PER IL SOSTEGNO ALLE RELAZIONI FAMILIARI ED ALLE RESPONSABILITA' EDUCATIVE.	483	0	0	252
L.R. 5/2005 art.29	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-1	183754	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL FISICO NUCLEARE FULVIO FRISONE PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.	116	16	16	40
L.R. 71/1982. Art.1	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-3	183307	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PER FRONTEGGIARE GLI ONERI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI NAZIONALI DI LAVORO.	4.825	679	679	1.681
L.R. 20/1999 art.11	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183717	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE	34	13	13	0
L.R. 20/1999 art.17	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183718	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANTIRACKET RICONOSCIUTE, A FONDAZIONI, A CENTRI E AD ALTRE STRUTTURE ASSOCIATIVE AVENTI SEDE IN SICILIA PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITA' CONNESSE ALL'ASSISTENZA, ALLA TUTELA, ALLA	483	23	23	232
L.R. 20/1999 art.2-5	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183720	INDENNIZZI "UNA TANTUM" IN FAVORE DELLE VITTIME DELLE AZIONI DELLA CRIMINALITA' COMMESSE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE O A DANNO DI RESIDENTI NEL TERRITORIO REGIONALE O NEI CONFRONTI DI ESERCENTI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE CHE ADRIANO QUESTO INTERVENTO	19	2	2	5
L.R. 20/1999 art.3	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183721	SOMMA DA EROGARE PER LE FINALITA' DEGLI ARTICOLI 2 E 5 DELLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1999, N.20, PER LE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' PER I CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.	124	8	8	54
L.R. 20/1999 art.4	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183722	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEGLI ORFANI DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, DELLE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' PER I CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.	352	49	49	123
L.R. 20/1999 art.6	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183723	SOMMA DA EROGARE PER ONERI DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE, ANCHE IN SOPRANNUMERO, PRESSO GLI ENTI LOCALI, LE AZIENDE SANITARIE LOCALI E GLI ENTI O GLI ISTITUTI VIGILATI DAGLI STESSI O DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, DEI	97	15	15	37
L.R. 20/1999 art.10	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183724	CONTRIBUTO "UNA TANTUM" IN FAVORE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE RISULTINO PROPRIETARIE DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE, DI MEZZI DI TRASPORTO O DI LAVORO DANNEGGIATI IN CONSEGUENZA DI ATTENTATI ED	39	5	5	13
L.R. 20/1999 art.9	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183726	SOMMA DA VERSARE AL "FONDO REGIONALE PER LE PARTI CIVILI NEI PROCESSI CONTRO LA MAFIA".	220	20	20	63
L.R. 20/1999	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183727	PENSIONI STRAORDINARIE E ASSEGNI VITALIZI A FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE, DELLA MAFIA E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. (SPESE OBBLIGATORIE).	34	5	5	12

ALLEGATO 1 - RIFINANZIAMENTO INTERVENTI DI SPESA

Norma di riferimento	amministrazione	AMMINISTRAZIONE	UPB	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa complessiva di cui all'art.72 della L.F. 9/2013			"A" Riduzioni di spesa di cui all'art.72 della L.F. 9/2013
						2013	2014	2015	2013
L.R. 20/1999 art.12	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	184101	CONTRIBUTO IN FAVORE DI IMPRENDITORI E SOGGETTI ESERCENTI UNA LIBERA ARTE O PROFESSIONE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRONICI DI RILEVAMENTO DI PRESENZE ESTRANEE E DI REGISTRAZIONE AUDIOVISIVA	19	3	3	8
L.R. 15/2008 art.3	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	184103	SPESA PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI FISCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2008, N.15 IN FAVORE DEGLI IMPRENDITORI CHE DENUNCIANO RICHIESTE ESTORSIVE O RICHIESTE PROVENIENTI DALLA ATTIVITA' DI ATTIVITA' DI ATTIVITA' DI ATTIVITA'	637	11	11	319
L.R. 3/1998, art. 18	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-1-2	312517	ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONTINGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATI AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.P.R. 19 MARZO 1955, N. 520 E DELL'ART. 9 BIS, COMMA 14, ULTIMO PERIODO, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 11 OTTOBRE 1996, N. 348	417	88	88	218
L.R. 55/1980 art.4 Ter	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-3-1	312525	SPESA PER LA REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL NOTIZIARIO REGIONALE DELL' EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE, COMPRESSE LE SPESE PER IL COMITATO DI REDAZIONE	14	2	2	5
L.R. 24/2000, art 26, c. 2	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-3-2	312542	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI PROVINCIALI PER IL SOSTEGNO DEI DISABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N. 24. (EX CAP. 321704)	19	4	4	10
L.R. 3/1986 art.28	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-3-2	313315	CONTRIBUTI A TITOLO DI CONCORSO SUGLI ONERI CONTRATTUALI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO DI CUI AGLI ARTICOLI 50, 61, 71 E 116 DELLA LEGGE REGIONALE N. 32/2000 E DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2001 PER IL SOSTEGNO DEL LAVORO DEI DISABILI	77	10	10	25
L.R. 24/2000 art.21	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-3-2	313724	FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI. (EX CAP. 321701)	43	6	6	15
L.R. 25/1976	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-3-99	313316	INTERVENTI IN FAVORE DEI CENTRI INTERAZIENDALI PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA (C.I.A.P.I.) AVENTI SEDE NELL'ISOLA. (EX CAP. 321703)	2.575	450	450	1.312
L.r. 55/80 art. 12, 12 bis e 24	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-3-1	312522	SPESE PER INTERVENTI IN FAVORE DI LAVORATORI EMIGRATI ED IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE.	290	0	0	151
L.R. 2/2002 art 92 c. 3	7	ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA	7-2-1-1-1	108109	ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO CON CONTRATTO DI DIRITTO ESTERO PRESSO L'UFFICIO DI BRUXELLES (SPESE OBBLIGATORIE).	290	300	300	138
L.R. 2/2002 art 92 c. 3 bis	7	ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA	7-2-1-1-1	108124	SPESE PER IL TRATTAMENTO OMNICOMPRESIVO DEL PERSONALE ESTERNO IN SERVIZIO ALL'UFFICIO DI BRUXELLES CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE.	90	93	93	23
L.R. 36/1990, art 12	7	AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA	7-2-1-1-1	320013	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 BIS DELLA L.R. 36/90 (SPESE OBBLIGATORIE) <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	602	602	602	195
L.R. 36/1990, art 12	7	AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA	7-2-1-1-1	320014	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DI RISULTATO AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 BIS DELLA L.R. 36/90 PRESSO L'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO. <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	47	49	49	11
L.R. 36/1990, art 12	7	AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA	7-2-1-1-1	320015	SPESE PER LA PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 BIS DELLA L.R. 36/90. <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	99	103	103	24
L.R. 27/1991 art.14, co. 2, lett. B)	7	ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA	7-2-1-3-1	109704	SOMMA DA EROGARE AL CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI (CE.R.I.S.DI.) PER LA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE PER IL PERFEZIONAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO, DEI FUNZIONARI E DEI QUADRI NEL SETTORE PUBBLICO, PARAPUBBLICO E PRIVATO	0	0	0	0
L.R. 17/1990 art.11-12-13	7	ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA	7-3-1-3-4	190514	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE DI FORMAZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE, PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO REGIONALE. (EX CAP. 18651)	3	0	0	0
L.R. 20/2007, art. 3	8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	8-2-1-1-2	272524	SPESE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI CANTIERI EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.	4	0	0	1
L.R. 44/1979 artt. 6 e 9;	8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	8-2-1-3-6	478101	SOMMA DA EROGARE ALLE AZIENDE PRIVATE ESERCENTI AUTOLINEE EXTRAURBANE IN CONCESSIONE, ALLE IMPRESE PRIVATE ESERCENTI TRASPORTI URBANI, ALLE AZIENDE ED ALLE COOPERATIVE DI LAVORO, IN MISURA PARI ALLA PRESSIONE DELLA LAVORAZIONE PUBBLICA	0	0	0	0
L.R. 8/2005 art.1	8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	8-2-1-3-6	478113	SPESE PER IL RIMBORSO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE GRATUITA PER MOTIVI DI SERVIZIO.	386	53	53	131

ALLEGATO 1 - RIFINANZIAMENTO INTERVENTI DI SPESA

Norma di riferimento	amministrazione	AMMINISTRAZIONE	UPB	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa complessiva di cui all'art.72 della L.F. 9/2013			"A" Riduzioni di spesa di cui all'art.72 della L.F. 9/2013
						2013	2014	2015	2013
L.R. 23/1969 art.1	8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	8-2-2-6-1	672004	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL COMPLETAMENTO O RIPARAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI COSTRUITI A TOTALE CARICO DELLA REGIONE.	965	136	136	336
L.R. 23/1969 art.1	8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	8-2-2-6-2	672013	INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. NONCHE' PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DI ABITATI SITUATI IN ZONE FRANOSE.	6.080	848	848	2.101
L.R. 23/1969 art.1	8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	8-2-2-6-3	672008	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE, AL COMPLETAMENTO, AL MIGLIORAMENTO, ALLA RIPARAZIONE, ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE MARITTIME NEL PORTO DI MARSALA CATEGORIA SECONDA TERZA.	676	94	94	233
L.R. 2/2007 art.36	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-3	372528	ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE DEI DIVERSAMENTE ABILI DI SICILIA CON SEDE IN PALERMO.	203	33	33	82
L.R. 2/2007 art.36	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-3	372543	ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO REGIONALE PER AUDIOFONESEI CON SEDE IN MARSALA.	3	0	0	0
L.R. 152/1980 art.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-3	373304	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <OPERE RIUNITE FLORIO E SALAMONE> DI PALERMO	1.627	216	216	637
L.R. 152/1980 art.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-3	373334	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <T.ARDIZZONE GIOENI> DI CATANIA	143	20	20	49
L.R. 20/2002 art.7	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-5	373312	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO NONCHE' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LORO FINI ISTITUZIONALI.	16.212	2.281	2.281	5.647
L.R. 6/2000 art.7 - COMMA 7	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-5	373315	FONDO DESTINATO AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI CONSERVATORI DI MUSICA STATALI.	244	34	34	85
L.R. 26/1998 art.15, c.1 bis	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-5	373324	CONTRIBUTO AL "IV POLO UNIVERSITARIO SICILIANO" DI ENNA.	1.930	68	68	672
L.R. 2/2002 art.66, c.9	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-5	373327	ASSEGNAZIONI ALLE UNIVERSITA' SICILIANE PER INCENTIVARE LA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE UNIVERSITARIO.	0	0	0	0
L.R. 2/2002 art.66, c.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-5	373718	CONTRIBUTI AI CONSORZI UNIVERSITARI COSTITUITI IN AMBITO PROVINCIALE DALLA PROVINCIA REGIONALE SICILIANA DI RIFERIMENTO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ED OPERANTI NEI COMUNI, CHE NON SIANO SEDI DI ATENEI UNIVERSITARI.	3.860	339	339	1.596
L.R.24/00, art.18, c.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-7	317708	FINANZIAMENTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 18, DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N.24.	1.050	222	222	549
L.R. 14/02, art. 3, c.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-4	373719	CONTRIBUTO ANNUO PER L' EROGAZIONE DEL BUONO SCUOLA DESTINATO A CONCORRERE ALLE SPESE DI FREQUENZA, TASSE E CONTRIBUTI DISPOSTI DALLE SCUOLE DELLA INFANZIA, DI BASE E SECONDARIE, STATALI E PARITARIE.	97	0	0	50
L.R. 26/1984 art. 16 bis e L.R. 15/2004 art.61	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-2-1-1-2	142533	SPESE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON L'AGENZIA PER L'EROGAZIONE IN AGRICOLTURA (AGEA) PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO VITIVINICOLO.	135	19	19	47
L.R. 33/1997 art.5 e 51	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-2-1-3-2	142521	SPESE PER L'ISTITUZIONE DI STAZIONI DI INANELLAMENTO PRESSO LE UNIVERSITA' SICILIANE O ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE PUBBLICHE OPERANTI NELLA REGIONE SICILIANA. (EX CAP. 16259)	2	0	0	0
L.R. 33/1997 art.8-22-51	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-2-1-3-2	142522	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DELLE RIPARTIZIONI FAUNISTICO - VENATORIE. (EX CAP. 16261)	48	5	5	13
L.R. 33/1997 art.31-51	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-2-1-3-2	142523	SPESE PER LA STAMPA ANNUALE ED IL RILASCIO, TRAMITE I COMUNI, DEL TESSERINO REGIONALE PER L'ESERCIZIO VENATORIO. (EX CAP. 16265)	13	2	2	4
L.R. 33/1997 art.7-51	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-2-1-3-2	143703	INDENNIZZI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI ED ALLEVATORI PER IL DANNO, NON ALTRIMENTI RISARCIBILE, ARRECATO DALLA FAUNA SELVATICA ALLA PRODUZIONE AGRICOLA, AL PATRIMONIO ZOOTECNICO ED ALLE OPERE APPRONTATE SU TERRENTI COLTIVATI DESTINATI A PASCOLO NONCHE' CONTRIBUTI ANNUO ALLA STAZIONE SPERIMENTALE CONSORZIALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA. (EX CAP. 14707)	309	50	50	98
L.R. 33/1974 art.4;	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-2-1-3-5	143303	CONTRIBUTO ANNUO ALLA STAZIONE SPERIMENTALE CONSORZIALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA. (EX CAP. 14707)	174	16	16	66
L.R. 106/1977 art2	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-3-1-3-1	147303	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI BILANCI DEI CONSORZI DI BONIFICA. (EX CAP. 16004)	43.425	7.331	7.331	18.153

ALLEGATO 1 - RIFINANZIAMENTO INTERVENTI DI SPESA

Norma di riferimento	amministrazione	AMMINISTRAZIONE	UPB	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa complessiva di cui all'art.72 della L.F. 9/2013			"A" Riduzioni di spesa di cui all'art.72 della L.F. 9/2013
						2013	2014	2015	2013
L.R. 28/1973 art.6	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-3-1-3-2	147302	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO PER IL CONSEGUIMENTO DEI SUOI SCOPI ISTITUZIONALI FINALIZZATI AD ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE, ALLA DIFFUSIONE DELL'IMMAGINE E ALLA PUBBLICITA' NEI MERCATI	1.930	170	170	672
L.R. 15/1993 art.14	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-3-1-3-2	147306	CONTRIBUTO ANNUO AD INTEGRAZIONE DEL BILANCIO DELL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO, PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI NONCHE' PER GLI ALTRI INTERVENTI ALLO STESSO ISTITUTO DEMANDATI PER	4.053	475	475	1.277
L.R. 32/1991 art.57	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-3-1-3-99	146515	INDENNITA' AI COMMISSARI ED AGLI ASSESSORI DEGLI USI CIVICI (EX CAP. 14235)	59	8	8	20
L.R. 14/1968 art.12	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-3-1-3-99	146518	SPESE PER LA CONDUZIONE, IVI COMPRESI I CANONI DEI TERRENI, DEI VIVAI DI VITI AMERICANE E DI PIANTE FRUTTIFERE. (EX CAP. 14602)	483	89	89	183
L.R. 23/1990 art.6;	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-3-1-3-99	146520	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO AGROMETEOROLOGICO SICILIANO (S.I.A.S.), COMPRESSE QUELLE PER LA SUA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE SCIENTIFICA (EX CAP. 14242).	326	46	46	113
L.R.73/1997	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-3-1-3-99	146521	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LE ATTIVITA' SVOLTE IN CONFORMITA' DI PROGRAMMI ANNUALI, DALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AVVENTI SEDE PRESSO LE UNIVERSITA' ADERENTI ALLA UNITA' POLIVALENTE DI SPERIMENTAZIONE E RICERCA COLTIVATE DAL COMANDO PROVINCIALE	965	152	85	372
L.R. 88/1982 art.5	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-3-1-3-99	147315	FINANZIAMENTI AL CONSORZIO PER LA RICERCA SULLA FILIERA LATTIERO CASEARIA	2.027	190	190	823
L.R. 14/1968 art.11	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-3-1-3-99	147701	MODIFICA DENOMINAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI CATANIA (COMPRENDE EX CAP.147702)	1.948	240	240	738
L.R. 14/1968 art.11	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-3-1-3-99	147702	CAPITOLO DA TRASFERIRE AL CAP. 147701 CONTRIBUTO PER LE FINALITA' ISTITUZIONALI E PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI CATANIA CON ESCLUSIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE.	37	0	0	0
L.R. 14/1968 art.11	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-3-1-3-99	147703	CAPITOLO DA TRASFERIRE AL CAP. 147704 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER IL FUNZIONAMENTO E LE FINALITA' ISTITUZIONALI COMPRESSE QUELLE PREVISTE DALL'ART. 2, COMMA 7, DELLA LEGGE	1.200	0	0	0
L.R. 14/1968 art.11	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-3-1-9-99	147704	MODIFICA DENOMINAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMPRESSE QUELLE RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO.	248	61	61	151
L.R. 21/1965 art.33	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-3-2-6-5	546401	SOMMA DA VERSARE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A.)PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI E PER GLI INVESTIMENTI. (EX CAP. 56003).	16.598	2.335	2.335	5.782
L.R. 21/1965 art.33	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-3-2-6-5	546408	SOMMA DA VERSARE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A.) IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO FRA L'ENTE E LA REGIONE SICILIANA FINALIZZATA AGLI INVESTIMENTI.	772	109	109	269
L.R. 50/1960 art.1;	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-4-1-3-1	346514	SPESE PER LA DISCIPLINA E LA VIGILANZA DELLA PESCA ANCHE MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONI CON GLI ENTI ED I CORPI AI QUALI E' AFFIDATA LA VIGILANZA SULLA PESCA.	290	31	31	76
L.R. 15/2004 art.14	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-4-1-3-99	348108	CONTRIBUTO ANNUALE AGLI OPERATORI DEL SETTORE DELLA PESCA DELLE ISOLE MINORI PER FAVORIRE L'ALLINEAMENTO DEL PREZZO DEL GASOLIO RISPETTO A QUELLO PRATICATO NELL'ISOLA MADRE.	41	6	6	14
L.R. 16/1996 art.15	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-5-1-1-2	155309	SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE VIVAI NONCHE' SPESE DI IMPIANTO, CULTURA ED AFFITTO DEI VIVAI FORESTALI COMPRESA LA SPERIMENTAZIONE E L'ACCLIMATAZIONE DELLE PIANTE.	241	31	31	101
L.R. 33/1997 art.6	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-5-1-3-1	156602	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI CENTRI DI RECUPERO ED IL PRIMO SOCCORSO DELLA FAUNA SELVATICA	4	0	0	1
L.R.16/1996 art.14	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-5-1-3-99	155310	SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI OPIFICI	10	2	2	5
L.R.18/1950 art.4 lett.a	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-5-1-3-99	155311	MANUTENZIONE DI IMMOBILI, PISTE CARRABILI, RECINZIONI, SORGIVE, SERBATOI ED IMPIANTI DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE RELATIVE ALL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.	10	2	2	5
R.D. 1577/1933 art.68	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-5-1-3-99	155313	SPESE DI ESERCIZIO DI AZIENDE PILOTA E DIMOSTRATIVE A CARATTERE SILVO-PASTORALE ZOOTECNICO, FAUNISTICO ED AGRO-TURISTICO.	97	14	14	35
R.D. 1577/1933 art.68	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-5-1-3-99	155314	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE E PARTECIPATIVE AD ASSOCIAZIONI, ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI OPERANTI NEL SETTORE FORESTALE, DELLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA.	6	1	1	3

ALLEGATO 1 - RIFINANZIAMENTO INTERVENTI DI SPESA

Norma di riferimento	amministrazione	AMMINISTRAZIONE	UPB	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa complessiva di cui all'art.72 della L.F. 9/2013			"A" Riduzioni di spesa di cui all'art.72 della L.F. 9/2013
						2013	2014	2015	2013
L.R. 16/1996 art.14	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	10-5-2-6-3	554215	INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE, IL MIGLIORAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISERVE NATURALI AFFIDATE ALL'AZIENDA E DI AREE RICADENTI NEI PARCHI NATURALI NONCHE' PER IL RESTAURO E IL MIGLIORAMENTO, DI GIARDINI	16	0	0	0
Art. 1 - L.R. 10/12/1985 n.51 e s.m.i.	11	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	11-2-1-3-3	413702	SUSSIDIO INTEGRATIVO A FAVORE DEGLI AMMALATI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN. (EX CAP. 42463)	116	16	16	40
Art.7, comma 1,- L.R. 01/08/1990 n.20 e s.m.i.	11	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	11-2-1-3-3	413706	INDENNITA' VITALIZIA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. (EX CAP. 42472)	9.364	1.317	1.317	3.262
Art.7, comma 3,- L.R. 01/08/1990 n.20 e s.m.i.	11	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	11-2-1-3-3	413707	INDENNITA' CHILOMETRICA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. (EX CAP. 42473)	92	13	13	32
Titolo I della L.R. 20/08/1994 n.33 e s.m.i.	11	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	11-3-1-3-4	417316	CONTRIBUTO ANNUO ALLE UNIVERSITA' DI PALERMO, CATANIA E MESSINA PER L'ISTITUZIONE DI ULTERIORI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NELLE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA. (EX CAP. 41730)	17.452	14.106	8.090	6.550
L.R. 3/5/2001, N. 6 art. 90	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12-2-1-3-2	443308	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE A.R.P.A.	11.580	1.629	1.629	4.034
L.R. 14/1988 art.48	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12-2-1-3-3	442525	SPESE PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI.	48	7	7	17
L.R. 14/1988 art.48	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12-2-1-3-3	443301	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE E PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE ALTRE FINALITA' ISTITUZIONALI.	965	132	132	328
L.R. 14/1988 art.48	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12-2-1-3-3	443302	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE.	3.860	679	679	1.681
L.R. 98/1981 art.39-39 BIS	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12-2-1-3-3	443305	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI, DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI PARCHI E DELLE RISERVE.	15.440	2.210	2.210	5.474
L.R. 16/1996 art.72-73	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12-4-1-1-2	150526	SPESE PER I CORSI DI ALLIEVI GUARDIE E ALLIEVI SOTTUFFICIALI FORESTALI NONCHE' PER I CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DI AGGIORNAMENTO DEL CORPO FORESTALE MEDESIMO (EX CAP. 14210)	9	1	1	3
L.R. 52/1984 art.20	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12-4-1-1-2	150527	SPESE PER LA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI MEZZI OPERATIVI PER LA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI, DELLE ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED AUTOMEZZI OCCORRENTI AL CORPO FORESTALE NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STAZIONI DI SOSTA DELLE	362	51	51	126
L.R. 36/1974 art.6 e art.29 l.r. 16/1996	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12-4-2-6-2	550003	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI (PARTE EX CAP. 56756).	2	0	0	1
L.R. 6/2001 art. 102	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12-4-2-6-3	550801	CONTRIBUTI DA CONCEDERE A TERMINI DEGLI ARTT. 3, 4 E 5 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.991. (EX CAP. 56903)	183	0	0	96
L.R. 46/1967 artt. 30 e 31	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-1	472514	SPESE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO.	3.571	713	713	1.866
L.R. 33/1996 art.38	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-2	473702	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI "TAORMINA ARTE", NONCHE' PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO TAORMINA ARTE. (EX CAP. 47719)	1.544	207	207	513
L.R. 33/1996 art.38	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-2	473703	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE "ORESTIADI DI GIBELLINA", NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE DALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO DI ALTA CULTURA GRECO-ROMANA" (EX CAP. 47720)	434	46	46	173
L.R. 18/1986 art.1	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-3	472515	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE SOCIETA' SPORTIVE SICILIANE CHE PARTECIPANO A CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE PROFESSIONISTICO OVVERO A CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE DILETTANTISTICO DELLA	135	5	5	64
L.R. 25/2007 art.7, comma 2	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	376569	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON ORGANISMI DI DISTRIBUZIONE DI SPETTACOLI CHE COLLEGHINO LA LORO ATTIVITA' CON I CIRCUITI NAZIONALI PRINCIPALI, TRA I QUALI L'ENTE TEATRO ITALIANO (ETI) E L'ISTITUTO NAZIONALE DEL	58	8	8	20
L.R. 25/2007 art.8	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	376570	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON SOGGETTI APPARTENENTI ALLE PRIME TRE FASE DEL PROGRAMMA DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 6, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2007, N.25.	58	8	8	20
L.R. 25/2007 art.12	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	376571	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON GLI ORGANISMI PROFESSIONALI DEL TEATRO SICILIANO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' AMATORIALI GESTITE DA ORGANISMI SICILIANI E PER QUELLE GESTITE DALLE SCUOLE E DALLE UNIVERSITA',	135	19	19	47

ALLEGATO 1 - RIFINANZIAMENTO INTERVENTI DI SPESA

Norma di riferimento	amministrazione	AMMINISTRAZIONE	UPB	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa complessiva di cui all'art.72 della L.F. 9/2013			"A" Riduzioni di spesa di cui all'art.72 della L.F. 9/2013
						2013	2014	2015	2013
L.R. 1/1993 art.1	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	377314	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE	1.923	299	299	635
L.R. 19/1986 artt. 1 e 4	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	377316	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO VINCENZO BELLINI DI CATANIA.	14.572	1.595	1.595	5.639
L.R. 19/1986 art.17	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	377317	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' E LA PROGRAMMAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE "TEATRO DI MESSINA, PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA TEATRALE NONCHE' PER LA STABILIZZAZIONE	4.907	543	543	1.891
L.R. 1/1993 art.1	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	377318	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE.	3.062	326	326	1.197
L.R. 3/1996 art.1	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	377328	CONTRIBUTO PER ASSICURARE L'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE TEATRO PIRANDELLO VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO	0	0	0	0
L.R. 21/1994 artt.1 e 2	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	377726	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI.	553	78	78	193
L.R. 25/2007 art.17	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	377749	SPESE PER L'ISTITUZIONE DELL'ACCADEMIA DI ARTE DEL DRAMMA ANTICO.	44	6	6	15
L.R. 25/2007 art. 6, comma 5	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378110	CONTRIBUTI ALLE STRUTTURE TEATRALI PRIVATE CHE SI DISTINGUONO PER LA QUALITA' DELLE ATTIVITA' E PER IL VALORE ARTISTICO DELLE PRODUZIONI, NONCHE' PER LA DIMENSIONE GIA' ACQUISITA A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.	142	20	20	49
L.R. 25/2007 art. 7 c. 1 lett A	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378111	CONTRIBUTI AD ORGANISMI PRIVATI, COMPAGNIE TEATRALI CON GESTIONE COOPERATIVISTICA E CONSORZI TEATRALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CIRCUITAZIONE DI SPETTACOLI, DI FORMAZIONE E	108	15	15	37
L.R. 25/2007 art. 7 c. 1 lett B	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378112	CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI TEATRALI SICILIANI PER LE ATTIVITA' SVOLTE AL DI FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE ED IN PARTICOLARE ALL'ESTERO.	142	20	20	49
L.R. 25/2007 art. 7 c. 1 lett C	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378113	CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI TEATRALI SICILIANI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI RASSEGNE E FESTIVAL DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.	108	15	15	37
L.R. 25/2007 art. 9	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378114	CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI TEATRALI PRIVATI, A COMPAGNIE TEATRALI CON GESTIONE COOPERATIVA E LORO CONSORZI, PER L'AGGIORNAMENTO E L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, STRUMENTI ED ARREDI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TEATRALI.	143	20	20	49
L.R. 25/2007 art. 10	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378115	CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI, DI COMPAGNIE TEATRALI CON GESTIONE COOPERATIVA E LORO CONSORZI, PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESCLUSIVAMENTE DESTINATE AI GIOVANI CHE ABBIANO SEDE LEGALE IN SICILIA.	108	15	15	37
L.R. 25/2007 art. 11	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378116	CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI CHE, SVOLGONO ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E DIFFUSIONE DEL TEATRO DELL'OPERA DEI PUPPI.	109	15	15	38
L.R. 25/2007 art. 13	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378117	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE GESTISCONO SALE DESTINATE ALLE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI PER I COSTI DI GESTIONE DELLA SALA.	143	20	20	49
L.R. 33/1966	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	473707	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA. (EX CAP. 48001)	8.767	1.222	1.222	3.068
L.R. 7/1972 art.11	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	473708	CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO. (EX CAPP. 48002 E 48008)	7.768	971	971	2.859
L.R. 16/2007 art. 7	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-8	376542	SPESE PER LA SALVAGUARDIA E LA DIFFUSIONE DEL PATRIMONIO AUDIOVISIVO CUSTODITO NELL'ARCHIVIO DELLA SEDE REGIONALE SICILIANA DELLA RAI.	19	2	2	5
L.R. 16/2007 art. 3	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-8	378107	FONDO REGIONALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO DA DESTINARE ALLE SOCIETA' DI PRODUZIONE.	415	57	57	141
L.R. 16/2007 art. 8	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-8	378109	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CINEMA DOCUMENTARIO DELLA SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA. SEDE DISTACCATA DI PALERMO, NONCHE' PER FAVORIRE LE STRATEGIE DI INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI	145	20	20	50
					TOTALI	296.450	53.743	47.660	110.000

Visto: CROCCETTA

Allegato 2

(Omesso in quanto relativo all'articolo 74 impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

TABELLA A

**IMPORTI DA ISCRIVERE NEL FONDO GLOBALE DI PARTE CORRENTE
(CAPITOLO N. 215704)**

(importi in migliaia di euro)			
OGGETTO	2013	2014	2015
ACCANTONAMENTI POSITIVI			
Legge regionale 22 gennaio 2013, n. 5 - Proroga di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. - Acc 1001	9.143	-	-
Attività e interventi conformi agli indirizzi del DPEF e per il rifinanziamento di interventi legislativi - Acc. 1001	9.220	373.747	373.747
Interventi per la prosecuzione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei Lavori Socialmente Utili e per la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti impegnati nelle attività di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 - Acc.. 1002	85.589	-	-
Amministrazione regionale - Utilizzo personale con contratti di lavoro a tempo determinato - Acc. 1003	11.525	-	-
Attuazione art. 2, comma 553 legge n. 244/2007 - Acc. 1004	-	4.800	4.800
Art. 74 , comma 1 - Fondo per la concessione di contributi ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi - Acc. 1005 <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	24.000	-	-
TOTALE ACCANTONAMENTI POSITIVI	139.477	378.547	378.547
UTILIZZO FONDI GLOBALI			
Art. 74 , comma 2 - Utilizzo Accantonamento 1005 - Fondo per la concessione di contributi ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi - <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	24.000	-	-
TOTALE UTILIZZO ACCANTONAMENTI	24.000	0	0
DIFFERENZA	115.477	378.547	378.547
Legge regionale 22 gennaio 2013, n. 5 - Proroga di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato". - Accantonamento 1001	9.143	-	-
Fondo globale a legislazione vigente	6.061	168.593	-
MAGGIORI O MINORI ONERI	100.273	209.954	378.547

Visto: CROSETTA

TABELLA B

IMPORTI DA ISCRIVERE NEI FONDI GLOBALI DI CONTO CAPITALE

UPB 4.2.2.8.2 - CAPITOLO N. 613901

(importi in migliaia di euro)			
OGGETTO	2013	2014	2015
Interventi per lo sviluppo - Acc. 2001 -	0	0	0
TOTALE ACCANTONAMENTI	0	0	0
Fondi globali a legislazione vigente	-	-	-
Maggiori o minori oneri	-	-	-

Visto: CROCETTA

COPIA TRATTA DAL SI
NON VALIDA PER LA

TABELLA D

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI
AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	UPB	CAPITOLO	2013	2014	2015
<u>SPESE CORRENTI</u>					
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>					
TOTALE - SPESE CORRENTI			0	0	0
TOTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE			0	0	0
TOTALE RIDUZIONI SPESE			0	0	0

Visto: CROCETTA

COPIA TRATTA DAL SIT
NON VALIDA PER LA

TABELLA E

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE
DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER AMMINISTRAZIONI	UPB	CAPITOLO	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI
<u>SPESE CORRENTI</u>						
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>						
TOTALE RECUPERI (-) O MAGGIORI SPESE FINALI (+) DI PARTE CORRENTE			0	0	0	
TOTALE RECUPERI (-) O MAGGIORI SPESE FINALI (+) IN CONTO CAPITALE			0	0	0	
TOTALE RECUPERI (-) O MAGGIORI SPESE FINALI (+)			0	0	0	
<u>RIMBORSO ANTICIPAZIONE</u>						
<u>BILANCIO E FINANZE</u>						
L.R. 07.11.1997, N. 40, ART. 5: RIMBORSO ANTICIPAZIONE - L.R. 4/92, ART. 14	4.2.3.9.99	900006	-60.000	40.000	20.000	
TOTALE RECUPERI (-) O MAGGIORI SPESE PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE (+)			-60.000	40.000	20.000	

Visto: CROCETTA

TABELLA G

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	U.P.B	CAPITOLO	2013	2014	2015
<u>SPESE CORRENTI</u>					
BENI CULTURALI E IDENTITA' SICILIANA					
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 63, legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, Art. 15 "Parco archeologico Agrigento"	3.2.1.3.5	377319	200	-	-
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO					
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art.4 - "Iniziative di prevenzione e di informazione"	6.2.1.3.1	182531	45	20	20
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art.5 - "Istituzione della rete di relazioni"	6.2.1.3.1	182532	45	20	20
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art.7 - "Centri antiviolenza"	6.2.1.3.1	183786	225	20	20
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art.8 - "Case di accoglienza"	6.2.1.3.1	183787	225	20	20
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art.9 - "Inserimento lavorativo"	6.2.1.3.1	182533	20	10	10
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art.10 - "Formazione"	6.2.1.3.1	182534	20	10	10
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 21, comma 21 "Comitato di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili"	6.3.1.3.2	312541 (ex 321702)	20	20	20
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'					
Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art.32, "Trasporto anziani"	8.2.1.3.7	478105	1.000	1.000	1.000
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 articolo 27, comma 6 "Trasporto pubblico locale"	8.2.1.3.6	476521	177.870	177.870	177.870
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 132 "Fondo di garanzia del personale dipendente del settore della formazione professionale"	9.2.1.3.6	318110	5.000	2.500	2.000
RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI					
Legge regionale 26 marzo 2002, N. 2, Art. 118; legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 44 "Vigilanza venatoria"	10.2.1.3.2	143311	730	600	500
Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 26 "Provvedimenti in favore delle famiglie delle vittime del mare"	10.4.1.3.99	348102	150	50	50
SALUTE					
Legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, articolo 27; Legge finanziaria 11/2010 art. 95 - "Farmacie rurali"	11.2.3.99	413315	360	360	360
TERRITORIO ED AMBIENTE					
Legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, art. 10, "Funzionamento uffici demanio marittimo"	12.2.13.1	442539	780	720	-

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	U.P.B	CAPITOLO	2013	2014	2015
TURISMO; SPORT E SPETTACOLO					
Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 art. 6 "Programma annuale degli interventi e programmazione triennale"	13.2.1.3.5	378118	1.300	-	-
L.R. 11/2010 art. 100 - "Contributo al Comitato regionale del CONI Sicilia con sede in Palermo"	13.2.1.3.3	473309	50	50	20
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>					
BENI CULTURALI E IDENTITA' SICILIANA					
Legge regionale 22 dicembre 2005, n.19, art. 24, comma 11, "Impianti di sorveglianza e misure antiterrorismo nelle zone archeologiche"	3.2.2.6.3	776060	-	-	-
ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
Legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, art. 4 "Ambito territoriale (ATO) di Caltanissetta e Agrigento"; Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 art. 7 "Istituzione Agenzia delle acque e dei rifiuti"	5.2.2.6.6	612401	-	-	-
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO					
Legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 "Cantieri di servizi per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento"	6.3.2.6.2	712402	8.000	6.400	5.000
TURISMO; SPORT E SPETTACOLO					
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 art. 60 "Potenziamento attrezzature sportive"	13.2.2.6.3	872825	-	-	-
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE CORRENTI			188.040	183.270	181.920
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE IN CONTO CAPITALE			8.000	6.400	5.000
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI			196.040	189.670	186.920
TOTALE DDL BILANCIO - SPESE CORRENTI			188.020	186.810	-
TOTALE DDL BILANCIO - SPESE IN CONTO CAPITALE			10.000	9.000	-
TOTALE DDL BILANCIO			198.020	195.810	-
MAGGIORI ONERI - SPESE CORRENTI			20	-3.540	181.920
MAGGIORI ONERI - SPESE IN CONTO CAPITALE			-2.000	-2.600	5.000
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-)			-1.980	-6.140	186.920

Visto: CROCETTA

TABELLA I

ONERI DISCENDENTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 32 (ART. 200)

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DELLA LEGGE	UPB	CAPITOLO	2013	2014	2015
<u>SPESE CORRENTI</u>					
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>					
TOTALE - SPESE CORRENTI			0	0	0
TOTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE			0	0	0
TOTALE SPESE			0	0	0
Oneri a legislazione vigente di parte corrente			0	0	0
Oneri a legislazione vigente di parte capitale			0	0	0
Totale oneri a legislazione vigente			0	0	0
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-) - SPESE CORRENTI			0	0	0
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-) - SPESE IN CONTO CAPITALE			0	0	0
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-)			0	0	0

Visto: CROCETTA

PROSPETTO ALLEGATO

(Articolo 76, legge finanziaria 2013)

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015 (importi in migliaia di euro)			
OGGETTO	2013	2014	2015
A - RISORSE			
A1. MAGGIORI ENTRATE FINALI			
Entrate da articolato			
Art. 6, comma 1 - Entrate derivanti dall'utilizzo Fondo Sviluppo e Coesione da destinare alla copertura degli accantonamenti Tributarî - Ex art. 16, comma 3, D.L. 95/2012	513.180	139.530	-
Art. 7, comma 1 - Rimborsi a seguito di sentenze passate in giudicato - specialistica convenzionata	140.000	-	-
Art. 8, comma 1 - Finanziamento spesa sanitaria <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	-	319.915	319.915
Art. 12 - Entrate derivanti da canoni di produzione per attività di cava	1.061	2.000	2.000
Art. 13 - Disposizioni in materia di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	-	-	-
Art. 14 - Disposizioni in materia di canoni delle acque e delle sorgenti di acque minerali	-	-	-
Art. 59 - Accelerazione procedimenti di liquidazione di ESPI ed EMS	21.000	-	-
TOTALE A1	675.241	461.445	321.915
A2. MINORI SPESE FINALI			
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	-	-	-
Tab. B - Fondo globale in conto Capitale (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	-	-	-
Tab. D - Riduzione autorizzazioni di spesa	-	-	-
Tab. E - Rimodulazione spese pluriennali (minori spese)	-	-	-
Tab. F - Abrogazione leggi di spesa	-	-	-
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti	1.980	6.140	-
Tab. I - Oneri discendenti dall'applicazione della legge regionale 32/2000	-	-	-
ARTICOLATO:			
Art. 1, comma 4 - Determinazione Fondi Riserva	23.224	-	-
Art. 2, comma 2 DDL 68/A - Utilizzo Fondo accantonamento risorse da destinare con legge di stabilità regionale	1.000.000	-	-
Art. 19 - Contenimento spesa del personale	17.340	15.264	15.264
Art. 20 - Fondo salario accessorio personale con qualifica dirigenziale	8.237	8.237	8.237
Art. 21 - Contenimento spesa enti regionali e società partecipate	5.243	0	0
Art. 44, comma 2 - Personale comandato - Economia	110	-	-
Art. 48 - Edilizia sovvenzionata e agevolata - copertura interventi con Legge 457	53.191	49.683	48.173
Art. 71, comma 2 - Abrogazione e modifiche di norme - Spese di funzionamento ed organizzazione Fondo di Quiescenza <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	430	400	400
Art. 71, comma 5 - Abrogazione e modifiche di norme - Soppressione Commissione Conciliazione	-	83	83
Art. 72 comma 2 - Riduzioni di autorizzazioni di spesa - Allegato 1 <i>Capp. 320013-320014-320015 - Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	110.000	0	0
Minori Oneri Ricorso al Mercato - Quota Interessi 214903	17.010	13.209	14.023
FONDI DI RISERVA E REGOLAZIONI CONTABILI	102.576	1.518.548	1.833.096
TOTALE A2	1.339.341	1.611.564	1.919.276
TOTALE MAGGIORI RISORSE (A)	2.014.582	2.073.009	2.241.191
B - ONERI			
B1. MINORI ENTRATE FINALI			
ARTICOLATO:			

PROSPETTO ALLEGATO
(Articolo 76, legge finanziaria 2013)

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015			
(Importi in migliaia di euro)			
OGGETTO	2013	2014	2015
TOTALE B1	0	0	0
B2.MAGGIORI SPESE FINALI			
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	100.273	209.954	378.547
Tab. B - Fondo globale in conto Capitale (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	-	-	-
Tab.C - Rifinanziamento leggi di spesa	-	-	-
Tab. E - Rimodulazione spese pluriennali (maggiori oneri)	-	-	-
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti	-	-	186.920
Tab. I - Oneri discendenti dall'applicazione della legge regionale 32/2000	-	-	-
Tab. L - Nuovi limiti di impegno	-	9.500	9.500
ARTICOLATO:			
Art. 2, comma 2 - Risultato della gestione finanziaria dell'anno 2012	313.000	343.500	343.500
Art. 6, comma 1 - Accantonamenti Tributarî - Ex Art. 16 comma 3, D.L. 95/2012 (copertura FSC) -	513.180	139.530	
Art. 6, comma 2 - Accantonamenti Tributarî - Ex Art. 28, comma 3, D.L. 201/2011 ed Ex Art. 16 comma 3, D.L. 95/2012	306.134	679.784	819.314
Art. 7, comma 2 - Fondo Salvaguardia Equilibri di Bilancio	110.000	-	-
Art. 8, comma 2 - Finanziamento spesa sanitaria - Disavanzi di Gestione <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	-	319.915	319.915
Art. 15 - Fondo EE.LL. <i>Comma 4 lett. m) n) - Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	265.266	88.750	-
Art. 15 - Enti locali - Spese di Investimento	180.000		
Art. 15, comma 5 - Comunità alloggio disabili psichici	10.000	-	-
Art. 17 - Contributo ai consorzi di Comuni che si occupano dei beni confiscati alla criminalità organizzata	280	-	-
Art. 25, comma 8 - Forestazione -	172.400	-	-
Art. 35 - Ufficio Speciale Coordinamento Sistemi Informativi -	40	60	60
Art. 36 - Proroghe contratti di personale a tempo determinato	6.915	-	-
Art. 37, comma 1 - Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili	10.597	-	-
Art. 37, comma 2 - Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili	500		
Art. 37, comma 3 - Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili	24.747		
Art.37, comma 4 - Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili	1.600	-	-
Art. 39 - Meccanizzazione agricola ESA	5.400	-	-
Art. 40, comma 1-3 - Consorzi di bonifica	7.200	-	-
Art. 40, comma 2-4 - Consorzi di bonifica <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	2.800		
Art. 42 - Personale Ente Acquedotti Siciliano	12.354	-	-
Art. 43 - Emergenza Palermo	4.000	-	-
Art. 44, comma 2 - Personale comandato - Economia	-	412	412
Art. 44, comma 4 - Personale comandato - Sanità	1.275	2.250	2.250
Art. 44, comma 6 - Personale comandato - Acque e Rifiuti	85	120	120
Art. 45 - Gestione stralcio aziende sanitarie	5.000	5.000	5.000
Art. 46, comma 1 - Dissalatori	-	31.162	31.162
Art. 46, comma 2 - Dissalatori - Servizio di dissalazione isole minori - nuove gare - Dal 2014 tab L	5.000	-	-
Art. 50 - Informatica	1.000	25.000	25.000
Art. 51 - Trasporto isole minori	24.588	36.000	36.000
Art. 52 - Definizione accordo transattivo - Dip. Acque e Rifiuti	2.862	-	-
Art. 53, commi 1 e 2 - Istituzione fondi per eventi calamitosi - Eruzione Etna	1.000	-	-
Art. 53, commi 4 e 5 - Istituzione fondi per eventi calamitosi - Fondo per fronteggiare i danni per l'inquinamento - Discarica Bellolampo	300		
Art. 53, commi 6-7-8 - Territori messinesi colpiti da eventi atmosferici	1.000		
Art. 54 - Interventi per il miglioramento della zootecnia - Associazione allevatori	2.000	2.000	2.000

PROSPETTO ALLEGATO

(Articolo 76, legge finanziaria 2013)

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015 (Importi in migliaia di euro)			
OGGETTO	2013	2014	2015
Art. 55 - Norme per la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa	2.000	-	-
Art. 58 - Fondo Microcredito per le microimprese	1.500	-	-
Art. 59 - Accelerazione procedimenti di liquidazione di ESPI ed EMS	21.000	-	-
Art. 61 - Moratoria dei debiti fiscali delle piccole e medie imprese Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione	10.000	-	-
Art. 71, comma 1 - Abrogazione e modifiche di norme - Oneri accessori siti presidenziali	65	65	65
Art. 72, comma 1 - Rifinanziamento leggi di spesa - capp. INTERVENTI Capp. 320013-320014-320015 - Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione	207.438	53.604	47.588
Art. 73, comma 1-3-4 - Rifinanziamento leggi di spesa - Finanziamenti di interventi diversi - Dip. Acque e Rifiuti	1.865	381	381
Art. 73, comma 2 - Rifinanziamento leggi di spesa - Finanziamenti di interventi diversi - Dip. Beni Culturali	78	16	16
Art.73, comma 5 - Rifinanziamento leggi di spesa - Finanziamenti di interventi diversi - Dip. Infrastrutture	5	-	-
Art. 73, comma 6 - Rifinanziamento leggi di spesa - Interventi di competenza in materia di pubblica istruzione	903	183	183
Art. 73, comma 7 - Rifinanziamento leggi di spesa - Interventi di competenza del dipartimento Azienda Foreste	158	31	31
Art.73, comma 8 - CERISDI	400		
Art. 74 , comma 2 - Contributi ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi - Acc. 1005 Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione	24.000	-	-
Maggiori Oneri Ricorso al Mercato - Quota Interessi 214903	-	-	-
FONDI DI RISERVA E REGOLAZIONI CONTABILI	-	-	-
TOTALE B2	2.360.208	1.947.217	2.207.964
TOTALE MAGGIORI ONERI (B)	2.360.208	1.947.217	2.207.964
SALDO NETTO DA COPRIRE (-) O DA IMPIEGARE (C) = (A -B)	-345.626	125.792	33.227
RISULTATI DIFFERENZIALI			
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE RISULTANTE DAL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE (D)	232.058	159.739	238.644
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE (+) A SEGUITO DELLA MANOVRA FINANZIARIA (E) = (C + D)	-113.568	285.531	271.871
RIMBORSO PRESTITI (F) compresi: - L..F. 11/2010, art.1, comma 3 - L..F. 7/2011, art. 1, art. 11, comma 3 e art. 12, comma 2 - L..F. 26/2012 - L.R. 32/2012 - L.R. 33/2012 Rimborso quota capitale - capitolo 900002 Rimodulazione rimborso anticipazio	-259.432	-285.531	-271.871
RICORSO AL MERCATO A SEGUITO DELLA MANOVRA FINANZIARIA (H) = (E + F)	-373.000	0	0
RICORSO AL MERCATO AUTORIZZATO L..R. 26/2012, art. 1 - L..R. 32/2012 - Cap. 6002 (L)	72.408	71.980	0
L.F. 9/2013 art. 1, comma 3	-72.408	-71.980	0
NUOVO RICORSO AL MERCATO - L..F. 9/2013, art. 2, comma 4	313.000		
NUOVO RICORSO AL MERCATO - L..F. 9/2013, art. 2, comma 5	60.000	0	0
DIFFERENZA (N) = (H-L)	0	0	0

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria." così dispone:

«Legge finanziaria. – 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dall'1 gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;

b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;

c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;

d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;

g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

h) lettera abrogata;

i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;

l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.

2-bis. La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le risorse aggiuntive nazionali di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie.

3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.

4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.»

Nota all'art. 2, comma 3:

L'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana." così dispone:

«Assesamento di bilancio. – 1. Entro il giorno 15 del mese di luglio di ogni anno il Governo della Regione presenta all'Assemblea

regionale siciliana, che lo approva entro il mese successivo, un disegno di legge per l'assesamento del bilancio annuale di previsione sulla scorta delle risultanze del rendiconto generale consuntivo dell'esercizio precedente presentato alla Corte dei conti.»

Nota all'art. 2, comma 4:

Il comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)." così dispone:

«Art. 3 - Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici. – 18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuari dai rispettivi ordinamenti;

g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.»

Nota all'art. 2, comma 4, lett. a):

L'articolo 1 della legge regionale 1 giugno 2012, n. 32, recante "Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie." così dispone:

«Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie. – 1. Il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con il comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, analiticamente descritti nell'"Allegato 1", per un ammontare complessivo pari a 557.400 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012, a 451.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2013 ed a 210.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014.»

Nota all'art. 2, comma 4, lett. b):

Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 1 giugno 2012, n. 33, recante "Disposizioni in materia di entrate e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Interventi riguardanti il settore della forestazione. Finanziamento leggi di spesa." così rispettivamente dispongono:

«Art. 2 - Disposizioni finanziarie riguardanti gli enti locali. – 1. L'autorizzazione di spesa relativa alla quota delle assegnazioni, per l'anno 2012, di parte corrente, in favore degli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 da erogare nell'esercizio finanziario 2012, è ridotta di 35.000 migliaia di euro per i comuni e di 5.000 migliaia di euro per le province.

2. In favore degli enti locali è assegnata per l'anno 2012 un'ulteriore somma pari a 70.000 migliaia di euro per i comuni ed a 10.000 migliaia di euro per le province da destinare ad investimenti coerenti con il comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per il finanziamento della maggiore spesa di cui al comma 2, il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare nell'anno 2012 ulteriori operazioni finanziarie per un importo complessivo di 80.000 migliaia di euro.

4. I maggiori oneri derivanti dalle operazioni finanziarie previste dal comma 3 sono quantificati per l'anno 2012 in 5.377 migliaia di euro e a decorrere dall'anno 2013 in 10.754 migliaia di euro.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si fa fronte: per l'anno 2012 quanto a 2.400 migliaia di euro a valere sull'UPB 4.2.1.4.1 e quanto a 2.977 migliaia di euro a valere sull'UPB 4.2.3.9.1; per l'anno 2013 quanto a 4.529 migliaia di euro a valere sull'UPB 4.2.1.4.1 e quanto a 6.225 migliaia di euro mediante riduzione dell'UPB 4.2.1.4.1; per l'anno 2014 quanto a 4.150 migliaia di euro a valere sull'UPB 4.2.1.4.1 e quanto a 6.604 migliaia di euro a valere sull'UPB 4.2.3.9.1.».

«Art. 3 - *Interventi nel settore della forestazione.* - 1. Per l'attuazione di progetti, coerenti con il comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzati alla costruzione e manutenzione straordinaria di opere ed impianti del demanio e del patrimonio pubblico forestale nonché per la ricostituzione ed il recupero del patrimonio pubblico boschivo, compreso l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature tecnico scientifiche per la prevenzione degli incendi, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa complessiva di 60.000 migliaia di euro.

La spesa autorizzata dal presente comma è destinata quanto a 30.000 migliaia di euro per l'espletamento delle funzioni di competenza del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e quanto a 30.000 migliaia di euro per l'espletamento delle funzioni di competenza del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana.

2. Per il finanziamento della maggiore spesa di cui al comma 1 il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare nell'anno 2012 ulteriori operazioni finanziarie per un importo complessivo di 60.000 migliaia di euro.

3. I maggiori oneri derivanti dalle operazioni finanziarie previste dal comma 2 sono quantificati per l'anno 2012 in 4.033 migliaia di euro e a decorrere dall'anno 2013 in 8.066 migliaia di euro.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si fa fronte:

a) per l'anno 2012 quanto a 1.800 migliaia di euro a valere sull'UPB 4.2.1.4.1 e quanto a 2.233 migliaia di euro mediante riduzione dell'UPB 4.2.1.4.1;

b) per l'anno 2013 quanto a 3.397 migliaia di euro a valere sull'UPB 4.2.1.4.1 e quanto a 4.669 migliaia di euro mediante riduzione dell'UPB 4.2.1.4.1;

c) per l'anno 2014 quanto a 3.113 migliaia di euro a valere sull'UPB 4.2.1.4.1 e quanto a 4.953 migliaia di euro mediante riduzione dell'UPB 4.2.1.4.1.

5. Per gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio boschivo e per la prevenzione e gli interventi di controllo degli incendi boschivi e per interventi di tipo conservativo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, la spesa complessiva di 33.770 migliaia di euro, di cui 16.885 migliaia di euro per l'espletamento delle funzioni di competenza del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e 16.885 migliaia di euro per l'espletamento delle funzioni di competenza del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana.

6. Agli oneri discendenti dal comma 5, quantificati complessivamente in 33.770 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2012 mediante corrispondente utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, come disposta dal comma 1 dell'articolo 2 della presente legge.».

Nota all'art. 3, comma 1:

L'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)." così dispone:

«Finanza degli enti territoriali. - 1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unifi-

cata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.

2. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

2-bis. A partire dall'1 gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio.

2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al D.M. 5 luglio 1996, n. 420 del Ministro del tesoro.

4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Note all'art. 4, comma 7:

— Gli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica." così rispettivamente dispongono:

«Art. 26 - *Fondo di riserva per le spese obbligatorie.* In vigore dall'1 gennaio 2010. - 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.».

«Art. 27 - *Fondi speciali per la reinscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale.* In vigore dall'1 gennaio 2010. - 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.».

— L'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie." così dispone:

«Nuove competenze delle Ragionerie centrali. - 1. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione dei procedimenti ammi-

nistrativi, a decorrere dall'1 ottobre 1997 la predisposizione dei provvedimenti di variazione al bilancio per la reinscrizione dei residui passivi perenti e dei nullaosta al pagamento dei residui medesimi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256 viene attribuita in aggiunta alle competenze ed alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore alle singole Ragionerie centrali presso gli assessorati regionali.

2. I provvedimenti di variazione al bilancio ed i nullaosta di cui al comma 1 possono essere a firma di un delegato dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.».

Nota all'art. 6, comma 1:

— Il comma 8 dell'articolo 11 del decreto legge 8 aprile 2013, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali." così dispone:

«Art. 11 - Misure per l'equilibrio finanziario della Regione siciliana, della Regione Piemonte, nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

In vigore dal 9 aprile 2013

8. Al fine di garantire una sufficiente liquidità per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "compartecipazione ai tributi erariali" sono inserite le seguenti parole: "o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue, con priorità al finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.».

— Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario." così dispone:

«Art. 16 - Riduzione della spesa degli enti territoriali.

In vigore dal 9 aprile 2013

3. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti dalle predette procedure. In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue, con priorità al finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.».

Nota all'art. 7, comma 1:

Il decreto assessoriale n. 1977 del 28 settembre 2007, recante "Determinazione delle tariffe massime applicabili nel territorio della Regione siciliana per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a far data dall'1 ottobre 2007." è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 9 novembre 2007, n. 53 S.O.

Nota all'art. 7, comma 2:

L'articolo 6 della legge regionale 1 giugno 2012, n. 33, recante "Disposizioni in materia di entrate e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Interventi riguardanti il settore della forestazione. Finanziamento leggi di spesa." così dispone:

«Fondo per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio. - 1. Le disponibilità finanziarie, pari a complessivi euro 23.012.150,07, rinvenienti nelle sotto elencate Unità previsionali di base del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012, confluiscono in un apposito fondo non utilizzabile destinato alla salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio:

a) UPB 4.2.1.5.3	per euro	18.523.068,00
b) UPB 2.2.1.3.7	per euro	919.420,78
c) UPB 9.2.1.3.5	per euro	2.169.911,29
d) UPB 10.3.1.3.2	per euro	99.750,00
e) UPB 5.2.2.6.6	per euro	800.000,00
f) UPB 6.2.1.3.1	per euro	500.000,00 ».

Nota all'art. 9, comma 3:

Il previgente articolo 5 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 28, recante "Nuove norme sulla destinazione delle aree di impianto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione siciliana." così disponeva:

«Prezzo di cessione delle aree. - 1. Il prezzo di cessione unitario al metro quadrato è determinato nella misura di lire 5.000 nei capoluoghi di provincia, lire 4.000 nei comuni oltre i ventimila abitanti e lire 3.000 nei rimanenti comuni. Tale prezzo di cessione è aggiornato, di anno in anno, in misura pari al 75 per cento dell'indice ISTAT di variazione del costo della vita.».

Nota all'art. 10, comma 1:

L'art. 19 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003" così dispone:

«Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 marzo 1963, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di favorire il rapido trasferimento degli alloggi, gli enti gestori, previa richiesta motivata e specifica, sono autorizzati dalla Presidenza della Regione alla esecuzione dei frazionamenti e agli accatastamenti degli immobili anche tramite tecnici liberi professionisti appositamente incaricati previ accordi con i rispettivi ordini professionali. Detti interventi sono consentiti solo ove gli immobili risultino completati anche nei prospetti.

2. Le spese per i frazionamenti sono poste a carico dei cessionari in sede di stipula degli atti di cessione degli immobili.

3. Gli alloggi popolari di proprietà o facenti parte del patrimonio della Regione o gestiti dalla stessa o costruiti con il concorso o con il contributo della Regione, sono ceduti agli assegnatari, ovvero agli aventi diritto o ai soggetti che hanno presentato o presentano istanza di riscatto. La determinazione del prezzo di cessione degli immobili di cui al presente articolo è fatta con espresso riferimento all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 (38).

4. È abrogato il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, nonché l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

5. Al fine di favorire la riqualificazione urbana attraverso l'inserimento di attività commerciali o artigianali, nei fabbricati realizzati con programmi di edilizia sovvenzionata ovvero convenzionata- agevolata è consentito il cambio di destinazione d'uso delle pertinenze degli alloggi realizzate alla data del 30 giugno 2002, fatta eccezione delle pertinenze assoggettate a vincolo permanente ai sensi dell'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

6. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

7. È consentito il riscatto degli alloggi popolari da parte degli inquilini che abbiano maturato dieci anni di locazione, a prescindere dai piani di vendita, dietro presentazione di domanda, sempreché gli stessi abbiano corrisposto i canoni e gli oneri accessori.

8. Il disposto di cui all'articolo 16 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni si applica agli alloggi acquistati in attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recepita, modificata ed integrata dalla legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e dalla legge regionale 21 aprile 1995, n. 37.

9. Gli alloggi acquistati ai sensi integrati dalla legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni possono essere alienati trascorso il periodo di cinque anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto, purché sia stato interamente pagato il prezzo di riscatto.

10. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, come modificato ed integrato dall'articolo 16 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, la parola "venti" è sostituita dalla parola "dieci".».

Nota all'art. 10, comma 2:

La legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, recante "Provvedimenti urgenti nel settore dell'edilizia. Interventi per gli immobili di Siracusa-Ortigia. Provvedimenti per l'approvvigionamento idrico", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 16 agosto 2002, n. 38.

Nota all'art. 11, comma 1:

L'articolo 19 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Aggiornamento rendite patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio.* – 1. Il canone superficario di cui all'articolo 13 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato in lire 7.600 per ogni ettaro e frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso.

2. Il canone superficario di cui all'articolo 33 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato in lire 19.200 per ogni ettaro e frazione di ettaro della superficie compresa nell'area della concessione.

3. I canoni di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutati, rispetto al 31 dicembre 1999, ogni biennio con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, in base all'indice di svalutazione della lira (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

4. Il pagamento del canone superficario deve essere effettuato in forma anticipata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

5. Il canone annuo sostitutivo della partecipazione ai profitti d'impresa di cui all'articolo 25, lettera g), della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato nei seguenti importi e secondo le seguenti modalità:

a) per la concessione di acque minerali:

1) produzione annua fino a 5.000.000 di litri, canone annuo anticipato fisso pari a lire 10 milioni;

2) produzione superiore a 5.000.000 di litri e fino a 35.000.000 di litri, lire 2,00 per ogni litro d'acqua;

3) produzione eccedente i 35.000.000 di litri, lire 0,025 per ogni litro d'acqua;

b) per la concessione di acque termali il canone risulta determinato applicando l'aliquota del 5 per cento sul fatturato annuo delle aziende termali; entro il 31 gennaio di ogni anno le aziende termali devono corrispondere il saldo dell'anno precedente e un acconto per l'anno in corso pari al 50 per cento di quanto versato complessivamente nell'anno precedente;

c) in caso di mancato esercizio delle attività a seguito della concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della quota canone per il limite di produzione inferiore;

d) con decreto dell'Assessore regionale per l'industria viene disposta, sentito il Consiglio regionale delle miniere, la revisione dei suindicati parametri e valori. Per le produzioni di acque minerali superiori a 5.000.000 di litri e per quelle di acque termali superiori a 10.000.000 di litri, conseguite nell'anno, il relativo corrispettivo è versato dal concessionario sull'apposito capitolo di bilancio della Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

e) con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, sono approvate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma. I canoni relativi ai titoli minerari vigenti sono adeguati secondo le precedenti disposizioni con decorrenza dall'esercizio finanziario in corso.

6. I fitti e gli altri redditi di beni immobili patrimoniali, i canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni attive, i diritti erariali, i proventi delle concessioni di acque pubbliche e di spiagge e pertinenze lacuali, i proventi delle concessioni di beni del demanio marittimo e tutti gli altri proventi comunque denominati derivanti dalla concessione o comunque dall'uso di beni patrimoniali e demaniali della Regione, sono rivalutati alla data del 31 dicembre 1998 in base all'indice di svalutazione della lira (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) corrispondente all'anno in cui sono stati istituiti o revisionati i proventi medesimi. Gli importi così rivalutati non possono comunque essere inferiori a quelli determinati, per le varie fattispecie, secondo criteri e modalità stabiliti da leggi e altri provvedimenti dello Stato. Gli importi rivalutati sono stabiliti con decreti del Presidente della Regione su proposta dei competenti Assessori da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e alle aziende regionali; i relativi provvedimenti di rivalutazione sono adottati dai rispettivi organi di amministrazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6 bis. Al rilascio delle concessioni di attraversamento ed occupazione del demanio idrico per qualsiasi uso, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, provvedono gli uffici del Genio civile competenti per territorio, fatti salvi i pareri di rito previsti dal Testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni.».

Note all'art. 15, comma 1:

La legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 maggio 2009, n. 103.

— Il comma 10 dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" così dispone:

«Art. 4 - *Fiscalità locale.*

In vigore dal 29 aprile 2012

10. A decorrere dall'1 aprile 2012, al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è abrogato. Il minor gettito per gli enti locali derivante dall'attuazione del presente comma, pari a complessivi 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, è reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica disposto dal comma 11.».

Nota all'art. 15, comma 2:

La legge 27 dicembre 1977, n. 984, recante "Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 gennaio 1978, n. 8.

Nota all'art. 15, comma 4, lett. a):

Il comma 1-bis dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002" così dispone:

«Art. 76 - *Assegnazioni agli enti locali.* – 1-bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 6.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare di cui 1.175 migliaia di euro da destinare al comune di Lampedusa per i maggiori costi sostenuti nell'esercizio finanziario 2006.».

Nota all'art. 15, comma 4, lett. b):

Il comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000" così disponeva:

«Art. 13 - *Interventi a sostegno delle autonomie locali.* - 7. Una ulteriore quota del fondo, pari al costo del trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali per essere assegnata ai comuni interessati, che documentano la spesa sostenuta nell'anno precedente, in rapporto al costo per il trasporto con il servizio pubblico di linea e per l'effettiva frequenza.».

Nota all'art. 15, comma 4, lett. c) e lett. l):

L'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009" così dispone:

«Assegnazioni agli enti locali per il triennio 2009-2011. - 1. Nelle more della definizione dei criteri di riparto della compartecipazione dei singoli comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, prevista dall'articolo 7 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, per il triennio 2009-2011, le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da iscrivere in una o più soluzioni, e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, a spese di investimento, per una quota non inferiore al 10 per cento, con obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggiore misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.

2. Per il triennio 2009-2011 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

3. Per il triennio 2009-2011 un'ulteriore quota del fondo di cui al comma 1 rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, per essere assegnato ai comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti per il rimborso dell'80 per cento delle spese sostenute e documentate nell'anno precedente per la gestione degli asili nido.

4. Per il triennio 2009-2011 una ulteriore quota del fondo di cui al comma 1 rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per rimborsare ai comuni l'80 per cento delle spese documentate da provvedimento giurisdizionale e dall'attestazione di ingresso in un istituto di accoglienza per ricovero di minori disposto dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404.

5. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

6. L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quelle destinate a specifiche finalità in base alla legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall'articolo 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

7. Per il triennio 2009-2011, le assegnazioni annuali in favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, determinate con il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, sono ridotte del 12 per cento.

8. Le assegnazioni annuali di cui al comma 7 sono destinate a spese d'investimento per una quota pari ad almeno il 10 per cento, con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o della maggior misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.

9. La ripartizione delle risorse di cui al comma 7 è effettuata, secondo le modalità previste dall'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Per la riparazione e il ristoro dei danni subiti da soggetti pubblici o privati nonché per la copertura finanziaria degli interventi sostenuti dai comuni per fronteggiare situazioni di emergenza, conseguenti ad eventi meteorici avversi verificati nei mesi di novembre e dicembre dell'anno 2008 e di gennaio e febbraio dell'anno 2009 compresi quelli di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri (OPCM) 16 gennaio 2009, n. 3734 e successive modifiche e inte-

grazioni, accertati e quantificati dal Dipartimento regionale della protezione civile, con priorità per gli interventi già effettuati, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro a valere sui fondi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Entro la terza rata trimestrale in favore degli enti locali, per le assegnazioni previste dal presente articolo, i medesimi enti certificano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1/2008 e successive modifiche ed integrazioni. L'inadempimento degli obblighi suddetti comporta una riduzione della quarta rata trimestrale in misura determinata dalla Conferenza Regione-Autonomie locali.

12. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni di bilancio.».

Nota all'art. 15, comma 4, lett. d):

L'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, recante "Norme in materia di polizia municipale" così dispone:

«Fondo per il miglioramento dei servizi. - 1. Al fine di consentire il miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale e di promuovere la crescita professionale degli addetti è istituito nel bilancio della Regione un fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale

2. La Regione è autorizzata a concedere un contributo, determinato sulla base del corrispondente onere finanziario, ai comuni che abbiano deliberato ai sensi del comma 1 un piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi ed abbiano contestualmente revisto l'erogazione, a favore degli addetti di polizia municipale che partecipino alla realizzazione del piano e svolgano le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, di un'indennità pari alla parte eccedente gli importi previsti da decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi all'indennità di cui all'articolo 10 della citata legge n. 65 del 1986.

3. È escluso dalla partecipazione al piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi il personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.».

Nota all'art. 15, comma 4, lett. e):

L'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" così dispone:

«Unione di comuni. In vigore dal 20 ottobre 2012. - 1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.

4. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure

di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.»

Nota all'art. 15, comma 4, lett. f):

I commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008" così rispettivamente dispongono:

«Art. 6 - *Assegnazioni in favore delle autonomie locali.* - 7. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, con proprio decreto da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, determina le modalità di funzionamento ed i componenti della segreteria di cui all'articolo 43, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall'articolo 100 della legge regionale n. 2/2002, scelti fra il personale in quiescenza o in servizio dell'Amministrazione regionale.

8. Agli oneri di cui al comma 7 e a quelli necessari per il funzionamento della Conferenza Regione-Autonomie locali si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 183303 relativo alle assegnazioni in favore degli enti locali di cui all'articolo 76 della legge regionale n. 2/2002.»

Nota all'art. 15, comma 4, lett. g):

Il comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie" così dispone:

«Art. 21 - *Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali.* - 8. Al fine di favorire e coordinare il processo di decentramento delle funzioni amministrative nei confronti degli enti locali, incentivare la loro cooperazione ed azione comune, nonché a sostegno dell'esigenza di offrire agli amministratori di detti enti strumenti moderni ed efficaci per svolgere meglio la loro azione di governo dei bisogni delle comunità, la Regione siciliana eroga forme di incentivazione e contributi alle associazioni di enti locali e loro amministratori, che operano in detto settore da almeno venti anni con attività e con una pluralità di iniziative svolte con cadenza almeno annuale e certificata da organismi pubblici regionali e con una presenza negli organi consultivi della Regione assegnata in base a disposizioni legislative. I contributi alle associazioni di cui al presente comma sono concessi annualmente per le seguenti finalità:

a) favorire l'incontro di documentate esperienze di pratiche di buon governo con esito positivo conseguite da enti locali nazionali ed europei in materia di realizzazione di processi di sviluppo delle comunità e di servizi pubblici vari;

b) promuovere la cooperazione e le forme associative fra enti locali, sviluppando il coordinamento di iniziative comuni fra gli amministratori degli enti locali siciliani ed operando anche, su loro richiesta, sia per garantire ogni necessario supporto nella amministrazione dell'ente, sia per la risoluzione conciliativa di eventuali contrasti e difformità operative esistenti fra amministrazioni;

c) realizzare una costante e continua attività formativa e di consulenza in favore degli amministratori locali al fine di agevolare la cognizione dei processi riformatori in atto, nell'ambito del ruolo loro assegnato dal principio della separazione dei poteri.

Con decreto del Presidente della Regione sono stabiliti i criteri di riparto dei contributi annuali ed è regolamentato il rapporto tra le associazioni predette e la Regione per la individuazione dei progetti, degli incentivi, delle modalità di attuazione delle azioni e del riscontro dei risultati. Per le finalità della presente disposizione, per l'eser-

cizio finanziario 2005, è autorizzata a valere sull'integrazione in favore degli enti locali prevista dall'articolo 5 della presente legge, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183303).».

Nota all'art. 15, comma 4, lett. h):

L'articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1, recante "Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2013. Disposizioni diverse in materia di personale" così dispone:

«*Interventi in favore dei comuni che abbiano attivato la procedura di predissesto ai sensi del decreto legge n. 174/2012.* - 1. Per l'anno 2012 è istituito presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale delle autonomie locali - un Fondo di rotazione di intervento straordinario per i comuni che abbiano attivato le procedure di predissesto ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1 i comuni soggetti al patto di stabilità interno che abbiano già ottenuto l'approvazione del piano di rientro previsto dalla vigente normativa e che presentino perduranti situazioni di squilibrio finanziario.

3. Ai fini del comma 2 sono considerati comuni con perdurante situazione di squilibrio finanziario, quelli che hanno violato il patto di stabilità interno nel biennio precedente all'anno in cui viene fatta la richiesta di accesso al Fondo.

4. In caso di richieste eccedenti la dotazione del Fondo, lo stesso è ripartito tra le amministrazioni richiedenti in proporzione all'incidenza relativa della richiesta inoltrata rispetto al totale delle richieste approvate.

5. I comuni beneficiari restituiscono le somme ottenute nel quinquennio successivo con rate annuali costanti e senza interessi. Ciascun comune può accedere al Fondo una sola volta e può formulare richiesta di importo non superiore all'80 per cento di quanto riconosciuto ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. In caso di mancata o parziale restituzione delle somme previste dal piano di ammortamento, la Regione è autorizzata a recuperare gli importi dovuti attraverso riduzioni di ammontare corrispondente delle somme a qualsiasi titolo dovute al comune inadempiente.

6. La dotazione del Fondo è fissata in 40.000 migliaia di euro per l'anno 2012 cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7.

7. Il Dipartimento competente è autorizzato ad adottare i provvedimenti di impegno derivanti dall'attuazione del presente articolo entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Nello stato di previsione del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella "A" derivanti dall'attuazione del presente articolo.

9. Le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai comuni che hanno già dichiarato il dissesto negli ultimi due esercizi finanziari nel rispetto della normativa vigente.»

Nota all'art. 15, comma 4, lettera i):

L'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009" così dispone:

«*Risanamento e recupero del centro storico di Ragusa Ibla.* - 1. Per il triennio 2009-2011 continua ad applicarsi, aumentata fino a 5.000 migliaia di euro per ciascuno dei tre anni, la disposizione di cui all'articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.»

Nota all'art. 15, comma 5):

L'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione" così dispone:

«*Sostegno alle autonomie locali.* - 1. Nelle more dell'attuazione del complessivo riordino del sistema delle autonomie locali e del relativo finanziamento e fino all'entrata in vigore delle norme regionali previste dall'articolo 3, comma 158, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque per l'esercizio finanziario 1997, al fine di garantire alle province e ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo delle attività delle autonomie locali, l'Assessore regionale per gli enti locali assegna ai comuni e alle Province regio-

nali, con propri decreti, una quota non inferiore al 13 per cento delle entrate tributarie accertate nel penultimo anno precedente quello di competenza, come risultano determinate con il relativo rendiconto generale consuntivo.

2. Con legge di bilancio la quota di cui al comma 1 è ripartita tra i comuni e le Province regionali.

3. La assegnazione dei fondi anzidetti è effettuata dall'Assessore regionale per gli enti locali alle Province regionali, per il 45 per cento sulla base della popolazione, quale risulta dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello dell'ultima ripartizione, e per il 55 per cento in base alla superficie territoriale, e ai comuni sulla base dei criteri generali della ripartizione del fondo per servizi previsto ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 effettuata nell'anno precedente.

4. Nell'ambito dell'ammontare complessivo del fondo da assegnare ai comuni, una quota di lire 261.000 milioni è destinata allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali, con priorità per quelli attualmente previsti dalle leggi di settore, e viene ripartita con le modalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7.

5. Con legge di bilancio la quota parte di cui al comma 4, pari a lire 246.000 milioni, è ripartita fra i comuni e le Province regionali; la rimanente parte, pari a lire 15.000 milioni resta nella disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa. Qualora a fine anno dei 15.000 milioni residuano somme non impegnate, le medesime sono ripartite con gli stessi criteri con cui viene ripartita la somma di lire 246.000 milioni.

6. Per l'esercizio finanziario 1997 nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale degli enti locali è istituito altresì un fondo da ripartire tra i comuni e le Province regionali, per la corresponsione del trattamento economico del personale già assunto, purché il relativo onere per l'esercizio finanziario 1997 non superi la somma di lire 15.500 milioni (capitolo 18714), ai sensi delle disposizioni legislative regionali concernenti l'occupazione giovanile, nonché ai sensi della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21, della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, della legge regionale 15 aprile 1993, n. 14, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, della legge regionale 15 marzo 1994, n. 6, della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 7, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7 e loro successive modifiche ed integrazioni. Per l'esercizio finanziario 1997 l'ammontare del fondo è determinato con legge di bilancio, e comunque in misura non inferiore al totale degli stanziamenti di bilancio dell'esercizio finanziario 1996 corrispondenti alle leggi indicate nel presente comma.

6-bis. Nelle finalità del fondo di cui al comma 6, ai sensi del comma 170 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve ritenersi incluso il personale per il quale è stata presentata richiesta di finanziamento entro il 31 dicembre 1996 in forza di concorsi già espletati, le cui graduatorie siano state approvate nel termine previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. La conseguente autorizzazione e la relativa copertura finanziaria della spesa sono assicurate con apposito provvedimento da rilasciarsi da parte dell'Assessore per gli enti locali, sempreché venga accertato che, alla data di acquisizione dell'istanza da parte dell'Assessorato degli enti locali, sussisteva il rispetto delle disposizioni legislative statali vigenti a quel momento nelle materie previste dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 7.

7. L'Assessore regionale per gli enti locali ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 6 con propri decreti in proporzione alla consistenza del personale in servizio presso le Province regionali e i comuni. Per i predetti enti sussiste l'obbligo di procedere al progressivo riassorbimento nell'anno medesimo a carico dei propri bilanci ogni qual volta si rendano comunque vacanti posti in organico per qualifiche e profili professionali corrispondenti.

7-bis. Qualora il personale di cui al comma 6 venga collocato nell'organico dell'ente locale, in una qualifica o in profilo professionale diverso, l'onere relativo al trattamento economico resta a carico del fondo.

8. Per l'esercizio finanziario 1997 i fondi destinati alle Province regionali sono comprensivi della quota di lire 4.253 milioni, corri-

spondenti all'aliquota del 10 per cento del gettito presunto per tributi speciali per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

9. Le disponibilità dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni confluiscono al fondo di cui al comma 1.

10. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 sono soppresse le disposizioni di legge che autorizzano gli interventi finanziari di cui alla tabella allegata alla presente legge. Con la medesima decorrenza gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio della Regione elencati nella predetta Tabella sono soppressi.

11. Al fine di concorrere agli investimenti dei comuni e delle Province in opere pubbliche, la Regione contribuisce con interventi sulle quote interessi e capitale all'ammortamento di mutui contratti dai comuni e dalle Province nell'anno 1997 per investimenti in opere pubbliche. Per tale finalità è autorizzato il limite di impegno decennale il cui ammontare sarà determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in sede di approvazione della legge di bilancio.

12. I predetti mutui avranno una durata non superiore a 10 anni e sono regolati dalle disposizioni statali vigenti in materia per gli enti locali.

13. I contributi di cui al comma 11 sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, conformemente ai criteri previamente stabiliti dalla Giunta regionale anche in base agli indici demografici, territoriali e del reddito medio pro-capite di ciascun comune, relativi all'anno 1995, come desunti dalle statistiche ufficiali.

14. Le somme di cui alle leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1, 6 marzo 1986, n. 9 e 9 maggio 1986, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, trasferite dalla Regione agli enti locali negli anni 1996 e precedenti non ancora impegnate e che possono essere utilizzate in forza di disposizioni di legge per l'esercizio 1997, saranno riprogrammate dagli stessi con le modalità di cui al presente articolo.

15. Restano salve le assegnazioni in esecuzione dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni nella misura determinata per l'anno 1996.

16. Tali assegnazioni affluiranno in un unico capitolo di entrata del bilancio del comune. La misura della ripartizione tra gli interventi previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, viene stabilita dal comune in sede di predisposizione del programma di spesa.

17. Le assegnazioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere riprogrammate con le modalità previste dai precedenti commi.»

Nota all'art. 15, comma 7:

L'articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2005-2007.
- 1. Le disposizioni previste dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e dall'articolo 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni si applicano per il triennio 2005-2007.

2. L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione delle somme assegnate ai comuni di cui al comma 1, al netto delle quote destinate a spese di investimento e delle quote destinate a specifiche finalità in base a legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall'articolo 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

3. Per l'esercizio finanziario 2005, a valere sulle risorse di cui al comma 1, la quota di 23.070 migliaia di euro è assegnata al comune di Palermo per le finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per le spese relative al completamento del progetto entro il 31 marzo 2005 o successivamente, ivi comprese quelle sostenute nell'anno 2004.

4. Per il triennio 2005-2007 continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Per il triennio 2005-2007 si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

6. *Abrogato.*

7. Al comma 5 dell'articolo 64 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, le parole da

“somme” a “marzo 2002, n. 2,” sono sostituite con le parole “entrate accertate dalle stesse nel secondo esercizio antecedente quello di riferimento a titolo di imposta sulle assicurazioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. Sulla base dei dati comunicati da ciascuna provincia regionale al dipartimento regionale delle finanze e del credito, in base alle risultanze dei rendiconti entro il 31 gennaio di ciascun anno, l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.”.

8. Dopo il comma 7 dell’articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

“7-bis. Qualora il personale di cui al comma 6 venga collocato nell’organico dell’ente locale, in una qualifica o in profilo professionale diverso, l’onere relativo al trattamento economico resta a carico del fondo.”.

Note all’art. 15, comma 8:

— L’articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali. – 1. Gli operatori economici che nell’ambito dei Patti territoriali per l’occupazione (P.T.O.), approvati dalla Commissione europea con decisione 29 dicembre 1998 (Piano operativo multiregionale) e dal Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica con D.M. 20 gennaio 1999, hanno realizzato le opere ad iniziativa privata previste nei sopra richiamati P.T.O. in parte o interamente su aree di proprietà di enti locali (comuni e province) che le hanno concesse a vario titolo, possono richiedere ai su citati enti la vendita delle aree suddette. Gli enti locali suddetti con atto motivato del proprio organo esecutivo, possono disporre la vendita di tali aree, in favore degli attuali legittimi concessionari/locatari, ad un prezzo non inferiore al loro valore di mercato determinato considerando, tra l’altro, l’attuale destinazione urbanistica dei terreni in argomento. La vendita delle aree resta subordinata al decorso di almeno cinque anni dall’inizio, documentato, delle attività economiche previste nei P.T.O. sulle singole aree in questione.

2. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, modificato dall’articolo 15, comma 2, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 21, e integrato e modificato dall’articolo 127, comma 44, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunto il seguente:

“1-bis. L’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali si avvale della struttura, di cui al comma 1, anche per l’automatizzazione di misure di sostegno economico agli anziani ultra sessantacinquenni in condizione di povertà qualunque sia la denominazione della predetta automatizzazione.”.

4. Il numero 1) del primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, è così modificato:

“1) l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell’ente.”.

5. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

6. Gli oratori di ogni confessione religiosa, esistenti nel territorio regionale ai sensi degli articoli 7 ed 8 della Costituzione della Repubblica e della correlata legislazione di attuazione, sono ammessi a godere, a domanda del legale rappresentante, degli aiuti previsti dalla legislazione regionale in materia di volontariato, attività sportive, del tempo libero, della cultura e dell’espressività artistica. Un regolamento emanato dal Governo regionale disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni dettate dal presente comma.

7. All’articolo 19, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, dopo le parole “al Presidente e agli Assessori delle Unioni dei comuni e dei Consorzi fra enti locali” sono aggiunte le parole “al soggetto coordinatore degli Uffici unici o comuni dei PIT” e alla fine della lettera dopo le parole “Consorzio fra enti locali” sono aggiunte le seguenti parole “e dei comuni in convenzione”.

8. Al fine di favorire e coordinare il processo di decentramento delle funzioni amministrative nei confronti degli enti locali, incenti-

vare la loro cooperazione ed azione comune, nonché a sostegno dell’esigenza di offrire agli amministratori di detti enti strumenti moderni ed efficaci per svolgere meglio la loro azione di governo dei bisogni delle comunità, la Regione siciliana eroga forme di incentivazione e contributi alle associazioni di enti locali e loro amministratori, che operano in detto settore da almeno venti anni con attività e con una pluralità di iniziative svolte con cadenza almeno annuale e certificata da organismi pubblici regionali e con una presenza negli organi consultivi della Regione assegnata in base a disposizioni legislative. I contributi alle associazioni di cui al presente comma sono concessi annualmente per le seguenti finalità:

a) favorire l’incontro di documentate esperienze di pratiche di buon governo con esito positivo conseguite da enti locali nazionali ed europei in materia di realizzazione di processi di sviluppo delle comunità e di servizi pubblici vari;

b) promuovere la cooperazione e le forme associative fra enti locali, sviluppando il coordinamento di iniziative comuni fra gli amministratori degli enti locali siciliani ed operando anche, su loro richiesta, sia per garantire ogni necessario supporto nella amministrazione dell’ente, sia per la risoluzione conciliativa di eventuali contrasti e difformità operative esistenti fra amministrazioni;

c) realizzare una costante e continua attività formativa e di consulenza in favore degli amministratori locali al fine di agevolare la cognizione dei processi riformatori in atto, nell’ambito del ruolo loro assegnato dal principio della separazione dei poteri.

Con decreto del Presidente della Regione sono stabiliti i criteri di riparto dei contributi annuali ed è regolamentato il rapporto tra le associazioni predette e la Regione per la individuazione dei progetti, degli incentivi, delle modalità di attuazione delle azioni e del riscontro dei risultati. Per le finalità della presente disposizione, per l’esercizio finanziario 2005, è autorizzata a valere sull’integrazione in favore degli enti locali prevista dall’articolo 5 della presente legge, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183303).

9. Il comma 2 dell’articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“2. I finanziamenti sono concessi ai comuni previa presentazione di apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente e devono essere definiti entro trenta giorni”.

Sono abrogati i commi 4 e 5-bis dell’articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

10. Al secondo comma dell’articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214, sostituire le parole “30 novembre” con le parole “30 luglio” e, al comma 5, sostituire le parole “31 ottobre” con le parole “30 giugno”.

11. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

12. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

13. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

14. Il comma 2 dell’articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è abrogato.

Il comma 3 dell’articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito dal seguente:

“3. Sono soggetti al controllo di legittimità dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto elencate:

- a) bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;
- b) modifica di pianta organica e relativo regolamento;
- c) alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni;
- d) modifiche allo statuto. Tali atti sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro adozione alla struttura dell’Assessorato competente all’attività di vigilanza e controllo sulle I.P.A.B. e vengono approvati o annullati con provvedimento da notificare all’istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali non sia stato adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. L’esercizio del predetto controllo non può essere sottoposto a condizioni.”.

15. Nella ripartizione delle risorse in favore dei comuni e delle province, da effettuare ai sensi dell’articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, viene operata una riserva pari al 3 per cento, di cui il 50 per cento è riservato ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali che attivino misure di

fuoriuscito dal bacino dei lavori socialmente utili, ai sensi della vigente legislazione regionale e nazionale. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, sono definiti i criteri per il riparto della riserva operata ai sensi del presente comma.

16. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

17. *Abrogato.*

18. All'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo la parola "rimane" aggiungere le parole "ogni anno" e sostituire le parole "si avvalgono" con le parole "devono avvalersi".

19. Comma abrogato.

20. Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 80 migliaia di euro (UPB 1.4.1.5.3 - capitolo 109301).

21. Per far fronte agli oneri relativi agli esercizi finanziari 2002-2005 per il funzionamento dei comitati provinciali per il sostegno dei disabili di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 255 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo 321704). Per il funzionamento del comitato di gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo 321702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

22. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

23. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

24. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

25. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

26. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

27. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

28. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

29. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

30. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

31. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

32. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

33. Al comma 2-bis dell'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, come integrato dall'articolo 139, comma 3, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole "civili" sono aggiunte le parole "e, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2006, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra".

34. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

35. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

36. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

— L'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Trasferimenti agli enti locali.* - 1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo destinato alle autonomie locali è quantificato per i comuni, per l'anno 2011, in 750.000 migliaia di euro, di cui una quota pari al 10 per cento è destinata a spese di investimento ed il fondo destinato alle province regionali, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, è quantificato, per l'anno 2011, in 45.000 migliaia di euro di cui 20.000 migliaia di euro destinati agli investimenti finalizzati allo

sviluppo del territorio. Il Fondo destinato alle province è ripartito in misura proporzionale alle somme assegnate nell'esercizio finanziario 2010.

2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono trasferite a ciascun comune e a ciascuna provincia regionale, a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - Rubrica Dipartimento regionale autonomie locali - a seguito di riparto effettuato sulla base di criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali. Le assegnazioni annuali previste dal comma 1 sono erogate in quattro trimestralità posticipate; l'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. Le iscrizioni in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni, al netto della quota destinata a spese di investimento e dell'ammontare complessivo delle riserve di legge di cui al comma 4, è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

3. *Abrogato.*

4. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono prioritariamente garantite la riserva di cui al comma 3, la riserva di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, quantificata in 20.000 migliaia di euro, la riserva di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, quantificata in 10.000 migliaia di euro, nonché la riserva prevista dal comma 8 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, nella misura di 15.000 migliaia di euro in luogo della percentuale prevista.

4-bis. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono, altresì, garantite, per l'anno 2011, le seguenti riserve:

a) spese sostenute dai comuni di Scaletta Zanclea ed Itala per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali dell'1 ottobre 2009 per rimborso dei materiali, della manodopera, dei noli dei mezzi approntati e delle spese relative al loro funzionamento nonché dei costi relativi alle discariche nella misura di 6.000 migliaia di euro, previa acquisizione di specifica relazione tecnica da parte del Dipartimento della protezione civile;

b) trasferimento al comune di Lipari per i Progetti obiettivo di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, nella misura di 600 migliaia di euro;

c) contributo ai comuni delle isole minori di cui al comma 1-bis dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 4.950 migliaia di euro;

d) contributo al comune di Ragusa Ibla ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, nella misura di 4.750 migliaia di euro;

e) trasferimento al comune di Comiso per le spese di supporto all'avvio delle attività dell'aeroporto, nella misura di 4.500 migliaia di euro;

f) contributo per il servizio di vigilanza sulle spiagge di cui all'articolo 5 della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, nella misura di 1.750 migliaia di euro;

g) contributo al comune di Agrigento per l'attuazione del piano particolareggiato del centro storico della città avente come obiettivo il recupero sociale, culturale, funzionale ed ambientale dei monumenti ivi esistenti, nella misura di 3.000 migliaia di euro;

h) contributo al comune di Favara nella misura di 1.100 migliaia di euro, di cui 1.000 migliaia di euro per la messa in sicurezza del centro storico e 100 migliaia di euro per il sostegno agli asili nido del comune;

i) contributo ai comuni della provincia di Palermo per interventi derivanti dallo stato di calamità naturale per eventi meteorologici, dichiarato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, con Delib.G.R. 30 settembre 2009, n. 408 nella misura di 1.000 migliaia di euro;

j) rimborso ai comuni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, delle spese per la gestione degli asili nido nella misura di 5.000 migliaia di euro;

k) rimborso ai comuni, ai sensi del comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, delle spese di trasporto interurbano, nella misura di 17.000 migliaia di euro;

l) contributo ai comuni per il finanziamento del Fondo miglioramento servizi di polizia municipale previsto dall'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, nella misura di 11.000 migliaia di euro;

m) finanziamento della riserva di cui al comma 9 dell'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, nella misura di 500 migliaia di euro;

n) contributi alle associazioni di enti locali previsti dal comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 598 migliaia di euro;

o) contributi agli enti locali per garantire lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 11 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, ai cittadini disabili, nella misura di 500 migliaia di euro;

p) riserva da ripartire ai comuni previsti al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, nella misura di 2.000 migliaia di euro in luogo della percentuale prevista;

q) contributo ai comuni della provincia di Messina, per interventi derivanti dallo stato di calamità naturale per eventi meteorologici, dichiarato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, con delib. G.R. 30 settembre 2009, n. 408 nella misura di 400 migliaia di euro;

r) contributi in favore dei comuni di Aidone e Piazza Armerina per interventi strutturali connessi al rientro dell'opera "Dea di Morgantina", nella misura di 1.000 migliaia di euro;

s) contributo ai comuni per interventi a tutela dei nuclei ad elevato quoziente familiare, tenuto conto di particolari situazioni di bisogno quali la non autosufficienza economica, la disabilità, la monogenitorialità, nella misura di 2.000 migliaia di euro;

t) contributo al comune di Noto (SR) per la conservazione dei valori ambientali, architettonici ed artistici del centro storico, nella misura di 1.000 migliaia di euro;

u) contributo al comune di Caltanissetta per il rifacimento del centro storico, nella misura di 500 migliaia di euro;

v) assegnazioni per la copertura degli oneri di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, nella misura di 150 migliaia di euro;

w) contributo al comune di Messina per consentire il pagamento all'Azienda trasporti di Messina (ATM) delle obbligazioni relative agli anni dal 2003 al 2009, nella misura di 2.280 migliaia di euro, quale anticipazione di maggiori assegnazioni.

4-ter. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve, a qualunque titolo, per i comuni a valere sul Fondo delle autonomie locali, diverse da quelle disciplinate dal presente articolo. Restano in vigore le previsioni di cui alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 e alla legge regionale 5 ottobre 2010, n. 20.

4-quater. Al fine di favorire l'incremento turistico dell'Area relativa al comune di Aidone è destinata alla provincia di Enna, per l'esercizio finanziario 2011, una quota pari ad euro 2.500 migliaia a valere sui fondi di cui al comma 1 assegnati alle province a titolo di investimento, per il miglioramento della viabilità.

4-quinquies. Per l'esercizio finanziario 2011, una quota pari a 4.000 migliaia di euro, a valere sui fondi di cui al comma 1 assegnati alle province, è destinata alle medesime per la realizzazione dei relativi servizi socio-assistenziali in favore dei disabili, per garantire il diritto allo studio (5).

4-sexies. A valere sui fondi di cui al comma 1 assegnati alle province, alla provincia regionale di Trapani, per l'esercizio finanziario 2011, è assegnato un contributo nella misura di 2.800 migliaia di euro così ripartito:

a) 2.000 migliaia di euro al fine di favorire l'incremento dei flussi turistici dell'aeroporto Trapani-Birgi ed il relativo piano di promozione in conseguenza della chiusura del traffico aereo causata dall'evento bellico internazionale nel periodo marzo-aprile 2011;

b) 800 migliaia di euro per le saline ubicate nel territorio che hanno subito danni alle strutture ed alla produzione a seguito degli eventi calamitosi del mese di settembre 2009.

4-septies. A valere sui fondi di cui al comma 1 assegnati alle province, alla provincia regionale di Enna, per l'esercizio finanziario 2011, è assegnato un contributo nella misura di 1.200 migliaia di euro per il ripristino e la messa in sicurezza della rete viaria provinciale di collegamento fra Enna e Catania.

5. Le quote dei trasferimenti, di cui al presente articolo da assegnare in conto capitale possono essere destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.

6. L'erogazione della quarta trimestralità per l'anno 2011 in favore dei comuni, ad eccezione di quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, dovrà tenere conto di meccanismi di premialità, sulla base di criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali sentito l'Assessore regionale per l'economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, per

gli enti che dimostrino di avere adempiuto agli obblighi previsti dai precedenti commi nonché di avere adottato misure di contrasto all'evasione ed elusione dei tributi locali e di aver dato attuazione, anche parziale, al piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come integrato dall'articolo 19, comma 16-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni.».

Nota all'art. 19, comma 1:

Il comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale" così dispone:

«Art. 6 - *Interventi per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.* - 9. I rinnovi contrattuali del personale dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, della Regione siciliana e degli enti che ne applicano i contratti non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori all'1,5 per cento, per il biennio 2006/2007, ed all'1 per cento, per il biennio 2008/2009. I rinnovi contrattuali per il biennio 2008/2009 del personale del comparto non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, della Regione siciliana e degli enti che ne applicano i contratti non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 2 per cento. La corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati in applicazione dei contratti collettivi di cui ai precedenti commi, complessivamente quantificate in 25.933 migliaia di euro, è effettuata in quattro rate annuali a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione dei medesimi; nessuna somma aggiuntiva è dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.».

Nota all'art. 19, comma 2:

L'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, recante "Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Norme di contenimento della spesa.* - 1. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Per il triennio 2015-2017 la dotazione organica, prevista dall'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è diminuita annualmente del 50 per cento del personale di ruolo a qualunque titolo cessato dal rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente.

4. Al fine di contenere la spesa per il personale della Regione e degli enti locali, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a comandare o distaccare per un biennio presso gli enti locali, previo assenso dell'interessato, personale regionale con qualifica dirigenziale con oneri per il trattamento economico fondamentale a carico dell'amministrazione di appartenenza. Le procedure ed i criteri, che prevedono il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza sono stabiliti dall'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria, con l'Ance Sicilia e con l'Unione regionale province siciliane. Le procedure prevedono l'attivazione di processi di mobilità volontaria del personale regionale in posizione di comando o distacco presso gli enti locali al termine del biennio, quale presupposto per l'autorizzazione al comando o distacco di cui al presente comma.

5. Il personale di ruolo e non di ruolo della Regione può essere utilizzato in ogni ramo d'amministrazione indipendentemente dalle finalità per le quali è stato in origine assunto.

6. Per il triennio 2012-2014 il costo del trattamento economico complessivo fondamentale dei dipendenti della Regione, anche di qualifica dirigenziale, non può superare, in ogni caso, il costo corrispondente sostenuto nell'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da contratti collettivi regionali di lavoro non soggetti al blocco e i relativi arretrati.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2014, il trattamento economico complessivo spettante al titolare di incarico dirigenziale, anche di livello generale, non può essere stabilito in misura superiore a quello previsto nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare. Sono fatti salvi gli effetti dei rinnovi dei contratti collettivi scaduti per i bienni 2006-2007 e 2008-2009.

8. A decorrere dall'1 gennaio 2012 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo destinato nell'anno 2011 al netto delle economie riprodotte nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la dotazione del fondo per il pagamento del trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli assessori regionali, le stazioni uniche appaltanti e per i dipendenti di cui all'articolo 5 dell'accordo 30 giugno 2003, recepito con D.P.Reg. 26 settembre 2003, nonché per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è stabilita in 5.500 migliaia di euro annui.

9. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. I rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto e della dirigenza della Regione e degli enti che ne applicano i contratti sono rinviati al 2014 e non si dà luogo a recupero per il quadriennio precedente. *L'indennità di vacanza contrattuale è riconosciuta esclusivamente per il biennio 2010-2011 nella misura prevista dalla legislazione statale.*

11. All'articolo 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo la parola "determinati," sono inserite le parole "e comunque non oltre la scadenza del mandato, "; la parola "tre" è sostituita dalla parola "due";

b) al secondo comma, le parole "la cui misura non può comunque superare il trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per il segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni d'anzianità" sono sostituite dalle parole "la cui misura non può superare il tetto massimo di un quarto del trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per il segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni d'anzianità, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.".

Note all'articolo 20, comma 1:

— L'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per i bienni economici 2002-20003 e 2004-2005, così prevede:

«Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato. — 1. Per l'anno 2006 il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato è determinato in misura pari alle somme definitivamente stanziati dallo stesso titolo nel bilancio dell'anno 2005.

2. Al finanziamento della retribuzione di posizione parte variabile e di risultato dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, a partire dall'esercizio finanziario 2007, si provvede con la dotazione finanziaria da prevedere in bilancio in misura pari alla spesa sostenuta allo stesso titolo per l'anno 2006, aumentata:

a) della eventuale maggiorazione concordata in sede di rinnovo contrattuale tra ARAN e sindacati nell'ambito delle percentuali di incremento stabilite per i vari bienni;

b) delle somme derivanti dalle sponsorizzazioni dell'art. 43 della legge n. 449/97 per la parte imputabile alla dirigenza;

c) dell'importo annuo delle retribuzioni d'anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio dall'1 gennaio 2006 con esclusione dell'importo relativo alle risoluzioni consensuali di cui all'art. 53;

d) dagli importi non attribuiti ai dirigenti per effetto della graduazione dell'indennità di risultato nell'anno precedente, temendo conto delle eventuali utilizzazioni ai sensi del precedente art. 43.

3. Le somme di cui alla lettera d) del precedente comma sono assegnate al dipartimento o altra struttura equiparata che abbia realizzato quelle economie.

4. In caso di attivazione di nuove strutture di massima dimensione o intermedie, autorizzate con legge e/o atti deliberativi di Giunta, conseguenti all'attribuzione di nuove competenze, con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza e con incremento stabile delle relative dotazioni organiche, le Amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle

nuove attività e ne individuano la relativa copertura, con conseguente adeguamento della disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

5. Alla ripartizione del fondo per la Regione siciliana provvede il dipartimento bilancio e tesoro sulla base di tre parametri corrispondenti a:

- a) spesa storica;
- b) strutture esistenti al 30 novembre dell'anno precedente;
- c) dirigenti assegnati alla stessa data.

Sono in ogni caso possibili successive variazioni conseguenti all'attuazione di norme e/o atti deliberativi di Giunta che prevedano redistribuzione o attribuzione di nuove competenze fra strutture di massima dimensione ed uffici speciali, fermo restando che in caso di cessazione di competenze i fondi sino ad allora utilizzati sono assegnati alle strutture presso cui i dirigenti interessati stipulano gli atti di incarico equivalenti, secondo le norme e nei limiti di cui agli artt. 41 e 42.

6. Con gli stessi criteri si determina l'analogo fondo negli enti regionali che applicano il contratto.

7. Sono a carico del fondo anche gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 36, 40, 41 e 42.

8. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione che a consuntivo risultassero ancora disponibili, sono destinate al fondo di cui al presente articolo nell'anno successivo.".

— Per l'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, recante "Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa" vedi nota all'art. 19, comma 2.

Nota all'art. 21, comma 1, e all'art. 57, comma 1:

L'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010", per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 57 che si annota, risulta il seguente:

«Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione. — 1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'economia adotta, con proprio decreto, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, le necessarie iniziative affinché ad ogni area strategica individuata dal comma 2 corrisponda una sola società a totale o maggioritaria partecipazione regionale o una sola impresa pubblica, ponendo in atto le procedure necessarie alla dismissione delle partecipazioni strategicamente non rilevanti per il perseguimento dei fini istituzionali della Regione.

2. Le aree strategiche della Regione sono:

- a) trasporti pubblici;
- b) servizi ausiliari;
- c) promozione dell'immagine della Sicilia, della cultura, dell'attività turistica e dell'artigianato;
- d) sviluppo e innovazione;
- e) attività informatiche e I.C.T della Regione;
- f) gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale;
- g) servizi di emergenza sanitaria;
- h) servizi di riscossione dei tributi;
- i) credito;
- j) ricerca;
- k) attività di captazione e/o accumulo e/o potabilizzazione e/o adduzione di acqua di interesse regionale;
- l) settore agroalimentare;
- m) salvaguardia del territorio e dell'ambiente;
- n) energia.

3. Con D.P.Reg., su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, possono essere individuate ulteriori aree strategiche.

4. Le società a totale partecipazione della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le opportune iniziative affinché i compensi degli organi di amministrazione e di controllo vengano ridotti ad un importo massimo onnicomprensivo, ivi compresi eventuali benefit, di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo e dei comitati di sorveglianza.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, in quanto compatibili con l'ordinamento degli enti locali e con la normativa vigente in materia, si applicano anche alle società a totale o maggioritaria partecipazione degli enti locali e territoriali della Regione.

6. Al fine di garantire il livello occupazionale, il personale delle società dismesse, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, è trasferito nelle società risultanti alla fine del processo di riordino. È fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere a nuove assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge e fatte salve le società *Terme di Sciacca e Terme di Acireale che svolgono attività stagionali e turistico-stagionali che, per la loro tipologia di attività di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad assumere a tempo determinato in funzione dei maggiori fabbisogni legati alla stagionalità.*».

Nota all'art. 22, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" così dispone:

«Finalità ed ambito di applicazione. – 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.

3. Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

4. Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004.».

Nota all'art. 25, commi 1 e 2:

L'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«Attività complementari degli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze. – 1. L'Azienda regionale delle foreste demaniali è autorizzata a svolgere, in aggiunta ai suoi compiti principali, le seguenti attività:

a) gestione di riserve naturali;

b) gestione di terreni boscati o comunque di interesse naturalistico o paesaggistico, di proprietà di enti locali o di altri enti pubblici;

c) impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o di enti morali, sempreché destinati alla pubblica fruizione;

d) restauro e miglioramento di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;

e) interventi di conservazione, miglioramento e valorizzazione su terreni, anche privati, compresi nel territorio di parchi naturali;

f) interventi di forestazione per la produzione di legname destinato alla trasformazione ed alla lavorazione in genere;

g) realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione dei prodotti del bosco;

h) formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici, con scopi scientifici e divulgativi;

i) coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di funghi;

l) coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche, tradizionalmente coltivate nel territorio siciliano;

m) miglioramento e gestione di pascoli, anche a carattere sperimentale;

n) organizzazione di corsi di formazione professionale e di campi di lavoro destinati ai giovani laureati, diplomati o studenti;

o) organizzazione di convegni e pubbliche manifestazioni, e partecipazione ad analoghe manifestazioni promosse da altri enti;

p) pubblicazione di libri o periodici aventi finalità di ricerca scientifica, divulgazione, educazione o informazione;

q) assistenza tecnica ad enti od a privati in materia forestale:

q bis) interventi finalizzati alla tutela e al miglioramento ambientale e alla prevenzione del dissesto idrogeologico;

q ter) interventi finalizzati al miglioramento dell'attrattività del paesaggio rurale e ambientale e alla Rete Natura 2000;

q quater) manutenzione delle aree verdi pubbliche, di siti archeologici e miniere di zolfo;

q quinquies) interventi di natura agroforestale nei beni confiscati alla mafia non assegnati oppure assegnati ad enti pubblici;

q sexies) cura, pulizia e scerbatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZPS);

q septies) cura e pulizia delle proprietà del demanio marittimo e di fiumi, torrenti, laghi;

q octies) cura, pulizia e scerbatura del verde presente nelle scuole pubbliche, università, centri di ricerca, musei, ospedali e stabili nella disponibilità delle forze dell'ordine;

q nonies) cura e pulizia del verde pubblico di proprietà dei comuni.

2. Per le riserve naturali affidate all'AFDRS, la stessa provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione con le risorse finanziarie disponibili negli appositi capitoli di spesa del proprio bilancio.

3. Per la gestione delle riserve naturali affidate all'AFDRS, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, viene iscritto annualmente un contributo da versarsi in entrata nel bilancio dell'Azienda. L'AFDRS provvede a ripartire il contributo di cui al presente comma in appositi capitoli di spesa del proprio bilancio istituiti per le diverse necessità gestionali.

4. Le somme di cui al comma 3 verranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire, approvata dai competenti organi dell'AFDRS.

5. Gli interventi di cui alla lettera c) sono realizzati su richiesta dell'ente proprietario del terreno, fermo restando l'onere della manutenzione a carico dello stesso.

6. Gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 possono essere compiuti solo a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni. Le relative spese sono a carico della Azienda regionale delle foreste demaniali anche nel caso in cui le convenzioni prevedano la gestione diretta degli interventi da parte degli enti locali proprietari dei terreni.

7. Per gli interventi di cui alla lettera d) è richiesto il parere della competente sovrintendenza ai beni culturali e ambientali.

8. Gli interventi di cui alla lettera e) sono compiuti in base a direttive del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale ed a seguito di convenzione con l'ente parco. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente contribuisce in via ordinaria

alle spese dell'Azienda regionale delle foreste demaniali per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma.

9. Per la costituzione dei titoli per l'immissione in possesso dei terreni, necessari per la realizzazione degli interventi di cui al comma 8, si applicano le norme generali riguardanti gli interventi dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

9-bis. L'Azienda regionale delle foreste demaniali può eseguire opere ed interventi di interesse pubblico delle tipologie individuate al comma 1, mediante convenzione con soggetti pubblici o privati.

9 ter. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni, con enti morali e associazioni di volontariato per la realizzazione dei quali il Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali fornisce il personale di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter nonché le attrezzature necessarie, rimanendo a carico degli enti proprietari ogni altro onere.

9 quater. Gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni nonché le aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi ed enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale, realizzano gli interventi ricompresi fra quelli di cui al comma 1, prioritariamente attraverso la stipula della convenzione di cui al comma 9 ter con il Dipartimento Azienda regionale delle Foreste demaniali, ove se ne accerti l'economicità rispetto ad altre soluzioni. Il rispetto delle presenti disposizioni costituisce elemento valutabile dell'operato degli organi di amministrazione degli enti e dei soggetti di cui al presente comma. Le citate disposizioni si applicano, altresì, agli enti locali.

9 quinquies. Le disposizioni di cui al comma 9 quater si applicano, altresì, alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione.».

Nota all'art. 25, comma 4:

L'articolo 53 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali. –

1. Al fine dell'avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali verrà formulata un'unica graduatoria distrettuale comprendente nell'ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza.

2. I lavoratori vengono iscritti nella graduatoria di cui al comma 1 con un massimo di due qualifiche possedute, a scelta del lavoratore stesso.

3. L'avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

4. Comma abrogato.

5. La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, se non giustificata da gravi e comprovati motivi, equivale a rinuncia al turno.

5 bis. La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, non giustificata da gravi e comprovati motivi, comporta la cancellazione e permanente esclusione dall'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter.».

Note all'art. 25, commi 8 e 9:

— Gli articoli 45 ter, 46, 47 e 52 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", così rispettivamente dispongono:

«Art. 45-ter - Elenco speciale dei lavoratori forestali. – 1. È istituito l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro.

2. All'elenco speciale sono iscritti a domanda tutti i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente, a partire dall'anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005.

3. La domanda d'iscrizione di cui al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del dipar-

timento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

4. Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione.

5. Le garanzie occupazionali di cui agli articoli seguenti sono computate tenendo conto delle giornate lavorative di cui al comma 2, comunemente effettuate dai lavoratori iscritti nell'elenco speciale alle dipendenze dei soggetti pubblici o privati, anche in regime di convenzione. Tali garanzie occupazionali sono riconosciute anche ai lavoratori che dall'anno 1996 hanno prestato servizio per almeno due turni alle dipendenze degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con le mansioni di addetto allo spegnimento e alla prevenzione degli incendi ex SAB. La gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria. Possono essere previsti, inoltre, idonei strumenti per la gestione complessiva del sistema agro-forestale-ambientale.

6. I lavoratori aventi titolo sono inseriti nell'elenco provinciale per fascia di garanzia occupazionale di appartenenza, diviso per graduatorie formulate secondo i criteri previsti dall'articolo 48, comma 1 e dall'articolo 49, comma 2.».

«Art. 46 - Formazione dei contingenti. – 1. Ferma restando l'articolazione in distretti forestali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, gli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, si avvalgono, in ciascun distretto, dell'opera:

- a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
- b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquanta giornate lavorative ai fini previdenziali;
- c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.

2. La dotazione complessiva dei contingenti distrettuali per ciascuna provincia, avuto riguardo alle superfici demaniali o comunque gestite dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, dei vivai, delle aree attrezzate, degli opifici e dei servizi generali, è stabilita come segue:

- a) contingente operai a tempo indeterminato:

— provincia di Agrigento	n. 92
— provincia di Caltanissetta	n. 75
— provincia di Catania	n. 165
— provincia di Enna	n. 87
— provincia di Messina	n. 122
— provincia di Palermo	n. 195
— provincia di Ragusa	n. 38
— provincia di Siracusa	n. 45
— provincia di Trapani	n. 56

Totale . . n. 875

b) contingente operai con garanzia occupazionale di centocinquanta giornate annue:

- provincia di Agrigento n. 276
- provincia di Caltanissetta n. 225
- provincia di Catania n. 495
- provincia di Enna n. 261
- provincia di Messina n. 366
- provincia di Palermo n. 585
- provincia di Ragusa n. 114
- provincia di Siracusa n. 135
- provincia di Trapani n. 168

Totale . . n. 2.625

c) contingente operai con garanzia occupazionale di centouno giornate annue:

— provincia di Agrigento	n. 644
— provincia di Caltanissetta	n. 525
— provincia di Catania	n. 1.155
— provincia di Enna	n. 609
— provincia di Messina	n. 854
— provincia di Palermo	n. 1.365
— provincia di Ragusa	n. 266
— provincia di Siracusa	n. 315
— provincia di Trapani	n. 392

Totale . . n. 6.125

3. Alla attribuzione delle maggiori unità lavorative rispetto ai contingenti di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 5 giugno 1989 n. 11, si provvede in ciascun distretto in misura proporzionale alla superficie comunque gestita dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, e compresa nell'ambito del distretto medesimo.».

«Art. 47 - *Contingente operai a tempo indeterminato*. - 1. Il contingente degli operai a tempo indeterminato è formato dai lavoratori già appartenenti all'analogo contingente previsto dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, nonché dai lavoratori che, alla data del 29 febbraio 1996 erano stati riconosciuti idonei, ai sensi dell'articolo 33 della medesima legge, a ricoprire le vacanze esistenti.

2. Al completamento del contingente, in sede di prima applicazione della presente legge, si provvede attingendo dalla fascia degli operai con garanzia occupazionale di centocinquanta giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianità d'iscrizione nella fascia suddetta e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità d'iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola.

3. L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa e con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.».

«Art. 52 - *Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili*. - 1. Il meccanismo di sostituzione, al fine della copertura dei posti resisi successivamente disponibili, troverà attuazione attraverso lo scorrimento dalla fascia immediatamente inferiore a quella superiore e attingendo alla graduatoria unica di cui all'articolo 49. Esaurita quest'ultima graduatoria si provvede attingendo alle liste del collocamento ordinario agricolo.

2. La rinuncia al passaggio al contingente superiore comporta la decadenza dal diritto di garanzia e di permanenza nei livelli di appartenenza.».

— L'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A." così dispone:

«*Misure urgenti per l'occupazione forestale*. - 1. Per favorire il processo di progressiva stabilizzazione del personale operaio impiegato dall'Amministrazione forestale non è consentito l'ulteriore avviamento di lavoratori non inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge.

2. Per le mutate esigenze connesse all'attuazione degli interventi del programma operativo regionale 2000-2006 ed al fine di procedere all'incremento della superficie forestale e migliorare la fruizione sociale dei boschi e delle aree protette gestite dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, la dotazione dei contingenti di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a) e lettera b), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata rispettivamente del 50 per cento e del 65 per cento.

3. Al fine di garantire un migliore espletamento dell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione, è istituito, alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste, un contingente di personale con garanzia occupazionale di centocinquanta giornate lavorative annue ai fini previdenziali, il contingente è formato da 935 operai, articolati nelle qualifiche di cui al comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La dotazione complessiva per la formazione del contingente distrettuale per ciascuna provincia viene determinata in proporzione alle dotazioni già individuate dal comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. Alla copertura dei posti del suddetto contingente si provvede attingendo dalle rispettive graduatorie del personale di cui all'art. 56 della legge regionale medesima, elaborate secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

4-bis. In caso di parità dei soggetti utilmente inseriti nelle graduatorie formate ai sensi del comma 4, la precedenza è riconosciuta ai soggetti in possesso della maggiore età anagrafica.

5. Gli incrementi della dotazione complessiva dei lavoratori di cui al comma 2 sono articolati dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 in contingenti provinciali e distrettuali distinti per l'Azienda regionale delle foreste demaniali e per il dipartimento regionale delle foreste. Le dotazioni distrettuali per l'Azienda regionale delle foreste demaniali sono determinate avuto riguardo alle superfici demaniali delle aree protette o comunque gestite, ai vivai, alle aree attrezzate, agli opifici, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. Le dotazioni distrettuali per il dipartimento regionale delle foreste sono stabilite avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi, alle attrezzature in dotazione, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48, ridetermina le dotazioni provinciali dei contingenti distrettuali, in base ai criteri suddetti, tenuto conto delle variazioni intervenute.

6. Alla copertura dei posti resisi disponibili a seguito degli incrementi di cui ai commi 2 e 3, si provvede con corrispondenti riduzioni numeriche dei centunisti inseriti nei rispettivi contingenti distrettuali di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c) e all'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

7. È istituito, per ogni distretto forestale, un contingente ad esaurimento formato dai lavoratori inclusi nell'elenco speciale di cui all'articolo 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge, e non appartenenti ai contingenti previsti negli articoli 46 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, i quali di norma vengono avviati al lavoro per un turno di settantotto giornate lavorative annue ai fini previdenziali.

8. L'Azienda regionale delle foreste demaniali ed il dipartimento regionale delle foreste utilizzano, di norma, in modo continuativo i lavoratori fino al completamento delle garanzie occupazionali del contingente di appartenenza.

9. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

11. Al comma 6 dell'articolo 54 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, le parole da "possono" ad "agricola" sono sostituite dalle parole "transitano, anche in soprannumero, nei contingenti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a)."

12. Ferma restando l'appartenenza dei lavoratori al contingente distrettuale, è ammessa, su istanza del lavoratore o per specifiche esigenze dell'Amministrazione, la mobilità degli operai di cui al comma 2, nell'ambito provinciale. I criteri per disciplinare la mobilità interdistrettuale vengono definiti dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48.

13. L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.

14. Il mancato espletamento dell'attività lavorativa prevista, salvo documentati casi di malattia, infortunio, cause di forza maggiore o altri gravi motivi, comporta la decadenza definitiva dal contingente di appartenenza.

15. Il lavoratore, in caso di rinuncia al passaggio al contingente superiore, permane definitivamente nel contingente di appartenenza, nella posizione in graduatoria che gli compete, con l'annotazione a margine dell'avvenuta rinuncia in via definitiva e permanente. La presente disposizione non si applica, a decorrere dall'anno 2009, per

il contingente di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

16. L'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 determina i criteri per il passaggio, nell'ambito dello stesso distretto, del personale tra il contingente alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quello corrispondente alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste.

17. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 53 e l'articolo 55 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

18. I lavoratori con le qualifiche di cui all'articolo 56, comma 5, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alle delibere della Commissione regionale per l'impiego del 18 maggio e del 2 settembre 1999, beneficiano, ad esaurimento, delle garanzie occupazionali del comma 1 del medesimo articolo 56.»

— L'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana." così dispone:

«Aperture di credito. - 1. L'Amministrazione regionale può disporre il pagamento delle spese mediante l'emissione di ordini di accreditamento senza limiti di importo, nei casi seguenti:

- a) esecuzione di opere ed interventi a carico diretto della Regione;
- b) acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici;
- c) lettera abrogata.
- d) restituzioni e rimborsi di tributi ed accessori;
- e) servizi degli organi della Regione;
- f) erogazioni conseguenti all'attività esplicata dagli uffici periferici della Regione.

2. Gli intestatari degli ordini di accreditamento sono considerati a tutti gli effetti funzionari delegati.

3. A favore di uno stesso funzionario delegato possono essere disposti per il medesimo oggetto più ordini di accreditamento.

4. Ogni successivo ordine di accreditamento può essere disposto previa dichiarazione del funzionario delegato che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'accREDITAMENTO.

5. Gli ordini di accreditamento riguardanti spese correnti, emessi in conto competenza e rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario, non possono essere trasportati all'esercizio successivo.

6. Gli ordini di accreditamento riguardanti spese in conto capitale, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, non possono essere trasportati d'ufficio.

6-bis. Ove necessario e sempre che gli impegni cui si riferiscano non debbano essere eliminati alla chiusura dell'esercizio, a norma del comma 4 dell'articolo 12, gli ordini di accreditamento di cui ai commi 5 e 6 possono essere riemessi nell'esercizio finanziario successivo.

7. Gli ordini di accreditamento per cui è consentito il trasporto agli esercizi successivi a termini del presente articolo mantengono, ai fini della loro individuazione contabile, l'originaria numerazione.

8. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati devono presentare alla competente amministrazione una certificazione, su apposito modulo, in cui attestino l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore e dichiarino altresì che la documentazione relativa è in loro possesso.

9. Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino la dichiarazione nei termini di cui al comma precedente o che non forniscano, entro sessanta giorni, esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, l'amministrazione competente è tenuta ad applicare la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

10. Qualora l'Amministrazione competente non ottemperi all'obbligo di cui al comma precedente, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su segnalazione della ragioneria centrale, provvede in via sostitutiva all'adozione dei provvedimenti previsti dalla norma sopracitata, dandone comunicazione alla Corte dei conti».

11. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze con decreto motivato, può determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali esercitare a campione il controllo delle competenti ragionerie su rendiconti amministrativi dei funzionari delegati, secondo criteri determinati dal decreto stesso. I funzionari delegati trasmettono all'amministrazione che ha emesso l'ordine di accredita-

mento i rendiconti individuati ai sensi del presente comma per il preventivo riscontro previsto dal comma 2 dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827».

Nota all'art. 27, comma 3:

L'articolo 1339 del codice civile così recita:

«Inserzione automatica di clausole. - Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.»

Nota all'art. 28, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, recante "Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria", così dispone:

«A decorrere dall'1 gennaio 1976 la Regione siciliana subentra alla Cassa per il Mezzogiorno negli interventi a favore dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria aventi sede nell'Isola.»

Nota all'art. 29, comma 2, lett. a), b) e c):

L'articolo 21 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Organi del Centro. - 1. Sono organi del centro:

a. il direttore del centro;

b. il collegio dei revisori.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme delibera della Giunta regionale, tra personalità in possesso di documentata esperienza organizzativa nel settore della formazione socio-sanitaria.

3. Il direttore generale adotta tutti gli atti necessari al conseguimento degli scopi del Centro, e nomina, entro trenta giorni dalla immissione nelle funzioni, il direttore della formazione ed il direttore amministrativo che devono avere comprovata esperienza nei rispettivi ambiti di competenza ed essere in possesso di diploma di laurea.

4. Il direttore della formazione ha la responsabilità organizzativa delle attività del Centro; propone il piano delle attività e la nomina dei docenti.

5. Al direttore generale, al direttore della formazione e al direttore amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal decreto legislativo n. 502 del 1992 in merito ai direttori generali, ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi delle unità sanitarie locali.

6. Comma soppresso.

7. Comma soppresso.

8. Comma soppresso.

9. Comma soppresso.

10. Comma soppresso.

11. Il comitato scientifico è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, ed è composto da otto membri scelti tra studiosi di riconosciuta competenza, nell'ambito delle discipline e delle attività di interesse per i compiti istituzionali del Centro, in possesso di specifica e documentata esperienza di livello nazionale o internazionale. È altresì componente di diritto del comitato scientifico il vicepresidente in carica del comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio epidemiologico regionale di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6 del 1981.

12. Con il decreto costitutivo il Presidente della Regione nomina il presidente del Comitato scientifico tra i suoi componenti.

13. Il comitato dura in carica cinque anni ed elegge al suo interno il vicepresidente.

14. I componenti possono essere riconfermati.

15. Alle riunioni del comitato partecipano il direttore generale e il direttore della formazione del Centro. Possono essere chiamati a partecipare altri esperti scelti dal comitato.

16. Funzioni del comitato scientifico sono:

a) esprimere parere sul programma di attività proposto annualmente dal direttore di formazione;

b) esprimere parere sulla nomina dei docenti;

c) formulare al direttore di formazione proposte di attività.

17. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione e ha la stessa composizione del corrispondente organo delle unità sanitarie locali della Regione.»

Nota all'art. 29, comma 3:

La legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'8 novembre 1993, n. 54.

Nota all'art. 32, comma 1:

Il decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 1947, n. 92, recante "Istituzione di un Consiglio regionale delle miniere", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 23 gennaio 1948, n. 4.

Note all'art. 32, comma 2:

— La legge regionale 8 agosto 1960, n. 35, recante "Istituzione del Corpo regionale delle miniere", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 agosto 1960, n. 33.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 24 dicembre 2008, n. 59 S.O.

— Il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 febbraio 2013, n. 10.

Nota all'art. 34, commi 1 e 2, all'art. 35, comma 7 ed all'art. 71, comma 7:

Gli articoli 6 e 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risultano rispettivamente i seguenti:

«Art. 6 - *Amministrazione centrale*. - 1. L'Amministrazione della Regione è ordinata nella Presidenza della Regione e nei seguenti Assessorati regionali:

- a) Assessorato regionale delle attività produttive;
- b) Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;
- c) Assessorato regionale dell'economia;
- d) Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;
- e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;
- f) Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;
- g) Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;
- h) Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione;
- i) Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
- l) Assessorato regionale della salute;
- m) Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
- n) Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo».

«Art. 8 - *Attribuzioni degli Assessorati regionali*. - 1. Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:

- a) Assessorato regionale delle attività produttive: industria. Cooperazione, escluse le attività delle cooperative edilizie. Commercio, mostre, fiere, mercati. Artigianato. Commercio con l'estero, attività promozionali all'estero e internazionalizzazione delle imprese. Vigilanza sugli enti di settore e sulle cooperative. Aiuti alle imprese. Autorizzazione e vigilanza sulle attività ricettive. Ricerca applicata ed innovazione dei processi produttivi;
- b) Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana: patrimonio archeologico, architettonico, archivistico, bibliotecario, etnoantropologico e storico-artistico. Tutela dei beni paesaggistici, naturali e naturalistici. Attività di promozione e valorizzazione delle tradizioni e dell'identità siciliana;
- c) Assessorato regionale dell'economia: bilancio. Documenti contabili e finanziari. Dpof. Tesoro. Vigilanza enti regionali. Coordinamento finanza pubblica. Ufficio di statistica della Regione. Controlli interni all'Amministrazione regionale di regolarità amministrativo-contabile. Partecipazioni regionali. Liquidazione enti economici.

Demanio e patrimonio immobiliare regionale. Rapporti finanziari Stato-Regione. Entrate e riscossioni. Credito regionale. Risparmio;

d) Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità: energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive. Cave, torbiere e saline. Servizi di pubblica utilità di interesse regionale. Vigilanza enti di settore;

e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro: programmazione, funzionamento e qualità del sistema integrato dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari. Promozione e sostegno delle famiglie. Promozione e sostegno del terzo settore. Inclusione sociale. Vigilanza e controllo sulle Ipab. Servizio civile. Lavoro. Attività ispettive e di vigilanza sul lavoro. Emigrazione ed immigrazione. Cantieri di lavoro. Fondo siciliano per l'occupazione. Servizi pubblici per l'impiego. Ammortizzatori sociali. Politiche attive del lavoro. Orientamento e servizi formativi e per l'impiego. Ciapi. Incentivi per l'occupazione. Formazione in azienda e nell'ambito dei rapporti di lavoro. Tirocini e stage in azienda. Apprendistato e contratti di inserimento. Fondo per l'occupazione dei disabili. Lavori socialmente utili e welfare. Statistiche. Diritti civili. Pari opportunità. Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori. Rapporti con gli enti pubblici relativi;

f) Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica: gestione del personale regionale in servizio e coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale. Formazione e qualificazione professionale del personale regionale. Trasparenza, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti. Autoparco. Acquisizione di beni e servizi per gli uffici regionali, salva la competenza della soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali. Rapporti con gli enti locali e loro consorzi, ivi inclusi i compiti di vigilanza e controllo. Finanza locale, fatte salve le competenze dell'Assessorato regionale dell'economia. Polizia locale. Operazioni elettorali e referendarie in ambito regionale. *Attività informatiche della Regione e della pubblica amministrazione regionale e locale; coordinamento dei sistemi informativi;*

g) Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità: lavori pubblici, con esclusione di quelli di interesse nazionale. Interventi di edilizia cooperativistica, economica e popolare o comunque sovvenzionata. Trasporti. Programmazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di comunicazione e trasporti. Motorizzazione civile. Espropriazione per pubblica utilità. Programmazione, realizzazione e gestione dei porti, inclusi quelli turistici. Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale. Vigilanza enti di settore;

h) Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale: funzioni e compiti regionali in materia di istruzione di ogni ordine e grado. Formazione professionale. Assistenza scolastica ed universitaria. Ricerca scientifica. Edilizia scolastica ed universitaria. Vigilanza sugli enti di settore;

i) Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea: programmazione e coordinamento interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare, rurale e forestale. Interventi strutturali ed infrastrutturali in agricoltura. Valorizzazione settore agroalimentare. Trasformazione industriale dei prodotti agricoli. Caccia. Demanio trazzerale. Usi civici. Vigilanza enti di settore. Pesca. Demanio forestale;

l) Assessorato regionale della salute: sanità. Programmazione sanitaria. Gestione finanziaria del fondo sanitario. Patrimonio ed edilizia sanitaria. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Igiene pubblica e degli alimenti. Sanità animale. Vigilanza sulle aziende sanitarie. Vigilanza enti di settore;

m) Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente: urbanistica e pianificazione. Tutela e vigilanza ambientale. Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale. Demanio marittimo. Difesa del suolo. *Demanio idrico fluviale. Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico fluviale, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza nonché tutte le attività a valere sui fondi extraregionali, compresi quelli comunitari.* Protezione del patrimonio naturale. Tutela dall'inquinamento. Parchi e riserve naturali regionali. Corpo forestale. Vigilanza sugli enti di settore;

n) Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: turismo. Professioni turistiche. Promozione turistica in Italia e all'estero. Manifestazioni ed eventi. Sport. Spettacolo. Cinema, teatri e orchestre. Promozione attività musicali, teatrali, cinematografiche ed artistiche in genere. Vigilanza enti di settore.».

Nota all'art. 34, comma 3:

La Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." come sostituita dall'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta la seguente:

«Tabella A

DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI

Presidenza della Regione

- Segreteria generale.
- Ufficio legislativo e legale.
- Dipartimento regionale della protezione civile.
- Dipartimento regionale della programmazione.
- Dipartimento regionale degli affari extraregionali.

Assessorato regionale delle attività produttive

- Dipartimento regionale delle attività produttive.

Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana

- Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Assessorato regionale dell'economia

- Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.
- Dipartimento regionale delle finanze e del credito.

Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

- Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.
- Dipartimento regionale dell'energia.

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

- Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.
- Dipartimento regionale del lavoro.
- Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative.

Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

- Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.
- Dipartimento regionale delle autonomie locali.

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

- Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.
- Dipartimento regionale tecnico.

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale

- Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

- Dipartimento regionale dell'agricoltura.
- Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.
- Dipartimento regionale della pesca mediterranea.

Assessorato regionale della salute

- Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.
- Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico.

Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

- Dipartimento regionale dell'ambiente.
- Dipartimento regionale dell'urbanistica.
- Comando del corpo forestale della Regione siciliana.

Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo

- Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo».

Nota all'art. 34, comma 4:

— La legge regionale 11 marzo 1950, n. 18, recante "Ordinamento dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 14 marzo 1950, n. 11.

— La legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'11 aprile 1996, n. 17.

— La legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 21 aprile 2006, n. 21, S.O. n. 11.

— La legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante "Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 9 maggio 1981, n. 23, S.O.

— La legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98: "Norme per l'istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 13 agosto 1988, n. 35.

Nota all'art. 34, comma 7:

— Per il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni." vedi nota art. 32, comma 2.

— Per l'articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.", confronta la nota all'art. 34, comma 2.

Nota all'art. 35, commi 1, 4, 6 e 8:

L'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 6 che si annota, risulta il seguente:

«Razionalizzazione della spesa informatica e norme sul coordinamento dei sistemi informativi regionali. – 1. Al fine di razionalizzare la spesa per la realizzazione di sistemi informativi ed in attesa dell'istituzione di una "authority" regionale per l'informatica, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 sono affidate, in quanto applicabili, le competenze di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 di detto decreto legislativo, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per esprimere i pareri di cui all'articolo 8 citato, il coordinamento si avvale di una commissione costituita con decreto del *Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica*. Il parere predetto sostituisce ogni altro parere tecnico-economico e deve essere richiesto obbligatoriamente nei limiti previsti dall'articolo 8 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

3. L'utilizzazione di sistemi automatizzati risponde, oltre che alle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 ai seguenti obiettivi e criteri:

- a) miglioramento dei servizi;
- b) trasparenza dell'azione amministrativa;
- c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
- d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa;
- e) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;
- f) rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie;
- g) collegamento con il sistema statistico nazionale.

4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi, tutte le amministrazioni regionali, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazione.

5. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, al solo

scopo del primo impianto dei sistemi e della formazione iniziale del personale. In ogni caso, le amministrazioni sono responsabili dei progetti di informatizzazione e del controllo dei risultati, conservano la titolarità dei programmi applicativi e devono occuparsi della gestione dei sistemi.

6. Gli atti amministrativi adottati da tutte le amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. Nell'ambito delle amministrazioni, l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

7. Al coordinamento informatico, oltre ai compiti di cui ai precedenti commi ed ai compiti di cui all'articolo 8 del protocollo d'intesa del 27 giugno 1991 tra il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni, sono affidate le seguenti attività:

a) coordinare lo scambio dei flussi informativi tra le diverse fonti regionali, sub regionali ed extra regionali;

b) promuovere il collegamento tra tutti i sistemi informativi delle Amministrazioni regionali al fine dello scambio di informazioni e per evitare duplicazioni di interventi e di costi;

c) gestire il sito ufficiale della Regione siciliana sulla rete internazionale Internet e curare l'inserimento in essa degli atti prodotti dalla Giunta e delle sue deliberazioni. A tal fine il coordinamento collabora con tutte le Amministrazioni regionali che utilizzano detto sito per pubblicare documenti di propria competenza e di pubblica utilità;

d) gestire gli accessi alla rete pubblica internet da parte delle amministrazioni regionali.

e) promuovere e realizzare un idoneo sistema informativo al fine dell'attuazione del controllo di gestione di cui all'articolo 61.

f) promuovere la diffusione dell'innovazione tecnologica nell'Amministrazione regionale anche mediante la partecipazione a mostre, conferenze, processi formativi, convegni e con la presentazione e la diffusione dei prodotti realizzati.

g) provvedere a quanto necessario all'attuazione dell'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

7-bis. Anche per le finalità del presente articolo si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Al fine del raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo ed in attesa della istituzione di un apposito ruolo informatico dell'Amministrazione regionale, la dotazione organica del coordinamento deve essere incrementata mediante l'assegnazione di personale delle altre amministrazioni regionali.

9. Il coordinamento con le modalità, in quanto applicabili, dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, dispone apposito programma triennale per l'informatizzazione dei vari servizi ed uffici regionali da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

10. È abrogato il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

11. Agli eventuali oneri discendenti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento previsto per il funzionamento del coordinamento dei sistemi informativi regionali e del relativo centro elettronico che per il triennio 1999-2001 viene fissato annualmente in misura pari a quello del bilancio di previsione per l'esercizio 1998 ridotto del 10 per cento.»

— L'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, recante "Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 8 che si annota, risulta il seguente:

«*Coordinamento attività statistica ed informatica della Regione.* — 1. Le funzioni di Ufficio di statistica della Regione, previste dall'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sono esercitate unicamente dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione bilancio e tesoro.

2. L'Ufficio di statistica, oltre ai compiti ed agli obblighi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dagli atti di indirizzo che saranno adottati dal Consiglio dei Ministri, provvede al coor-

dinamento delle rilevazioni di interesse delle Amministrazioni regionali e degli enti sottoposti alla vigilanza della stessa.

3. L'Ufficio di statistica provvede all'esecuzione di ricerche di carattere statistico-economico, per la conoscenza dei fenomeni rilevati nell'ambito dei programmi statistici nazionali e regionali, anche in collaborazione con istituti universitari ed organismi di alta qualificazione.

4. L'Ufficio di statistica è autorizzato a partecipare al CISIS (Centro interregionale per il sistema informativo ed il sistema statistico), associazione tra le Regioni con sede in Roma ed organo tecnico della Conferenza dei Presidenti, per il raccordo dell'attività statistica tra le Regioni stesse.

5. Ai fini dello scambio di flussi informativi tra la Regione e lo Stato in attuazione del protocollo di intesa Stato-Regioni del 27 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 158 dell'8 luglio 1991, anche al fine di omogeneizzare i sistemi informativi e dell'innovazione tecnologica regionali e per una migliore utilizzazione della spesa relativa, nonché per rendere compatibili i sistemi stessi, è istituito il coordinamento dei sistemi informativi della Regione.»

— L'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:

«*Tipologia delle strutture operative.* — 1. L'organizzazione amministrativa della Regione è articolata in strutture di massima dimensione, strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, ed unità operative di base. Le strutture operative della Regione sono aggregate, per funzioni omogenee, nella Presidenza della Regione e in assessorati sottoposti rispettivamente alla direzione politica del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

2. Le strutture di massima dimensione sono articolate in strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, in unità operative di base e uffici semplici. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordinamento infrassessoriale e attività serventi rispetto a quelle svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro articolazioni organizzative. In ciascun servizio sono aggregate, secondo criteri di organicità e completezza, funzioni e compiti omogenei. Le strutture di massima dimensione sono in sede di prima applicazione quelle di cui alla tabella A allegata alla presente legge; successivamente si procede con regolamento ai sensi del comma 3. Il numero dei dirigenti generali è eguale a quello delle strutture di massima dimensione, maggiorato di otto.

3. In sede di prima applicazione le attuali direzioni regionali costituiscono i dipartimenti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tramite regolamento, sono individuati i rispettivi servizi. Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione della legge sul decentramento di funzioni agli enti locali sono ridefiniti, nel numero e nelle funzioni i dipartimenti e i relativi servizi. L'individuazione dei dipartimenti e dei servizi è ispirata ai principi di cui all'articolo 3 ed in particolare all'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso.

4. Comma abrogato.

5. È istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, l'Ufficio di gestione del contenzioso del lavoro al fine di assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Enti pubblici omogenei o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o di parte del contenzioso comune.

6. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la collaborazione all'attività politica, il Presidente della Regione e gli Assessori si avvalgono di uffici posti alle proprie esclusive dipendenze, coordinati da un dirigente di livello non inferiore alla seconda fascia, con competenze di supporto e raccordo con l'Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; lo stesso svolge altresì i poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio.

7. La Giunta regionale può deliberare l'istituzione di uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di specifici programmi e progetti di rilevante entità e complessità per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni. Gli uffici speciali possono operare tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative, anche appartenenti a diversi assessorati. La

dotazione di personale e quella strumentale dell'ufficio è determinata, unitamente agli obiettivi ed alla loro durata, con l'atto istitutivo. Agli stessi sono preposti dirigenti di prima, seconda o terza fascia.».

— L'articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9, recante "Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti." così dispone:

«Ufficio speciale per i controlli di secondo livello. — 1. In considerazione della specifica attività istituzionale, le strutture organizzative dell'Ufficio speciale per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia sono equiparate, senza ulteriori oneri finanziari aggiuntivi, alle aree e servizi di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.».

Nota all'art. 35, comma 7:

Per l'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana." vedi nota all' art. 34, commi 1 e 2.

Nota all'art. 36, comma 1:

— L'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Proroghe di contratti di personale a tempo determinato. — 1. Nelle more dei processi di riorganizzazione interna dell'Amministrazione regionale, previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali e della definizione dei processi di stabilizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 e al fine di non interrompere le attività connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a continuare ad avvalersi, fino al termine massimo del 31 dicembre 2012, del personale titolare di contratti autorizzati, ai sensi delle norme di seguito indicate, già prorogati ai sensi della legge regionale 11 aprile 2012, n. 23:

- a) articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;
- b) articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
- c) articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
- d) articolo 1, comma 7, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui all'articolo 51, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
- e) articolo 1, comma 7, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;
- f) articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; articolo 2, comma 3, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4; articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;
- g) articolo 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa complessiva di 19.374 migliaia di euro, di cui:

- a) 736 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera a);
- b) 9.541 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera b);
- c) 5.373 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera c);
- d) 2.336 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera d) e lettera e) di cui 1.248 migliaia di euro destinati al personale a tempo determinato già utilizzato per l'elaborazione del piano di assetto idrogeologico (PAI);
- e) 1.140 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera f);
- f) 248 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera g).

3. I contratti relativi al personale a tempo determinato individuato all'articolo 3 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 sono prorogati fino al termine massimo del 31 dicembre 2012, ferme restando le prescrizioni contenute nel medesimo articolo 3. A tal fine è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, l'ulteriore spesa di 952 migliaia di euro (U.P.B. 10.3.1.3.1 - capitolo 147320).».

— L'articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 2013, n. 5, recante "Proroghe di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato." così dispone:

«Proroghe di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. — 1. È autorizzata sino al 30 aprile 2013 la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 30 novembre 2012, eccezione fatta per quelli relativi al personale già alle dipendenze dei dipartimenti regionali soppressi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e all'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di utilizzazione delle stesse risorse umane anche da parte dei soggetti attuatori delle ordinanze nei settori della protezione civile, dei rifiuti e dell'ambiente, con priorità rispetto all'utilizzazione di personale non dipendente dalla Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, fino al 30 aprile 2013, la spesa complessiva nel limite massimo di 9.143 migliaia di euro. Il relativo onere è imputato all'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001 -, autorizzato con delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

3. Nelle ipotesi in cui il personale di cui al comma 1 sia utilizzato per le finalità delle ordinanze richiamate al medesimo comma, le relative risorse sono versate in entrata nel bilancio della Regione.

4. Ai soggetti utilizzatori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della delibera legislativa recante "Norme in materia di personale. Disposizioni contabili" (D.D.L. n. 58) approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.».

— Il comma 400 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)." così dispone:

«Art. 1 - In vigore dal 27 aprile 2013. — 400. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma.».

— I commi 24 bis e 24 ter dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica." così rispettivamente dispongono:

«Art. 14 - Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali. In vigore dall'1 gennaio 2013. — 24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti.

24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis.».

Note all'art. 37, comma 1:

— L'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." così dispone:

«Ambito di applicazione e principi generali dell'attività amministrativa. – 1. L'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.»

— Per il comma 400 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)." vedi nota all'art. 36, comma 1.

— Per i commi 24 bis e 24 ter dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica." vedi nota all'art. 36, comma 1.

Note all'art. 37, comma 2:

— L'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, recante "Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007. Proroga interventi." così dispone:

«Proseguimento interventi in favore dei soggetti impegnati in attività socialmente utili. – 1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a disporre, per l'anno 2008, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

2. All'articolo 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, le parole "31 dicembre 2007", sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2008". Al relativo onere si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

3. I contributi già concessi ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche e integrazioni, possono essere corrisposti per un ulteriore quinquennio. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17."

— L'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." così dispone:

«Ambito di applicazione e principi generali dell'attività amministrativa. – 1. L'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti

privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.»

— Per il comma 400 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)." vedi nota all'art. 36, comma 1.

— Per i commi 24 bis e 24 ter dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica." vedi nota all'art. 36, comma 1.

Nota all'art. 37, comma 3:

L'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, recante "Interventi urgenti in materia di lavoro." così dispone:

«Finanziamento di norme in materia di lavoro. – 1. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di lire 600 milioni (capitolo 322106).

2. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, per le finalità di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, nonché la prosecuzione delle attività ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di L. 100.834 milioni (capitolo 322111).

3. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 e il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di L. 15.000 milioni (capitolo 322116).

4. Per il funzionamento del Comitato di gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 200 milioni.

5. Per l'esercizio finanziario 2001, agli oneri di lire 116.634 milioni di cui al presente articolo si provvede:

— quanto a lire 18.834 milioni con le disponibilità del capitolo 314107;

— quanto a lire 40.100 milioni con le disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1001;

— quanto a lire 50.000 milioni con le disponibilità del capitolo 108007;

— quanto a lire 4.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 3, comma 1 e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2 (capitolo 322101);

— quanto a lire 3.700 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 5, comma 1 e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2 (capitolo 322102).».

Nota all'art. 37, comma 4:

L'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." così dispone:

«Misure urgenti di sostegno all'occupazione. – 1. Il numero dei posti complessivi in organico, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle categorie del personale non dirigenziale nel ruolo dell'Amministrazione regionale, con esclusione del personale non dirigenziale appartenente al Corpo forestale della Regione, è in atto stabilito, fino a nuova determinazione con le procedure di cui al comma 2, nella Tabella A) di cui al comma 3.

2. La rideterminazione annuale della dotazione organica è effettuata con D.P.Reg., previa delib. G.R., su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali, sulla base dei fabbisogni rappresentati dai dirigenti generali, nelle ipotesi di adeguamenti o modifiche discenti.

denti da disposizioni normative o contrattuali sopravvenute, o di riduzione di numero di unità di personale rispetto a quanto previsto nella tabella A) di cui al comma 3 e di contrazione della spesa complessiva.

3. Tabella A

Categoria D	5.600
Categoria C	4.600
Categoria B	2.600
Categoria A	2.800
Totale personale del comparto non dirigenziale	15.600

4. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

5. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. È autorizzata, sino al 31 dicembre 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.

7. È, altresì, autorizzata al massimo fino al 30 settembre 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della medesima legge regionale n. 13/2009. Al relativo onere si provvede prioritariamente con le economie di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21 nonché, nella misura di 3.000 migliaia di euro con risorse regionali.

8. I contratti per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, stipulati in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2010, ricorrendone le condizioni.

9. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, i relativi fondi sono incrementati, per il periodo 1° maggio-31 dicembre 2010, di 1.063 migliaia di euro (U.P.B. 6.4.1.3.1 - capitolo 321312).

10. Le linee guida dell'amministrazione approvate con delib. G.R. 4 dicembre 2009, n. 514 sono adottate con regolamento ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale.

11. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono quantificati in 39.251 migliaia di euro.»

Nota all'art. 38, comma 1:

Per i commi 24 bis e 24 ter dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica." vedi nota all'art. 36, comma 1.

Nota all'art. 39, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, recante "Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura." così dispone:

«Campagna di meccanizzazione agricola ESA 1997-1998. - 1. Per la campagna di meccanizzazione agricola 1997/1998 l'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) è autorizzato ad utilizzare, fino alla concorrenza di lire 15.000 milioni, parte delle disponibilità del fondo di rotazione istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, e che viene ridotto di pari importo.

2. Il personale operaio avviato al lavoro ed i mezzi tecnici possono essere utilizzati, oltre che per la realizzazione della campagna di meccanizzazione agricola dell'E.S.A., anche dall'Amministrazione regionale delle foreste, dalle amministrazioni comunali o provinciali o da altri enti pubblici che ne facciano richiesta.

3. Per gli anni successivi al 1998 l'onere relativo alla campagna per la meccanizzazione agricola sarà determinato ed assegnato con fondi vincolati, a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente di sviluppo agricolo provvederà alla riorganizzazione del servizio di meccanizzazione agricola sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, provvedendo altresì alla revisione delle relative tariffe in modo da assicurare entro un biennio la copertura minima del 40 per cento della spesa.»

Nota all'art. 40, comma 1:

L'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1, recante "Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2013. Disposizioni diverse in materia di personale." così dispone:

«Disposizioni per i consorzi di bonifica. - 1. I consorzi di bonifica sono autorizzati ad assicurare, anche parzialmente e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ed in ogni caso correlando la garanzia occupazionale alla superficie irrigua attraverso la mobilità obbligatoria tra i consorzi dei soggetti di cui al presente articolo, le garanzie occupazionali di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, fino al 30 aprile 2013, nel limite massimo previsto dalle rispettive normative. Per le finalità del presente comma l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato, fino al 30 aprile 2013, a trasferire ai consorzi di bonifica la somma di 3.600 migliaia di euro. I relativi oneri sono imputati nell'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 accantonamento 1001, autorizzato con la presente legge.

2. I soggetti attuatori delle ordinanze nei settori della protezione civile, dei rifiuti e dell'ambiente sono tenuti ad avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 con priorità rispetto all'utilizzazione di altro personale.

3. Nelle ipotesi in cui il personale di cui al comma 1 sia utilizzato per le finalità delle ordinanze di cui al comma 2 o nell'ambito di progetti finanziati con fondi extraregionali, le relative risorse sono versate in entrata al bilancio della Regione.»

Nota all'art. 40, comma 5:

L'articolo 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, recante "Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari." così dispone:

«Spese per la fruizione degli impianti e delle opere pubbliche e contributi consortili. - 1. Le spese per la manutenzione ordinaria e la gestione delle reti irrigue in esercizio, dalle secondarie all'utente sono a carico dei consorziati, ivi compresi gli eventuali enti pubblici e i titolari di immobili a uso diverso da quello agricolo ricadenti nel perimetro consortile e serviti dagli impianti irrigui, in proporzione del beneficio che essi traggono dalle medesime secondo tabelle di contribuzione predisposte dai consorzi. La ripartizione delle spese avviene in ragione dei benefici effettivamente conseguiti a seguito della realizzazione e messa in funzione delle opere e degli impianti.

2. I contributi e i canoni di cui al comma 1 sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per il riparto della contribuzione predisposto dal consorzio entro sei mesi dall'istituzione del consorzio stesso ed approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

3. I piani di cui al comma 2 prevedono l'assegnazione della contribuzione in tre fasce.

4. Le deliberazioni sono depositate presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e foreste competenti per territorio e presso la sede del consorzio. Del deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e affissione negli albi dei comuni compresi nel territorio. Chiunque vi abbia interesse può inoltrare nei trenta giorni successivi ricorso all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

5. Le delibere consortili con esclusione di quelle (di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, sono sottoposte ad approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nei sessanta giorni successivi al deposito.

6. Le spese di funzionamento degli enti consortili, non coperte da contributo regionale, sono a carico dei consorziati che fruiscono delle opere, impianti e servizi idrico-irrigui, i quali sostengono il rimanente onere mediante il pagamento di contributi annui.

7. Con le modalità di cui al comma 2, vengono determinate tre fasce a ciascuna delle quali è attribuita una percentuale di contribuzione, secondo un criterio di progressività riferito alle dimensioni aziendali, nell'ambito delle fasce.

8. I consorzi provvedono alla riscossione dei contributi di cui al presente articolo secondo le norme e i privilegi di cui all'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.»

Nota all'art. 41, comma 2:

— Per l'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, recante "Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura.", vedi nota all'art. 39, comma 1.

— Per l'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." vedi nota all'art. 22, comma 1.

Nota all'art. 42, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, recante "Provvedimenti urgenti in materia finanziaria." così dispone:

«Liquidazione dell'ente acquedotti siciliani. — 1. A seguito della costituzione della società mista "Sicilacque S.p.A.", in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall'1 settembre 2004 l'Ente acquedotti siciliani (EAS) è posto in liquidazione.

1-bis. All'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è attribuito il potere di vigilanza sull'Ente acquedotti siciliani posto in liquidazione ai sensi del comma 1.

2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa delibera della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore e il nuovo collegio dei revisori dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione.

3. Con l'entrata in vigore della presente legge sono trasferite alla Regione, al valore di netto patrimoniale alla data del 20 aprile 2004, le partecipazioni dell'Ente acquedotti siciliani detenute in società per azioni. I diritti corporativi inerenti le azioni trasferite sono esercitati dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su delega del Presidente della Regione. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 4.150 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.

4. Nel rispetto delle esigenze di funzionalità dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), anche ai fini della consegna di impianti e del passaggio delle gestioni di reti idriche alla società "Sicilacque S.p.A." e/o agli Ambiti territoriali ottimali (ATO) e/o alle società di gestione del servizio idrico integrato, nelle more della definizione delle procedure di liquidazione dell'ente, è consentito, previa concertazione sindacale, il comando di personale dello stesso ente presso l'Amministrazione regionale, con oneri a carico dell'EAS, con priorità per le esigenze connesse alle attività proprie dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e della Presidenza della Regione.

5. Le società di cui al comma 2-quater dell'articolo 23, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, possono utilizzare, previa contrattazione sindacale, in posizione di comando, il personale dell'Ente acquedotti siciliani (EAS); in tal caso l'Ente acquedotti siciliani (EAS) corrisponde l'integrazione economica necessaria ad assicurare il mantenimento del trattamento goduto dal personale rispetto a quello contrattuale di categoria applicato dalle medesime società.

5-bis. Tutte le deliberazioni del commissario liquidatore sono comunicate per iscritto, entro sette giorni, alla Presidenza della Regione ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, entro il termine di sette giorni dalla ricezione, può chiedere chiarimenti o disporre l'annullamento, dandone comunicazione alla Presidenza della Regione. Il bilancio finale di liquidazione è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa e dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi. Il patrimonio indisponibile dell'ente è trasferito alla Regione con modalità e tempi compatibili con le attività di gestione e lo stato di avanzamento della liquidazione.»

Nota all'art. 42, commi 2, 3 e 4:

L'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria." così dispone:

«Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle partecipazioni regionali. — 1. Entro il 31 dicembre 2005 la Giunta regionale procede alla trasformazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale in società per azioni, le cui azioni sono detenute dalla Regione siciliana e i diritti corporativi sono esercitati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti; le società per azioni derivate dalle predette aziende succedono a queste nella totalità dei rapporti giuri-

dici. Alle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. si applicano le previsioni dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, nell'ambito dei diritti corporativi previsti dal presente comma. Per la definizione delle relative procedure, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad avvalersi di un advisor, nominato mediante procedure di evidenza pubblica e che provveda al collocamento sul mercato della partecipazione azionaria dell'Amministrazione regionale. Nelle procedure di cessione delle partecipazioni azionarie delle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. devono preferirsi le offerte che garantiscano il più elevato livello di assorbimento dei dipendenti dell'Azienda autonoma Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma Terme di Acireale.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione, nell'ambito del riordino del settore idrico in attivazione dei principi stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, procede all'avviamento delle procedure per la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, anche mediante la creazione di società per la gestione di tutte o parte delle attività, nel rispetto delle norme di tutela a favore dei lavoratori di cui all'articolo 12 della predetta legge 5 gennaio 1994, n. 36 e garantendone la classificazione quale impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della direttiva 93/38/CEE del Consiglio.

2-bis. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni dell'EAS anche trasformato in società per azioni in ordine alla realizzazione e/o gestione di opere di captazione e/o di adduzione in scala sovrambito.

2-ter. L'E.A.S. mantiene le attività progressivamente residue dal processo di trasformazione di cui al comma 2 nonché il personale dipendente o a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato giuridico, economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza.

2-quater. Le società di gestione del servizio idrico anche integrato utilizzano prioritariamente personale dell'E.A.S., previa stipula di contratti di fornitura di servizi concertati con le organizzazioni sindacali.

2-quinquies. Alla eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, o comandato, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto. Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di cessazioni differenziate di attività dell'ente ed in misura non superiore al personale convenzionalmente attribuito alle attività cessate.

2-sexies. Le disposizioni di cui al comma 2-quinquies si applicano anche al personale dell'E.A.S. in quiescenza.

2-septies. Al personale in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, cui alla stessa data non era applicato il C.C.R.L., all'atto della liquidazione o cessazione finale e/o parziale di attività dell'EAS si applicano le previsioni dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

3. La privatizzazione e cessione di enti ed aziende a partecipazione regionale e/o il loro riordino, fermo restando le specifiche previsioni di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo le seguenti disposizioni:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione attiva le procedure per la trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) in società per azioni;

b) entro il termine di cui alla lettera a), gli Assessori regionali, secondo le rispettive competenze, individuano, fra gli enti e aziende sottoposti a tutela e vigilanza, quelli per i quali possono essere avviate le procedure di privatizzazione;

c) entro tre mesi dal termine di cui alla lettera a), il Governo della Regione predispone un programma di riordino delle proprie partecipazioni azionarie mediante cessioni di attività, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario. Il Presidente della Regione trasmette il programma di riordino delle partecipazioni all'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni legislative permanenti. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, il parere si intende acquisito favorevolmente ed il programma diviene esecutivo;

d) per l'attuazione delle finalità del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto della necessità del mantenimento degli attuali livelli occupazionali nonché delle disposizioni dell'articolo 34 del decreto legisla-

tivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni e garantendo che gli enti o le aziende operanti nel campo dei servizi di cui alla direttiva n. 93/38/CEE del Consiglio mantengano i requisiti di impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della medesima direttiva n. 93/38/CEE del Consiglio.».

Nota all'art. 43, comma 1:

L'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, recante "Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale." così dispone:

«*Garanzie occupazionali.* – 1. Sono confermati, sino al 31 dicembre 2006, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia in esecuzione del Progetto n. 67, già finanziato con D.M. 2 ottobre 1990, n. 1150 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio al fine di dare attuazione al Piano delle bonifiche in Sicilia, e in esecuzione dei Progetti n. 36 e n. 102, già finanziati con D.M. 25 marzo 1998, n. 89 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di realizzare rispettivamente il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza tecnica nell'ambito del servizio idrico integrato, sono altresì confermati, fino al 31 dicembre 2006, i contratti delle venti unità di personale selezionate con bando pubblico dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Programma operativo nazionale "Assistenza tecnica e azioni di sistema" (PON A.T.A.S.). Detto personale viene assegnato all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, UPB 11.2.2.1.2, capitolo 442537, la spesa di 5.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. Al fine di garantire i servizi prestati dall'Ente di sviluppo agricolo, sono assicurate le garanzie occupazionali di 179 giornate lavorative nell'anno 2006 agli operai di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, assunti secondo le vigenti disposizioni in materia di collocamento, che nel triennio 2003-2005 abbiano prestato la propria opera alle dipendenze dell'ente, ferme restando le modalità di utilizzo di detto personale ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 6.800 migliaia di euro annui, si provvede nell'esercizio finanziario 2006 con le disponibilità dell'UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546403 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

3. A decorrere dall'1 gennaio 2006, i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, sono confermati con durata quinquennale. Ai predetti contratti ed ai contratti quinquennali stipulati dai lavoratori in attività socialmente utili con l'Amministrazione regionale si applicano il contratto collettivo regionale di lavoro e le voci stipendiali previste nelle relative tabelle. A decorrere dall'esercizio 2008, in coerenza con i contratti collettivi, si provvede annualmente con appositi stanziamenti, da iscrivere nella legge di approvazione del bilancio della Regione, per la dotazione separata relativa agli oneri salariali accessori. Le erogazioni a tal fine contrattualizzate per l'anno 2006 prioritariamente finalizzate all'erogazione di servizi di pubblico interesse per l'erogazione di servizi all'utenza, trovano conferma nelle disponibilità esistenti nel relativo esercizio finanziario; le erogazioni per l'anno 2007 in corso di contrattualizzazione trovano riscontro nei limiti degli stanziamenti a tale scopo vincolati in base ai contratti collettivi regionali di lavoro dell'area non dirigenziale, iscritti nel relativo esercizio finanziario. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza nel corso dell'anno 2005, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2005. I contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza successiva al 31 dicembre 2005, possono essere risolti con effetto dalla predetta data.

4. I servizi ispettivi dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvedono a porre in essere gli adempimenti sanzionatori nei confronti degli enti inadempienti alle previsioni di cui all'articolo 74

della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, segnalati dagli uffici provinciali del lavoro. Il trattamento economico dei lavoratori interessati alle procedure di cui agli articoli 74 e 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, viene regolarmente corrisposto, e, in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse possono essere recuperate nei mesi successivi, fermo restando il limite orario di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.

5. In caso di crisi aziendali, di area o di settore che non consentono il mantenimento dei livelli occupazionali di lavoratori stabilizzati in forza delle disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili presso soggetti privati, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può erogare, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato, istituito con l'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, i benefici previsti dalla normativa vigente per la stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili. Per l'applicazione del presente comma è attivata apposita concertazione tra l'ufficio provinciale del lavoro, il datore di lavoro, l'ente interessato alle procedure di stabilizzazione e le organizzazioni sindacali aziendali dei lavoratori.

6. L'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, si applica, in quanto compatibile, anche nei confronti dei soggetti impegnati in progetti che prevedono l'erogazione di un assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative. Il provvedimento di riconoscimento di tale stato viene adottato dall'ente in cui vengono rese le prestazioni da parte del lavoratore e comunicato all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dei piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'articolo 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni.».

Nota all'art. 44, commi 1 e 2:

L'articolo 26 della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003", per effetto delle modifiche apportate dal comma 12 che si annota, risulta il seguente:

«*Enti vigilati.* – 1. ...

2. Fermi restando la riduzione di spese e l'incremento di entrate previsti per l'esercizio finanziario 2002 rispettivamente dai commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, aggiunti con il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le riduzioni dei contributi regionali derivanti dalla mancata ottemperanza a dette disposizioni, gli enti, le aziende e gli istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale ai quali la Regione eroga contributi o trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o per il pareggio del bilancio adeguano le spese e le entrate secondo le disposizioni dei commi seguenti.

3. Per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 il livello massimo di spese per acquisto di beni e servizi non può superare l'ammontare delle medesime spese sostenute nell'esercizio finanziario 2001, come risultante dal conto consuntivo, ridotto rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento. Per gli enti che non realizzino detta riduzione di spese, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella della mancata riduzione fino al massimo rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento, a meno che una delibera di Giunta non attesti la presenza di esigenze straordinarie. Le somme non erogate costituiscono economie per il bilancio regionale.

4. Per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 il livello minimo delle entrate autonome è determinato aumentando le medesime entrate accertate nell'esercizio 2001, secondo le risultanze del conto consuntivo, rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento. Per gli enti che non realizzino detto incremento di entrate, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella del mancato incremento fino al massimo rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento, a meno che una delibera di Giunta non attesti la presenza di esigenze straordinarie. Le somme non erogate costituiscono economie per il bilancio regionale.

5. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole "di cui ai commi 2 e 3" sono sostituite con le parole "di cui al comma 2".

6. ...

7. In deroga degli articoli 2 e 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e recepito con modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, fermo restando il limite massimo di durata in carica dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, fissato in cinque anni dal sesto comma dell'articolo 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel caso di cessazione del mandato degli organi istituzionali preposti per legge alla designazione dei presidenti, dei vicepresidenti e degli altri componenti dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, questi ultimi restano prorogati sino alla nuova nomina da parte degli organi istituzionali predetti e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti dei comitati direttivi dei consorzi delle aree di sviluppo industriale.

8. La disposizione di cui all'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, deve intendersi nel senso che le norme ivi richiamate sono estese ai presidenti degli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione anche se già insediati alla data di entrata in vigore della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

9. Nell'ambito delle proprie attribuzioni concernenti il livello di realizzazione dell'incremento dell'entrate della Regione, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce semestralmente alla Giunta regionale in ordine alla situazione finanziaria della liquidazione degli enti di cui alla legge regionale 28 gennaio 1999, n. 5, acquisendo, dal commissario liquidatore, stati di avanzamento trimestrali delle liquidazioni.

10. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a stipulare convenzioni con le articolazioni regionali delle associazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 per lo svolgimento della revisione ordinaria alle società cooperative non aderenti alle Associazioni stesse. Le convenzioni devono basarsi sugli stessi criteri in atto vigenti e definiti dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

11. In ragione dell'autonomia finanziaria delle camere di commercio stabilita dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, articolo 18, è recepito il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363.

12. Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può essere comandato personale appartenente ad enti pubblici anche economici nonché ad amministrazioni ed enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia e ad uffici statali, nella misura di 5 unità, di cui un dirigente e quattro funzionari con specifiche competenze nelle materie trattate dal dipartimento da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento presso cui il personale è comandato. Gli oneri per il trattamento principale sono a carico dell'Amministrazione di destinazione. Al personale di cui al presente comma, con qualifica non dirigenziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.».

Nota all'art. 44, commi 3 e 4:

L'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 3 che si annota, risulta il seguente:

«Misure straordinarie per il pareggio di bilancio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. - 1. L'Amministrazione regionale è tenuta a conseguire, entro il 31 dicembre 2006, l'equilibrio economico-finanziario nel settore sanitario con la progressiva riduzione dei disavanzi a decorrere dal presente esercizio.

2. Al ripiano dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si provvede annualmente con la legge finanziaria regionale sino al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario previsto al comma 1.

3. Per l'anno 2004 alla copertura del disavanzo dell'assistenza farmaceutica convenzionata regionale derivante dalla necessità di assicurare la continuità assistenziale si provvede con la legge finanziaria regionale, con le modalità fissate dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156 relativamente alla quota a carico del Servizio sanitario nazionale.

4. Per le medesime finalità, per il triennio 2004-2006, l'ammon-
tare degli aggregati economici previsti dall'articolo 25 della legge

regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni non può superare, relativamente all'assistenza ospedaliera convenzionata ed alla specialistica convenzionata esterna, il tetto di spesa fissato con decreto interassessoriale n. 3787 del 13 luglio 2004.

5. Possono essere rilasciate dagli organi competenti autorizzazioni sanitarie per l'esercizio di nuove strutture ambulatoriali purché in regime di attività libero-professionali. L'autorizzazione non dà diritto ad alcun tipo di accordo contrattuale ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e non costituisce titolo giuridico per l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale.

6. È fatto divieto alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed alle strutture in regime di accreditamento provvisorio ed alle strutture sanitarie in regime di sperimentazione gestionale, nonché alle strutture private che a qualunque titolo hanno rapporti con il servizio sanitario regionale di istituire, sino al 31 dicembre 2006, nuove unità operative complesse, ambulatori e servizi. Possono essere autorizzate nuove unità operative semplici purché non si determini aumento di posti letto né maggiori oneri. Nuove istituzioni di unità complesse possono essere finanziate dai risparmi di spesa conseguiti con la contestuale soppressione di altre unità operative, ambulatori e servizi preesistenti e nel limite massimo del 90% di tali risparmi. Tali nuove strutture possono essere autorizzate previa verifica di compatibilità sull'offerta sanitaria dei servizi e delle strutture esistenti nel bacino di riferimento.

7. Comma abrogato.

8. Al fine di assicurare l'appropriatezza delle prestazioni, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità viene determinata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la percentuale di decurtazione da applicare alla remunerazione dei D.R.G. (Diagnosis Related Group) ad elevato rischio di inappropriata, ferma restando la non remunerabilità delle prestazioni inappropriate.

9. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, per il ripiano definitivo dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relativi all'anno 2003 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 460.000 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2, capitolo 413333).

10. Per la piena attuazione delle misure per il contenimento della spesa sanitaria, presso l'Assessorato regionale della sanità può essere disposto il comando di personale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nel numero massimo di 15 unità, con specifiche competenze nelle materie trattate dal dipartimento da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento presso cui il personale è comandato. Al personale medico in posizione di comando è fatto divieto di esercitare attività extra di natura professionale. Gli oneri per il trattamento principale sono a carico dell'Amministrazione di destinazione. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.».

Nota all'art. 44, commi 5 e 6:

L'articolo 47 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 5 che si annota, risulta il seguente:

«Norme in materia di Piano regionale dei rifiuti. - 1. Al fine di provvedere alla sollecita definizione dei compiti affidati dagli articoli 9 e 16 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 ed in considerazione della complessità tecnica degli adempimenti previsti, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare accordi procedurali con università o altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Per l'espletamento di tali attività è, altresì, consentito il ricorso a soggetti imprenditoriali o a professionisti singoli o associati, nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 o dall'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa verifica della disponibilità di risorse interne, da utilizzare mediante specifici progetti obiettivi. I suddetti compiti possono essere alternativamente affidati a società a partecipazione totalitaria dell'Amministrazione regionale che operino in regime di controllo analogo nonché mediante convenzioni stipulate con le associazioni di tutela dell'ambiente maggiormente rappresentative a livello nazionale e che dimostrino di possedere specifiche competenze in materia di gestione del servizio integrato dei rifiuti.

2. Per le finalità della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità può disporre l'utilizzazione di dipendenti in servizio presso i consorzi o le

società d'ambito in atto esistenti, nel limite di 3 unità di personale e sempre che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19 della stessa legge regionale n. 9/2010. Alla individuazione di tale personale, cui si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, si provvede in relazione alle esigenze accertate da parte dell'Amministrazione regionale e in relazione alle specifiche competenze possedute.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 200 migliaia di euro. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 300 migliaia di euro annui.

4. I provvedimenti inerenti all'esecuzione delle pronunce rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Corte di Giustizia europea in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti o di materie consequenziali, connesse o comunque correlate, sono adottati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.»

Nota all'art. 45, comma 1:

L'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, recante "Misure per il risanamento del sistema sanitario regionale. Interventi in materia di assistenza farmaceutica convenzionata." così dispone:

«Cancellazione dei debiti delle Aziende sanitarie. – 1. Le passività delle Aziende sanitarie della Regione derivanti dalla contabilità finanziaria, comprese le esposizioni verso le gestioni liquidatorie, e risultanti ancora in essere al 31 dicembre 2006, sono dichiarate insussistenti ai fini della redazione dei bilanci delle singole Aziende sanitarie relativi all'esercizio 2006. A tal fine il termine di presentazione dei bilanci 2006 previsto dall'articolo 51 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è prorogato al 30 giugno 2007 ed il termine di trasmissione all'Assessorato regionale della sanità è prorogato al 31 luglio 2007.

2. È istituito nel bilancio della Regione - dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti del fondo sanitario - un apposito fondo a destinazione vincolata per il pagamento dei debiti pregressi delle Aziende sanitarie, per il rimborso alle stesse degli oneri derivanti da eventuali pagamenti sui debiti cancellati ai sensi del comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, la spesa di euro 15.000 migliaia, cui si provvede mediante utilizzo di parte delle economie di spesa dei capitoli finanziati con risorse del fondo sanitario regionale di cui all'elenco "M", allegato alla presente legge. Con circolare del dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti del fondo sanitario, di concerto con la ragioneria generale della Regione, vengono stabilite le modalità di utilizzo del predetto fondo.»

Note all'art. 46, comma 1:

— La legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, recante "Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato." è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'11 gennaio 2013, n. 2, S.O. n. 1.

— L'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, recante "Norme per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine." così dispone:

«1. Il dissalamento dell'acqua è affidato nel pubblico interesse, secondo i parametri e le caratteristiche stabiliti dalla convenzione e con l'osservanza delle proporzioni risultanti dal piano di erogazione approvato dalla Presidenza della Regione e relativo alle varie utenze.

2. L'acqua dissalata è ceduta alle utenze civili ed industriali con l'obbligo del gestore di stipulare con ciascun utente apposito contratto per regolare i rapporti derivanti dalle utenze.

3. A decorrere dalla data di attivazione della gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito, la tariffa relativa alla fornitura dell'acqua dissalata per le utenze civili non può essere superiore a quella applicata dal soggetto gestore dello stesso sistema per la fornitura idropotabile all'ingrosso agli ambiti territoriali ottimali di pertinenza, di cui alla legge 5 gennaio 1984, n. 36. Le utenze civili costituite dai comuni, anche attraverso le società di gestione del servizio idrico integrato di pertinenza, e dalle società di gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito sono tenute a versare al gestore dell'impianto di dissalazione la tariffa per la fornitura dell'acqua nella misura stabilita al presente comma. L'eventuale differenza tra il costo di produzione dell'acqua dissalata e la tariffa come sopra determinata è a carico della Regione che può erogare tale differenza anche attraverso

so società pubblica da costituire, finalizzata alla perequazione delle risorse e delle tariffe idriche tra i vari ambiti territoriali ottimali.

4. La tariffa relativa alla fornitura dell'acqua dissalata alle utenze industriali sarà determinata in relazione alla spesa di produzione dell'acqua.»

Nota all'art. 47, comma 1:

L'articolo 25 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Attivazione di iniziative di microcredito. – 1. All'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, come integrato e modificato dall'articolo 55, commi 20, 21 e 22 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola "utilizzate" sono inserite le seguenti "con vincolo di specifica destinazione" ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo "o per l'attivazione di iniziative di microcredito a favore delle famiglie";

b) al comma 2, le parole "decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze" sono sostituite da "decreto dell'Assessore regionale per l'economia".

2. La Regione promuove iniziative di microcredito al fine di dare sostegno economico-sociale alle famiglie, come individuate dall'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, nonché alle imprese familiari residenti nel territorio e contrastare il fenomeno criminale dell'usura.

3. L'Assessore regionale per l'economia è autorizzato alla istituzione di un Fondo etico della Regione siciliana (FERS), avente natura di fondo di garanzia, da affidare in gestione ad una banca o ad un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, scelto tramite procedura selettiva pubblica. Il fondo può, altresì, essere alimentato da contributi volontari degli aderenti o di terzi, da donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali o locali, da altri enti pubblici o privati nonché da iniziative derivanti dall'impiego dei fondi comunitari.

4. All'attuazione delle iniziative sovrintende un Comitato regionale per il microcredito, istituito presso l'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale delle finanze e del credito, alla cui nomina provvede con proprio decreto l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, stabilendone funzioni e compiti specifici. Del Comitato fanno parte l'Assessore regionale per l'economia o un suo delegato, con funzione di presidente, sei rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti sociali (patronati, centri di assistenza fiscale e organizzazioni sindacali) coinvolti nell'attuazione dell'iniziativa, un esperto di microcredito ed il segretario, individuato tra il personale del dipartimento regionale delle finanze e del credito. Il funzionamento del Comitato non comporta alcun onere a carico del bilancio della Regione. I componenti del Comitato non ricevono alcun compenso per le loro attività.

5. L'Assessore regionale per l'economia è autorizzato a stipulare convenzioni con banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 operanti in Sicilia e con istituzioni e organismi non profit, patronati, centri di assistenza fiscale e organizzazioni sindacali, al fine di attivare le iniziative di microcredito di cui al comma 1, il cui schema tipo è sottoposto al parere della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

6. I finanziamenti erogati non possono superare l'importo di 7.000 euro per ogni operazione di microcredito, restando demandato alle convenzioni di cui al comma 5 di stabilire:

- l'apporto economico dei firmatari delle convenzioni;
- le modalità di accesso al microcredito e le azioni di tutoraggio ed accompagnamento;
- la tipologia dei soggetti che possono avere accesso al credito avendo riguardo anche al loro reddito;
- i tassi di interesse massimi applicabili;
- l'importo massimo dei prestiti;
- i criteri di precedenza per l'accesso al credito.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, da adottarsi sentita la Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, sono stabilite le modalità di gestione operativa del Fondo di cui al comma 3 e le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

8. Per la costituzione del Fondo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle entrate previste dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 31

maggio 2004, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, da reinscrivere, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010.».

Nota all'art. 48, comma 1:

La legge 5 agosto 1978, n. 457, recante "Norme per l'edilizia residenziale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 agosto 1978, n. 231.

Nota all'art. 48, comma 1, lett. a):

Gli articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, recante "Nuove norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione." così rispettivamente dispongono:

«Art. 1 - L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle cooperative edilizie e ai loro consorzi, aventi sede nel territorio della Regione siciliana, contributi in annualità costanti sino a 25 anni sugli interessi dei mutui contratti per l'acquisizione delle aree di cui al successivo art. 2 e per la costruzione degli alloggi, con il limite massimo di intervento per ogni organismo abitativo di lire 40 milioni. Tale limite è elevato di lire 3 milioni per le cooperative a proprietà indivisa di cui all'art. 4 della legge regionale n. 95 del 1977.

L'entità del finanziamento da concedere è determinata in rapporto alla superficie utile prevista per ogni organismo abitativo ed ogni onere eccedente sarà a carico delle cooperative edilizie.

Ai mutui di cui all'art. 8 della presente legge, si estendono le disposizioni di cui ai precedenti commi.

L'entità del finanziamento da concedere è rapportata al costo di intervento scaturente dal quadro tecnico-economico corredato dal visto di cui agli articoli 41 e 43 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, ed ogni onere eccedente è a carico delle cooperative edilizie.

Le opere realizzate con i contributi di cui alla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili.

Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'anno 1975, il limite venticinquennale di spesa di lire 4.000 milioni.

Il limite trentacinquennale di spesa di lire 2.000 milioni previsto dall'art. 64 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è ridotto all'ammontare degli impegni assunti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disponibilità risultanti sono destinate, fino alla venticinquesima annualità, all'incremento del limite di spesa autorizzato con il precedente comma.».

«Art. 8 - Alle cooperative edilizie o ai loro consorzi e alle piccole e medie imprese di costruzioni edilizie, aventi sede nel territorio della Regione siciliana, che comunque realizzano programmi costruttivi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi contributi in annualità costanti per 25 anni sugli interessi dei mutui contratti per l'acquisizione delle aree e per la costruzione degli alloggi, nonché per le opere di urbanizzazione primaria a proprio carico.

Tale contributo è concesso, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati per interessi, diritti, commissioni, nonché per oneri fiscali e vari e per spese accessorie, in misura superiore al cinque per cento.

Gli alloggi devono possedere le caratteristiche previste dall'art. 1, secondo comma, della presente legge.

Ai fini della presente legge sono considerate piccole e medie imprese edilizie quelle imprese che rispondono ai seguenti requisiti:

- il titolare o i titolari o possessori della maggioranza del capitale devono partecipare professionalmente alla direzione aziendale;
- non devono avere legami finanziari di maggioranza o di controllo con imprese di grandi dimensioni;
- il volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nell'ultimo biennio non deve essere superiore a lire 6.000 milioni nel complesso;
- il numero massimo di dipendenti nell'ultimo biennio non deve essere superiore alle 200 unità.

Le imprese di costruzione predette possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo per non più di una volta nel corso di ciascun anno solare e dovranno vendere gli alloggi costruiti alle condizioni e con le modalità da determinarsi con provvedimento dell'Amministrazione regionale, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

I soci delle cooperative edilizie, nonché gli acquirenti di alloggi costruiti dalle imprese con i benefici di cui al presente articolo, devono possedere i requisiti previsti dall'art. 3 della presente legge.

Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, il limite venticinquennale di spesa di lire 500 milioni.».

Nota all'art. 48, comma 1, lett. b):

L'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, recante "Norme per l'edilizia residenziale." così dispone:

«Per i programmi di edilizia convenzionata e agevolata, da realizzarsi in Sicilia in attuazione del primo progetto biennale di intervento di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, è assunta a carico della Regione la spesa per la concessione dei contributi previsti dal titolo III della predetta legge e successive modifiche ed integrazioni, dipendenti dall'aumento del limite massimo dei mutui agevolati da lire 24 milioni a lire 34 milioni, aumentato a lire 37 milioni per le cooperative a proprietà indivisa di cui all'art. 4 della legge regionale n. 95 del 1977.

L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere i contributi di cui al precedente comma agli istituti di credito mutuanti, con le modalità previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

La Regione assume, relativamente alla quota di mutuo assistita dai contributi di cui al precedente comma, tutte le garanzie nei confronti degli istituti di credito mutuanti, previste dall'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.».

Nota all'art. 48, comma 1, lett. c):

Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, recante "Costruzione di alloggi per le categorie più disagiate." così rispettivamente dispongono:

«Art. 1 - L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli enti ed istituti, di cui al successivo art. 2, contributi in annualità a misura costante per un periodo minimo di 20 anni e massimo di 35, per la costruzione di alloggi a carattere popolare da assegnarsi a famiglie o persone delle categorie più disagiate o sottoposte a sgombero per intimitazione della pubblica autorità.

Le somme occorrenti per il pagamento della annualità di cui al presente articolo saranno iscritte per l'ammontare di L. 500 milioni annue in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.

L'Assessore regionale per i lavori pubblici è altresì autorizzato a concedere ai comuni e agli istituti autonomi per le case popolari operanti nella Regione contributi in annualità a misura costante per 35 anni per l'acquisto ed il recupero di alloggi contenuti nei piani di recupero di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da assegnare in locazione a famiglie o persone delle categorie con reddito inferiore ai 6 milioni annui che vivono in case fatiscenti, antigieniche ed improprie.

L'assegnazione di tali alloggi avviene sulla base di graduatorie permanenti che privilegiano gli abitanti di alloggi le cui strutture presentano segni di crollo imminente, gli abitanti di alloggi impropri, i pensionati, le famiglie numerose. Dette graduatorie vengono redatte da un funzionario nominato dal sindaco, scelto fra i dipendenti del comune, ed approvate dai consigli comunali. Le commissioni assegnazione alloggi che hanno in corso di esecuzione graduatorie restano comunque in carica per il completamento delle stesse.

Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per ciascuno degli anni 1981, 1982, 1983, il limite trentacinquennale di impegno di lire 500 milioni.».

«Art. 2 - I contributi sono concessi ai comuni, all'Ente siciliano per le case ai lavoratori e, quando se ne riconosca l'opportunità, agli istituti autonomi per le case popolari operanti nella Regione, nonché agli enti morali o società di cui al n. 13 dell'art. 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408, limitatamente agli alloggi che non fruiscono di alcun contributo statale.

La misura dei contributi è determinata a seconda delle categorie cui gli alloggi sono destinati ed è rappresentata da una percentuale della spesa riconosciuta ammissibile.

In ogni caso la misura del contributo per la costruzione di alloggi da cedere in locazione è aumentata di uno per cento in rapporto a quelli da cedere con patto di futura vendita.».

Nota all'art. 48, comma 1, lett. d):

L'articolo 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia." così dispone:

«Interventi di edilizia convenzionata - agevolata realizzata da imprese edili. - 1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizza-

to a concedere agli istituti ed alle sezioni di credito fondiario ed edilizio contributi in annualità costanti fino ad anni quindici sugli interessi dei mutui contratti da imprese edili per l'acquisizione delle aree e la costruzione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata, in misura tale che resti a carico del mutuatario un onere pari al 50 per cento del tasso di riferimento, così come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro, oltre il rimborso del capitale. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, non può in ogni caso superare il limite massimo del 5 per cento annuo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono altresì concessi nella fase di preammortamento, per un periodo non superiore ad anni tre in proporzione alle quote di mutuo erogate ed in misura tale che gli interessi sulle erogazioni, effettuate in corso d'opera, non gravino sul mutuatario in misura superiore al 50 per cento del tasso di riferimento, come determinato al comma 1. Il superiore tasso di interesse a carico del mutuatario non può, in ogni caso, superare il limite massimo del 5 per cento annuo.

3. Gli interventi costruttivi di cui al presente articolo possono essere realizzati, oltre che nelle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, o nei programmi costruttivi di cui alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modificazioni ed integrazioni, o delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in aree di proprietà site in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad edilizia abitativa.

4. La tipologia costruttiva cui le imprese che fruiscono dei mutui agevolati devono attenersi è quella prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

5. Il contratto di acquisto degli alloggi realizzati con le agevolazioni di cui al presente articolo ed il relativo frazionamento del mutuo devono essere effettuati rispettivamente entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a pena di decadenza delle agevolazioni.

6. I mutui di cui al presente articolo possono coprire sino al cento per cento del costo di costruzione degli alloggi.

7. L'importo massimo del mutuo ammesso a contributo è quello previsto per i mutui agevolati finalizzati alla realizzazione di programmi costruttivi di edilizia convenzionata agevolata di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e successive integrazioni e modificazioni.

8. L'entità del mutuo è rapportata al costo di intervento scaturente dal quadro tecnico-economico che, unitamente agli elaborati di progetto, deve essere corredata dal visto dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici, previo accertamento della conformità alle caratteristiche di cui all'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e ai costi massimi di cui all'articolo 3, lettera n, della stessa legge.»

Note all'art. 48, comma 3:

— Per la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante "Norme per l'edilizia residenziale." vedi nota all'art. 48, comma 1.

— L'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, recante "Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico." così dispone:

«Interventi di programmazione in favore dell'edilizia sociale, sovvenzionata e agevolata. Interventi a sostegno delle popolazioni colpite da eventi calamitosi nel comune di Favara e nei comuni della provincia di Messina. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, le risorse afferenti all'edilizia sia sovvenzionata che agevolata originate dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed, altresì, le risorse dell'edilizia sovvenzionata (ex GESCAL) giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino adottati atti giuridicamente vincolanti, sono programmate per la loro utilizzazione, con esclusione delle quote effettivamente impegnate alla predetta data e di quelle necessarie al completamento degli interventi in corso, con le seguenti finalità:

a) interventi per l'eliminazione del pericolo in immobili di edilizia residenziale pubblica;

b) acquisto di alloggi immediatamente abitabili da privati;

c) contratti di quartiere II, per l'utilizzazione della graduatoria formata in base alle proposte dei comuni della Regione, approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2005;

d) interventi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ovvero interventi per il recupero edilizio, la rifunionalizzazione ed il completamento di strutture al servizio delle forze dell'ordine, comprensive di alloggio, ed altresì interventi di completa-

mento delle strutture polivalenti destinate a funzioni di casa albergo e/o casa protetta;

e) piani di edilizia sociale realizzati mediante fondi immobiliari, costituiti ai sensi del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di 6.000 migliaia di euro cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti accerta la consistenza delle eventuali e ulteriori risorse di cui al comma 1 e ne propone il riparto all'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità che provvede con proprio decreto previa delibera della Giunta regionale.

3. In considerazione delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità determinatesi nel centro storico del comune di Favara e del disagio abitativo conseguente alle ordinanze di sgombero coattivo già disposte dall'amministrazione comunale, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a trasferire al comune di Favara 3.000 migliaia di euro, per le finalità di cui al comma 1, lettere b) e d), con specifico vincolo a favore dei destinatari delle predette ordinanze, ove residenti negli immobili oggetto delle ordinanze stesse da almeno due anni, e a condizione che gli immobili da acquisire siano in regola con la vigente legislazione in materia di edilizia e urbanistica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 3.000 migliaia di euro ed al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

4. In considerazione delle condizioni di disagio abitativo determinatesi nella provincia di Messina, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel mese di novembre 2011, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a trasferire all'Istituto autonomo case popolari di Messina la somma di 10.000 migliaia di euro, per le finalità di cui al comma 1, lettere b) e d), con specifico vincolo a favore dei residenti nei comuni alluvionati, destinatari di ordinanze di sgombero o di provvedimento che, a causa dei predetti eventi, dichiarano l'inabitabilità degli immobili di residenza e a condizione che gli immobili da acquisire siano in regola con la vigente legislazione in materia di edilizia e urbanistica.

Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 10.000 migliaia di euro ed al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

5. L'intervento di cui al comma 3 ha luogo ove i destinatari delle ordinanze di sgombero adottate dal comune di Favara siano in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione di alloggi in regime di edilizia sovvenzionata. I medesimi requisiti devono essere posseduti dai destinatari dell'intervento di cui al comma 4, con esclusione di quello relativo al reddito, elevato al triplo. L'intervento è, comunque, subordinato alla previa ricognizione e assegnazione, da parte del comune di Favara e degli altri comuni interessati di unità abitative esistenti nel patrimonio comunale e destinabili alle medesime finalità. Si considerano immediatamente utilizzabili per dette finalità gli immobili abusivamente realizzati e non sanabili, pur in assenza di provvedimento comunale di acquisizione al patrimonio.

6. All'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo il comma 4-ter, introdotto dalla delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 304 del 13 dicembre 2011 recante "Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive", è inserito il seguente:

"4-quater. Le agevolazioni di cui ai commi 4-bis. e 4-ter. possono essere concesse sotto forma di contributi in conto capitale, anche cumulativamente con le altre tipologie di contributi, entro i limiti e con le modalità individuate con i decreti adottati dall'Assessore regionale per le attività produttive ai sensi dei predetti commi".».

— L'articolo 70 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." così dispone:

«Agevolazioni in favore di cooperative edilizie. — 1. Alle cooperative edilizie incluse nelle graduatorie approvate con il dec. ass. 2 aprile 2008, n. 1113 e con il dec. ass. 19 novembre 2008, n. 3263 che realizzano il programma costruttivo con il recupero di immobili ubicati nel centro storico o in zona omogenea "A" del PRG, è destinata un'ulteriore somma di 5 mila migliaia di euro, per il limite di impegno

ventennale dei contributi in annualità previsti dall'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, che prevedono la possibilità di accesso al mutuo agevolato fino ad un massimo di 200 migliaia di euro per singola unità abitativa.

3. Le cooperative che intendano avvalersi della presente agevolazione presentano entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la formazione di un programma di utilizzazione delle disponibilità finanziarie indicate al comma 1, titolo di proprietà o contratto preliminare di compravendita autenticato da un notaio e registrato ai fini fiscali di immobili ricadenti nel centro storico o nella zona omogenea "A".

4. Gli interventi ammessi alla finanziabilità di cui al dec. ass. 2 aprile 2008, n. 1113 e al dec. ass. 19 novembre 2008, n. 3263 che non rientrano nelle graduatorie di cui al comma 1, possono essere finanziati solo in presenza di interventi costruttivi realizzati in aree PEEP o in aree appositamente destinate dai comuni e i cui piani di lottizzazione siano stati regolarmente approvati.

5. Fermo restando le disposizioni dei commi precedenti, i termini previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13 e i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 sono prorogati di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per le cooperative edilizie che comprovino, attraverso la revisione ordinaria, di essere in possesso dei requisiti di legge, sono riaperti i termini di scadenza previsti dall'articolo 67, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, per non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

Nota all'art. 48, comma 4:

L'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante "Norme per l'edilizia residenziale." così dispone:

«Principi per la legislazione regionale relativa all'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi. – Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono a disciplinare legislativamente il procedimento di scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata secondo i seguenti criteri:

1) i bandi di concorso devono riferirsi ad ambiti territoriali determinati, comprendere tutte le previsioni del progetto biennale, e indicare le caratteristiche e la consistenza dei singoli interventi programmati;

2) i concorsi devono essere banditi distintamente per ciascuna categoria di operatori e prevedere criteri oggettivi di scelta e a parità di condizione il ricorso al sorteggio;

3) le cooperative, all'atto della presentazione delle domande per ciascun programma di intervento, devono presentare l'elenco dei soci prenotati in numero non eccedente quello delle abitazioni da realizzare aumentato in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento per le sostituzioni necessarie in sede di assegnazione.

La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità. Qualora detta riserva venga esaurita, le abitazioni disponibili sono assegnate ai soci della cooperativa in ordine di data di iscrizione alla stessa.»

Nota all'art. 50, commi 1 e 2:

Per l'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria." vedi nota all'art. 35 commi 1, 4, 6 e 8.

Nota all'art. 51, comma 1:

L'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, recante "Nuove norme sui collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia. Disposizioni finanziarie nel settore dei trasporti." così dispone:

«Norme finanziarie. – 1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori, dal momento dell'attivazione del sistema di affidamento degli stessi mediante procedura concorsuale, è autorizzata la spesa per gli anni 2003 e 2004 rispettivamente valutata in 24.015 migliaia di euro e in 23.757 migliaia di euro.

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è consentita l'assunzione di impegni di spesa a carattere pluriennale secondo le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come da ultimo sostituito dall'articolo 52, comma 7, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

2. La spesa di cui al comma 1 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704 accantonamento codice 1013).».

Nota all'art. 52, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, recante "Interventi nel settore delle acque. Contributo per la mostra - mercato Medivini e altre norme riguardanti l'agricoltura." così dispone:

«Al fine di completare le opere rivolte alla formazione delle risorse idriche, concernenti le dighe di ritenuta e gli allacciamenti dei bacini contermini, nonché per consentire l'immediata ripresa dell'attività lavorativa e dell'occupazione nei cantieri già istituiti, è autorizzata la spesa complessiva di lire 395.500 milioni, di cui lire 200.000 milioni nell'anno 1986, lire 150.000 milioni nell'anno 1987 e lire 45.500 milioni nell'anno 1988, così ripartita:

a) lire 150.000 milioni per il completamento della diga Rosamarina sul fiume San Leonardo;

b) lire 61.000 milioni per il completamento della diga Furore sul torrente Burraito;

c) lire 140.000 milioni per il completamento degli allacciamenti dei bacini dei torrenti Serieri e Scioltabino al serbatoio della diga Olivo;

d) lire 38.000 milioni per il completamento della diga Castello sul fiume Magazzolo e per l'allacciamento del torrente Gebbia;

e) lire 6.500 milioni per interventi integrativi necessari nella fase di avvio all'esercizio delle dighe San Giovanni sul fiume Naro e Santa Rosalia sul fiume Irminio.

È altresì autorizzata la spesa di lire 224.000 milioni di cui lire 100.000 milioni nell'anno 1986, lire 35.000 milioni in ciascuno degli anni 1987 e 1988, lire 30.000 milioni nell'anno 1989 e lire 24.000 milioni nell'anno 1990, per il completamento della diga Dissuerei sul fiume Gela.».

Nota all'art. 53, comma 6:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2011, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 dicembre 2011, n. 282.

Nota all'art. 53, comma 7:

L'articolo 3 dell'Ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 11 del 25 giugno 2012, recante "Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio e marzo 2011 ed il giorno 22 novembre 2011." così dispone:

«1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

3. Il Commissario delegato può altresì utilizzare, previa intesa con l'Istituto autonomo case popolari della provincia di Messina, beni immobili destinati a edilizia abitativa popolare ancora non assegnati e/o in attesa di assegnazione per il periodo necessario a fronteggiare l'emergenza, al termine del quale i medesimi beni rientrano nella disponibilità dello IACP di Messina.

4. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.».

Nota all'art. 54, comma 1:

L'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, recante "Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffuse e contributi alle associazioni degli allevatori." così dispone:

«1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2, lettere b) e d) della legge 8 novembre 1986, n. 752, e per la prevenzione, la cura ed il controllo delle malattie diffuse del bestiame, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare un contributo annuo alle associazioni regionali degli allevatori della Sicilia che si impegnino a realizzare programmi destinati al miglioramento ed allo sviluppo della zootecnia siciliana.

2. Le associazioni regionali degli allevatori della Sicilia, entro il 30 giugno di ciascun anno, predispongono il programma di attività per l'esercizio finanziario successivo che, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

3. La vigilanza sull'attuazione dei programmi di cui ai commi 1 e 2 è demandata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste anche per quanto concerne l'accertamento dei risultati conseguiti.

4. Il contributo di cui al comma 1, ivi compresi gli aiuti concessi per le medesime finalità da altri organismi pubblici regionali, nazionali e comunitari, non può superare l'ammontare del novantacinque per cento della spesa ammessa.

4-bis. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, al fine di consentire la prosecuzione delle attività in corso al 31 dicembre di ciascun anno, nelle more dell'approvazione e finanziamento del programma annuale di cui al comma 2, è autorizzato ad erogare entro il mese di marzo una anticipazione pari al 30 per cento dell'importo finanziato l'anno precedente.

5. Alla spesa di cui al presente articolo e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con le disponibilità dei capitoli 16318 e 16319 del bilancio della Regione.

6. Per l'esercizio finanziario 1989 non si applica il disposto dei commi 2 e 4.

7. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può affidare all'Istituto sperimentale zootecnico le azioni di selezione del bestiame per i libri genealogici, i controlli funzionali e l'assistenza tecnica agronomico-veterinaria per la lotta all'ipofecondità del bestiame di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) della legge 8 novembre 1986, n. 752.

8. Per lo svolgimento dell'attività predetta l'Istituto sperimentale zootecnico potrà stipulare apposite convenzioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con gli enti di cui al comma 1 accedendo comunque alla fruizione dell'organizzazione territoriale delle attrezzature e del personale dei medesimi enti.

9. Alla spesa per le azioni di cui ai commi 7 e 8 da parte degli organismi interessati, per le rispettive attribuzioni e competenze si fa fronte con le disponibilità del bilancio regionale previste nel capitolo 16319 e con il finanziamento del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali destinate alle predette iniziative.».

Note all'art. 55, comma 1:

— L'articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002." così dispone:

«*Informazione e comunicazione.* - 1. Nell'ambito della Regione siciliana si applicano gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni". Negli uffici stampa di cui all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 negli enti locali il portavoce deve essere iscritto all'ordine dei giornalisti.

2. In sede di prima applicazione ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico ed in sintonia con l'articolo 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

3. Nell'ambito dell'Amministrazione regionale, per il trattamento economico del personale di cui all'articolo 7 della legge 7 giu-

gno 2000, n. 150, si applicano le norme regolamentari vigenti per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

4. Per l'espletamento delle funzioni di informazione di comunicazione di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 da parte del Presidente della Regione e degli Assessori regionali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa complessiva di 715 migliaia di euro in ragione di 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale. Per gli anni successivi la relativa spesa è valutata in 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale.

5. È fatto obbligo a tutti gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 di individuare, in sede di predisposizione dei bilanci annuali, un capitolo dedicato alle spese complessive per la comunicazione e informazione pubblica, in una percentuale inferiore al 2 per cento delle risorse generali.

6. In sede di predisposizione degli appositi regolamenti, gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 confermano, in base alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, le funzioni di comunicazione e di informazione svolte dal personale a qualsiasi titolo alla data del 30 giugno 2000. Il predetto personale, di ruolo (inciso omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana), frequenta appositi corsi di qualificazione per la definitiva stabilizzazione della funzione ricoperta.».

— Gli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni." così rispettivamente dispongono:

«Art. 1. - *Finalità ed ambito di applicazione.* - 1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici.

4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:

- a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
- b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
- c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.

5. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

- a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
- b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
- c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
- d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
- f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

6. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.».

«Art. 2. - *Forme, strumenti e prodotti.* - 1. Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.

2. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti

civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.

3. Con uno o più regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le pubbliche amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalità e delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.»

Nota all'art. 57, comma 1:

Per l'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." vedi nota art. 21, comma 1.

Nota all'art. 58, comma 1:

L'articolo 2 dell'allegato 1 del regolamento CE n. 800/2008, recante "Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)." così dispone:

«Articolo 2 - *Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese.* - 1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.»

Nota all'art. 58, comma 2:

L'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia." così dispone:

«Autorizzazione. In vigore dal 17 ottobre 2012. - 1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

- sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
- la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
- il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;
- venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
- non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
- l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonché di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività, e detta disposizioni attuative del presente articolo.»

Nota all'art. 59, comma 3:

L'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, recante "Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI." così dispone:

«1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità in essa stabilite l'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), l'Azienda asfalti siciliani (AZASI) e l'Ente minerario siciliano (EMS) sono soppressi e posti in liquidazione.

2. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilevare al valore

netto patrimoniale le quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'ESPI appartenenti al Banco di Sicilia S.p.A., alla Sicilcassa S.p.A. e all'IRFIS S.p.A.

3. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, previa delibera della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore dei tre enti soppressi.

4. Il compenso spettante al commissario liquidatore di cui al comma 3 è quello stabilito con D.P.Reg. 21 luglio 1994 per il presidente dell'ESPI incrementato del 100 per cento.

5. Con decreto del Presidente della Regione vengono nominati alla scadenza i componenti dei collegi dei revisori dei tre enti soppressi.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi dello Stato in materia.

7. La Giunta regionale per far fronte alle esigenze finanziarie emergenti nel corso della liquidazione dei tre enti soppressi, può autorizzare il commissario liquidatore ad effettuare trasferimenti finanziari da un ente all'altro con garanzia per la Regione, da regolarsi in sede di chiusura dei bilanci finali di liquidazione.

7-bis. Tutti i proventi maturati e maturandi derivanti dalla gestione degli enti in liquidazione sono versati in sottoconti di tesoreria unica regionale intestati al commissario liquidatore ed utilizzabili secondo le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

8. Il bilancio finale di liquidazione dei tre enti sarà sottoposto ad approvazione della Giunta regionale, previ pareri della Commissione legislativa di merito e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvederà ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.»

Note all'art. 64, comma 1:

— L'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, recante "Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive." così dispone:

«Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale. Nomina dei commissari straordinari. Disposizioni transitorie. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e sono posti in liquidazione i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti, che assumono la denominazione di "Consorzio per le aree di sviluppo industriale in liquidazione". Al fine di consentire l'immediata applicazione della presente legge, con D.P.Reg., su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della Giunta regionale, si provvede allo scioglimento degli organi consortili di tutti i Consorzi ASI della Regione ed alla contestuale nomina, per lo svolgimento delle attività di liquidazione, di un commissario straordinario per ogni consorzio ASI scelto tra i dirigenti in servizio presso l'Amministrazione regionale ovvero tra i presidenti dei disciolti consorzi ASI.

2. Il commissario straordinario è competente all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione e provvede a definire, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale ed economico-finanziario di ogni singolo Consorzio. In particolare, il commissario:

- rileva lo stato patrimoniale, economico-finanziario e del personale, distinto per tipologia contrattuale, di ciascun consorzio;
- con riferimento allo stato patrimoniale immobiliare, provvede ad aggiornare la valutazione dei singoli immobili acquisendo all'uopo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;
- rileva, ove esistenti, i beni immobili strumentali di proprietà della Regione affidati in gestione a ciascun consorzio, da concedere in comodato d'uso esclusivo all'Istituto;
- individua le attività e le passività rinegoziando, ove possibile, i rapporti con i creditori;
- acquisite le valutazioni di cui alla lettera b), con specifico riferimento ai rustici e/o capannoni e/o immobili industriali comunque denominati, cede gli stessi in prelazione ai privati assegnatari all'importo rilevato ai sensi della lettera b), fatte salve le pattuizioni contenute negli atti di assegnazione stipulati entro il 31 dicembre 2010, i quali dovranno provvedere al pagamento dell'importo previsto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del commissario;

f) individua i beni immobili strumentali rientranti nel patrimonio indisponibile dei singoli Consorzi la cui proprietà deve essere trasferita all'Istituto. Sono beni immobili strumentali indisponibili ai fini della presente lettera: gli immobili ove hanno sede gli uffici dei singoli consorzi ASI, i locali destinati a mensa, la viabilità e le opere

connesse, le infrastrutture a rete ed i servizi tecnologici, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;

g) compie ogni attività utile alla gestione del Consorzio sino all'approvazione del decreto di cui al comma 4 e alla celere definizione delle operazioni di dismissione;

h) redige, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, da trasmettere all'Assessorato regionale delle attività produttive.

3. Il commissario liquidatore che non abbia ottemperato a quanto disposto al comma 2, decade ope legis.

4. I Commissari devono chiudere le operazioni di liquidazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria. Trascorso detto termine, nel rispetto di quanto previsto dal comma 8, la gestione dei singoli Consorzi per le aree sviluppo industriale transita all'Istituto. La chiusura delle operazioni di liquidazione di tutti i Consorzi è accertata con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

5. Trascorso il termine di cui al comma 4, l'Istituto subentra integralmente e definitivamente nella gestione delle aree di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate.

6. La Ragioneria generale della Regione concede all'Istituto i beni immobili di proprietà della Regione di cui alla lettera c) del comma 2, già affidati in uso esclusivo ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale, in comodato d'uso gratuito stipulando convenzioni in relazione ad ogni singolo bene. Il Dipartimento regionale delle attività produttive, d'intesa con la Ragioneria generale della Regione, approva i piani di trasferimento all'Istituto, elaborati dai singoli commissari straordinari secondo i limiti e le modalità stabiliti dal presente articolo, dei beni mobili ed immobili già di proprietà o in uso ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale di cui alla lettera f) del comma 2.

7. Al commissario straordinario spetta un compenso individuato con il decreto di nomina che non può comunque essere superiore al 50 per cento di quello fissato per il presidente della provincia regionale in cui ricade il singolo consorzio ed, in ogni caso, non può essere superiore ai tetti di spesa fissati per gli organi di amministrazione degli enti regionali dall'articolo 17 delle legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione liquidatoria di ogni singolo consorzio ASI in liquidazione.

8. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 4, i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l'Istituto tale da garantire ed assicurare l'assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. Le gestioni separate di ogni singola liquidazione di cui al presente comma sono amministrate, previo controllo e vigilanza dell'Assessorato regionale delle attività produttive e, per i profili tecnico-contabili, dell'Assessorato regionale dell'economia, ai fini della celere conclusione delle operazioni di liquidazione, dal direttore generale dell'Istituto.

9. I beni immobili già facenti parte del patrimonio dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, non strumentali all'organizzazione ed al funzionamento degli stessi, nonché i capannoni industriali ed i centri direzionali individuati a seguito dell'attività di ricognizione effettuata dai commissari nominati ai sensi del comma 1, acquisite le relazioni di stima di cui alla lettera b) del comma 2, trascorso il termine di cui al comma 4, fatte salve le procedure esecutive in corso, sono acquisiti al patrimonio della Regione, che provvede all'alienazione nelle forme legislative vigenti in materia. I proventi derivanti dall'alienazione del suddetto patrimonio confluiscono in un apposito fondo presso la Ragioneria generale della Regione e sono destinati, per il settanta per cento, al ripiano delle situazioni debitorie discendenti dalla gestione liquidatoria alla quale il bene era originariamente destinato, e per il restante trenta per cento al finanziamento di interventi da autorizzare con la legge di stabilità regionale per l'anno 2012. Ai fini del perfezionamento delle singole situazioni debitorie stralcio, con specifici accordi di programma quadro, sottoscritti dai responsabili delle gestioni liquidatorie, dal Ragioniere generale della Regione e dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, sono regolati i rapporti finanziari discendenti dalla liquidazione di ogni singolo consorzio in modo da garantire che

i proventi dell'alienazione del patrimonio siano destinati al ripiano delle pertinenti situazione debitorie.

10. L'Istituto, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta la propria pianta organica. La stessa, entro i successivi sessanta giorni, è approvata con Delib.G.R.; trascorso tale termine, la pianta organica si intende definitivamente approvata. Il personale con contratto a tempo indeterminato, assunto entro il 31 dicembre 2008 mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero in applicazione di legge, transita nella pianta organica dell'Istituto. Il personale che dovesse risultare in esubero rispetto alla pianta organica dell'Istituto è posto in un ruolo ad esaurimento istituito presso l'Istituto. Resta salva in ogni caso, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'applicazione degli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero di altre forme di mobilità regolate dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali.

11. Gli incarichi di direttore generale dell'Istituto e di direzione delle strutture intermedie degli uffici periferici sono prioritariamente assegnati ai dirigenti in servizio presso i disciolti Consorzi. Resta salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

12. A decorrere dalla data di pubblicazione dell'ultimo dei decreti di cui al comma 4, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, è abrogata la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.»

— L'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." così dispone:

«Funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione. — 1. I dirigenti di struttura di massima dimensione comunque denominata, nell'ambito di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2, esercitano fra gli altri i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali nelle materie di rispettiva competenza;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali;

c) attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni, definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono agli stessi le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali, sentiti i dirigenti medesimi;

d) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;

e) adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi;

f) esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza dei propri uffici;

g) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia con proposta di adozione, nei confronti dei responsabili, delle misure previste dal comma 3 dell'articolo 10;

h) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;

i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi e rispondono agli organi di controllo sugli atti di competenza, e propongono all'organo di indirizzo politico-amministrativo le richieste di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2;

l) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro anche in sede di contrattazione decentrata;

m) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

n) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.

2. I responsabili di strutture di massima dimensione riferiscono correntemente al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali sull'attività da essi svolta e in tutti i casi in cui venga richiesto o ritenuto opportuno.

3. Gli atti ed i provvedimenti adottati dai responsabili di uffici dirigenziali di cui al presente articolo sono definitivi.

4. Il dirigente di struttura di massima dimensione assume la denominazione di segretario generale o dirigente generale o ispettore generale o avvocato generale o ragioniere generale.»

Nota all'art. 67, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, recante "Misure di contrasto alla criminalità organizzata.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Laboratori della legalità. – 1. La Regione, al fine di contribuire alla promozione civica degli studenti, supporta le istituzioni scolastiche primarie (quarte e quinte classi) e secondarie di primo grado attraverso appositi finanziamenti finalizzati all'attivazione di laboratori di studio e approfondimento dei valori della legalità, dell'etica pubblica e dell'educazione civica, con particolare riguardo al rispetto del decoro urbano e alla tutela del patrimonio architettonico, artistico e monumentale dei comuni. Tali laboratori possono essere realizzati anche in rete con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, associazioni, fondazioni. Gli stessi inoltre possono avvalersi delle testimonianze orali e scritte di personalità che si siano distinte nella lotta al crimine nonché dei documenti ufficiali che siano particolarmente significativi nell'ambito della lotta alla mafia.

2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare, entro il 31 ottobre di ogni anno, agli istituti scolastici che ne facciano richiesta, fino a 5 migliaia di euro per l'istituzione dei laboratori di cui al comma 1.

3. Gli istituti scolastici hanno l'obbligo di rendicontare le somme percepite entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancata o insufficiente rendicontazione l'istituto è escluso dai finanziamenti per i tre anni successivi.

3 bis. Per l'anno scolastico 2012/2013 il termine di cui al comma 3 è fissato al 30 novembre 2013.

4. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il direttore dell'ufficio scolastico regionale, disciplina le modalità di rendicontazione dei fondi erogati e quelle di svolgimento dei laboratori di cui al comma 1.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, la spesa annua di 1.000 migliaia di euro.

6. Gli oneri discendenti dal comma 5, valutati in 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.».

Nota all'art. 68, comma 1:

L'articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Tirocini formativi e di orientamento. – 1. L'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è autorizzata a finanziare, con le risorse all'uopo destinate dallo Stato, le misure previste alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, conferendo priorità ai tirocini formativi e di orientamento rivolti a lavoratori disoccupati o inoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione. Gli interventi di cui al presente comma sono attivati esclusivamente presso datori di lavoro privati.

2. Il numero dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente è definito nei limiti numerici di seguito indicati:

a) datore di lavoro con non più di cinque dipendenti, a tempo indeterminato e/o determinato, due tirocinanti;

b) datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, a tempo indeterminato e/o determinato, non più di quattro tirocinanti;

c) datore di lavoro con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al venti per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all'unità superiore.

2 bis. La durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare».

3. In caso di mancata disponibilità di soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, gli incentivi erogati alle aziende private possono essere destinati anche a disoccupati o inoccupati di lunga durata, ferma restando la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.».

Nota all'art. 70, comma 1, lett. a) e lett. b):

L'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istitu-

zioni scolastiche regionali.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Dimensionamento delle scuole. Indici e parametri. – 1. L'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca, di progettazione e di sperimentazione educativa è riconosciuta alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle dotate di personalità giuridica ed esclusi gli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'efficace esercizio dell'offerta formativa, la stabilità nel tempo e l'equilibrio ottimale tra domanda e offerta di istruzione e formazione.

2. I principi relativi all'autonomia didattica, alla ricerca ed alla sperimentazione educativa si applicano anche alle scuole parificate, pareggiate e legalmente riconosciute nei limiti della normativa dello Stato.

3. Per acquisire o mantenere la personalità giuridica, le istituzioni scolastiche devono, di norma, avere una popolazione prevedibilmente stabile per almeno un quinquennio compresa tra 500 e 900 alunni.

4. Nel computo della popolazione scolastica vanno considerati gli alunni delle scuole materne regionali, nonché gli alunni delle scuole materne comunali autorizzate.

5. L'indice massimo di cui al comma 3 può essere superato solo nelle aree ad alta densità demografica con particolare riferimento agli istituti di istruzione secondaria con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico, sempre che ciò non rechi pregiudizio all'impiego dei locali e delle risorse strumentali.

6. Nelle isole minori, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche gli indici di riferimento previsti dal comma 3 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media di primo grado, o per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo. Per gli istituti scolastici che abbiano sede nei comuni inseriti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni, l'indice di riferimento di cui al presente comma può essere ridotto del 50 per cento. Tale riduzione si applica esclusivamente qualora l'istituto scolastico interessato abbia sede in comune non confinante con altri comuni tutelati ai sensi della legge n. 482/1999 e successive modifiche ed integrazioni, e sempreché le condizioni di viabilità statale e provinciale del territorio siano disagiati causando una reale situazione di isolamento fisico e geografico del comune medesimo.

7. Nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiati ed in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi sono concesse deroghe automatiche agli indici di riferimento previsti dal comma 3, anche sulla base di criteri preventivamente stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

8. Gli indici minimi di riferimento si applicano anche agli istituti secondari di istruzione tecnica, professionale ed artistica con indirizzi formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata nell'ambito regionale, nonché agli istituti di istruzione che comprendono scuole con particolari finalità, funzionanti ai sensi dell'articolo 324 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con riguardo alle peculiari esigenze formative degli alunni che frequentano tali scuole.

9. Qualora le singole scuole non raggiungano gli indici minimi di riferimento sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel rispetto della progettualità territoriale.

10. Per garantire la permanenza in ambito comunale di scuole che non raggiungono da sole o unificate con scuole dello stesso grado dimensioni ottimali, possono essere costituiti istituti di istruzione comprensivi di scuola materna, elementare e media. Allo stesso fine e per assicurare la più efficace corrispondenza tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e le caratteristiche del territorio di riferimento, nonché tra la necessaria varietà dei percorsi formativi proposti da ciascun istituto e la domanda di istruzione espressa dalla popolazione scolastica, si procede alla unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che non raggiungono, separatamente, le dimensioni ottimali e insistono sullo stesso bacino di utenza, ivi comprese le sezioni staccate e scuole coordinate dipendenti da istituti posti in località distanti e compresi in altri ambiti territoriali di riferimento. Tali istituzioni assumono la denominazione di istituto di istruzione secondaria superiore.

11. Nelle isole minori, nei comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti e nei comuni montani che si trovino in condizione di particolare isolamento possono altresì essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado fermo restando il rispetto dei parametri nazionali in ordine all'autonomia di cui al comma 1.»

Nota all'art. 71, comma 1:

L'articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione. – 1. Comma abrogato.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le rispettive competenze attribuite dalla normativa vigente, costituiscono uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione esclusivamente l'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, l'Ufficio stampa e documentazione, l'Ufficio della segreteria di Giunta e l'Ufficio di Bruxelles. Le spese per il funzionamento dei predetti Uffici gravano sulla corrispondente rubrica dell'Amministrazione Presidenza.

3. Le competenze svolte dagli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, non più riportati al comma 2, sono attribuite, con decreto del Presidente della Regione, ai dirigenti generali dei Dipartimenti regionali per affinità di materia o di settore con i medesimi dipartimenti, ferma restando per l'anno 2001 l'attuale collocazione nel bilancio dei relativi capitoli di spesa.

4. A decorrere dal primo gennaio 2002, alle spese concernenti la funzionalità degli uffici di cui al presente articolo compresi gli oneri accessori relativi agli immobili individuati quali siti presidenziali e di quelli di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, posti alle dipendenze della Presidenza della Regione con sede a Palazzo d'Orléans provvede la segreteria generale.»

Nota all'art. 71, comma 3:

L'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Misure relative alla trasparenza dei conti pubblici. – 1. Il Governo regionale entro il mese di giugno 2010 presenta all'Assemblea regionale una relazione dettagliata relativa alla eventuale situazione debitoria al 31 dicembre 2009 di ciascun istituto, azienda, agenzia, consorzio, organismo ed ente regionale comunque denominato, sottoposto a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruisca di trasferimenti diretti da parte della stessa società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, nonché per ciascun ente presso cui la Regione indica i propri rappresentanti.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011 ed entro il mese di luglio di ciascun anno, il Governo regionale presenta all'Assemblea regionale una relazione dettagliata sulla situazione economico-finanziaria relativa all'anno precedente degli istituti, delle aziende, delle agenzie, dei consorzi, degli organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa nonché degli enti presso cui la Regione indica i propri rappresentanti.

3. Con D.P.Reg., su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative necessarie agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli amministratori degli organismi individuati nel comma 1 debbono, a pena di decadenza dall'incarico, inoltrare le informazioni richieste nei tempi e con le modalità prescritte nel decreto di cui al comma 3.

5. Gli amministratori degli organismi di cui al comma 1 che provvedano ad assunzioni di personale in violazione di disposizioni normative decadono dall'incarico.

6. Gli amministratori decaduti nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 non possono essere nominati nel triennio successivo amministratori degli organismi di cui al comma 1.

7. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, è sostituito dai seguenti:

«1. Qualsiasi disposizione o atto amministrativo assessoriale o dirigenziale che comporti oneri diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione non coperti dallo stanziamento di bilancio o comunque oltre i limiti previsti da eventuali provvedimenti legislativi di supporto, deve essere portato preventivamente a conoscenza della Giunta regionale a cura dell'Assessore competente.

1.1. La Giunta regionale, previo parere del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale, può autorizzare l'adozione degli atti di cui al comma 1 ai fini di acquisirne la copertura finanziaria.

1.2. Per i provvedimenti adottati in difformità a quanto previsto dai commi 1 e 1.1, il Presidente della Regione promuove le eventuali azioni di responsabilità.

1.3. I dirigenti che, ai sensi dei commi 1, 1.1 e 1.2 del presente articolo, adottino provvedimenti privi di copertura finanziaria decadono dall'incarico e, agli stessi, nel triennio successivo, non può essere conferito altro incarico in posizione organizzativa analoga o superiore.

1.4. Gli atti adottati con la procedura di cui al comma 1.1 sono trasmessi entro il termine perentorio di trenta giorni alla Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale».

Nota all'art. 71, comma 4:

— La legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale." è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 11 maggio 2012, n. 19, S.O. n. 20.

— La legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014." è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 11 maggio 2012, n. 19, S.O. n. 21.

— La legge regionale 1 giugno 2012, n. 32, recante "Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie." è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell' 8 giugno 2012, n. 23, S.O. n. 28.

Nota all'art. 71, comma 5:

L'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005." così dispone:

«Riscossione agevolata dei crediti della Regione. – 1. Al fine di consentire la riscossione in forma agevolata dei crediti vantati dalla Regione siciliana in materia di beni demaniali e patrimoniali sono individuate le procedure di cui al presente articolo per il migliore coordinamento ed indirizzo degli uffici preposti.

2. La riscossione in forma agevolata di cui al comma 1 concerne:

- a) le indennità e gli oneri accessori dovuti a seguito di occupazione senza titolo di beni demaniali e patrimoniali della Regione;
- b) i crediti derivanti da un regolare e valido titolo legittimante il rapporto;

- c) i crediti derivanti da un'occupazione per la quale il procedimento volto alla regolarizzazione non si è concluso pur sussistendo le condizioni previste dalla legge in capo al soggetto richiedente.

3. Senza che possa configurarsi alcuna legittimazione, acquiescenza o assenso per le eventuali opere abusive realizzate sul suolo demaniale o patrimoniale della Regione, nelle more della regolarizzazione del rapporto, dello sgombero o del rilascio del bene, dell'acquisizione o dell'abbattimento della costruzione abusiva, il diritto dell'ente proprietario al risarcimento del danno per l'abusiva occupazione superficiale e/o volumetrica dei beni demaniali e patrimoniali della Regione si estingue con il pagamento del 50 per cento dell'importo dell'indennità oggetto di avviso di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 13, ovvero delle indennità riconosciute con sentenza anche non definitiva, e relative alle ultime cinque annualità, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria e con conseguente cessazione della materia del contendere.

4. Per le finalità di cui ai commi precedenti è istituita, con decreto del Presidente della Regione, presso la Presidenza della Regione, dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, la Commissione di conciliazione per i carichi pregressi relativi ai crediti vantati dalla Regione a titolo di canoni ed indennità inerenti il demanio patrimoniale e il demanio marittimo, composta da sette componenti dotati di comprovata professionalità ed in possesso di competenze tecnico giuridiche, nominati dal Presidente della Regione, uno dei quali con funzioni di coordinatore.

5. Alla Commissione di conciliazione sono attribuite le seguenti competenze:

- a) regolarizzazione dei rapporti a seguito di definizione in forma agevolata dei crediti derivanti dai rapporti concessori e da tutte le occupazioni senza titolo relative ai beni demaniali e patrimoniali;

- b) definizione transattiva dei rapporti finanziari inerenti il demanio e il patrimonio anche in contenzioso, ivi compreso quello scaturente dall'attività esercitata dal soggetto giuridico di scopo istituito ai sensi del successivo articolo 9;

c) procedura di sgombero forzoso per occupazione abusiva e rilascio del bene;

d) definizione del contenzioso inerente la titolarità dei beni;

e) conciliazione delle controversie scaturenti dai rapporti, anche non contrattuali, instaurati con soggetti pubblici e privati dal soggetto giuridico di scopo istituito ai sensi del successivo articolo 9, relativamente all'attività ed ai compiti da quest'ultimo espletati.

5-bis. Le parti che intendono avvalersi della conciliazione di cui alla lettera e) del comma 5, presentano, anche disgiuntamente, alla Commissione di conciliazione apposita istanza contenente i dati identificativi, l'oggetto della controversia e la documentazione a corredo dell'istanza stessa. La Commissione, entro trenta giorni, convoca le parti per esperire il tentativo di conciliazione. Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa.

6. Al fine di assicurare la verifica del corretto adempimento degli obblighi e degli altri oneri, anche di natura accessoria, posti a carico dei soggetti contraenti per l'utilizzo dei beni patrimoniali e demaniali, la Commissione di conciliazione svolge la relativa attività ispettiva. Per consentire l'esercizio delle funzioni ispettive vengono trasmessi alla Commissione di conciliazione, per essere acquisiti in copia, i contratti e gli atti di utilizzo a qualsiasi titolo stipulati o comunque intervenuti con enti pubblici e privati, con soggetti pubblici e privati, dei beni patrimoniali e demaniali. Per i fini predetti gli uffici dell'Amministrazione regionale sono autorizzati a richiedere lo svolgimento di dette attività.

7. Ai componenti la Commissione di conciliazione è riconosciuto un compenso a decorrere dall'1 gennaio 2006, determinato con le modalità di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2. Per le finalità di detta Commissione di conciliazione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, la spesa di 400 migliaia di euro e per gli esercizi 2008 e 2009 la spesa annua di 200 migliaia di euro, cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, con parte della disponibilità dell'U.P.B. 5.2.1.1.2 - capitolo 242523 - del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2007-2009 U.P.B. 4.2.1.5.5.

8. La Commissione di conciliazione, per l'espletamento dei compiti assegnati, convoca apposita conferenza di servizi al fine di garantire ed assicurare efficacia, economicità ed efficienza al procedimento amministrativo, avvalendosi degli uffici preposti alla gestione del demanio e del patrimonio della Regione.

9. La Commissione di conciliazione espleta le procedure connesse alla definizione agevolata dei crediti entro quarantotto mesi dalla sua istituzione. Il predetto termine può essere prorogato, solamente per una volta, dal Presidente della Regione e solo per motivate esigenze gestionali connesse alla definizione finale delle procedure in corso e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni. La Commissione di conciliazione, esauriti i compiti e le funzioni di cui al comma 5, lettera a), continua ad esercitare gli altri compiti ed attività previsti dal medesimo comma 5.

9-bis. La Commissione di conciliazione esercita, d'intesa con gli uffici dell'Amministrazione regionale, la vigilanza sui beni demaniali della Regione siciliana, verificando le condizioni attuali d'uso e lo stato di conservazione dei medesimi, accertando, altresì, l'eventuale utilizzazione illegittima, occupazione indebita o senza titolo. Informa, con apposita relazione, gli organi regionali competenti delle violazioni riscontrate ai sensi delle precedenti disposizioni.

10. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono stabilite le modalità di funzionamento e di organizzazione della Commissione di conciliazione nonché l'ammontare del rimborso spese comprese quelle per il raggiungimento della sede di servizio, determinato ai sensi di quanto previsto per le missioni dei dirigenti regionali.

11. La Commissione di conciliazione, nell'espletamento dei compiti previsti dal comma 5, può avvalersi di personale proveniente dall'Amministrazione regionale in relazione alle effettive necessità, nonché di professionisti o di società di servizi di comprovata esperienza e competenza cui affidare, previa stipula di apposita convenzione, incarichi di natura legale, tecnica, informatica, per il raggiungimento ed il conseguimento delle finalità previste dal presente articolo. Agli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma per l'esercizio finanziario 2005, valutati in euro 50.000, si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 1.2.1.5.2, capitolo 102303.

12. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di definizione agevolata per il pagamento delle somme dovute presentano una istanza di regolarizzazione secondo il modello che sarà pubblicato nel sito internet della Regione entro novanta giorni dalla pubblicazione dello stesso.

13. La Commissione di conciliazione cura che gli uffici preposti provvedano a notificare agli interessati che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione, l'ammontare degli importi per indennità ed

oneri accessori dovuti, calcolati in relazione alla superficie e alla volumetria della occupazione accertata.

14. La corresponsione dell'importo come determinato ai sensi del comma 3, può avvenire mediante pagamento rateale in ventiquattro mesi con 4 rate semestrali, fermo restando il versamento in unica soluzione del 20 per cento. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente esclusione dall'ammissione alla procedura di definizione agevolata e della ripetizione di quanto già corrisposto.

15. All'istanza deve essere allegata ricevuta di versamento di un importo pari a euro 1.000. Per occupazione di aree di pertinenza di alloggi popolari l'importo da versare deve essere pari a euro 250. Le istanze non corredate dell'attestazione del versamento non sono considerate ammissibili e vengono dichiarate escluse.

16. I soggetti interessati alla procedura di definizione agevolata devono effettuare il versamento con le modalità che saranno indicate nel sito internet della Regione. Gli importi versati sono conguagliati a credito o a debito all'atto della determinazione di quanto dovuto ai sensi del comma 17 a titolo di occupazione del periodo pregresso o per la regolarizzazione provvisoria successiva.

17. Successivamente alla ricezione delle istanze, la Commissione di conciliazione, valutata l'ammissibilità di esse, trasmette agli uffici competenti i tabulati informativi contenenti i dati acquisiti ai fini dell'accertamento e della determinazione dell'importo dovuto.

18. Per la regolarizzazione della occupazione in corso, previa acquisizione del parere della Commissione di conciliazione può essere rilasciata concessione, di durata annuale, che rimane comunque subordinata al pagamento di quanto richiesto dall'amministrazione per il periodo pregresso o eventualmente alla emissione dell'atto autorizzativo della rateizzazione emesso dalla Commissione di conciliazione.

19. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che si avvalgono della procedura di definizione agevolata a seguito della presentazione dell'istanza di regolarizzazione per occupazioni senza titolo avvenute entro il 31 dicembre 2005.

20. La riscossione agevolata di cui al comma 2, lettera b), concerne anche i crediti regionali derivanti dalle concessioni di acque termali appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione siciliana. L'importo da pagare di cui al comma 3 è pari al 50 per cento dei canoni di concessione delle ultime cinque annualità, oggetto di invito ad adempiere o di avviso di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 13.

21. In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione del presente articolo per il quale viene disposto, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2005, lo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.

22. Sono abrogate le norme legislative in contrasto con le disposizioni del presente articolo.»

Nota all'art. 71, comma 6:

L'articolo 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Erogazione di attività da parte di strutture private. - 1. L'Assessore regionale per la sanità determina, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, le condizioni e le modalità secondo le quali si stabiliscono gli accordi e i contratti con gli erogatori privati, nel rispetto:

a) dei vincoli e dei principi dettati dalla normativa vigente con particolare riferimento alle materie di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale, di accordi contrattuali e di remunerazione degli erogatori privati secondo la tipologia delle strutture e la qualità delle prestazioni erogate;

b) dei vincoli derivanti dalla programmazione economico-finanziaria del Servizio sanitario regionale;

c) degli esiti delle verifiche di qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate;

d) dei vincoli derivanti dalla determinazione regionale del fabbisogno sanitario;

e) degli standard occupazionali relativi al personale tecnico, infermieristico e medico in organico, degli obblighi contrattuali in materia di lavoro e del rispetto dell'obbligo formativo Educazione continua in medicina (ECM);

f) del riconoscimento, in misura non inferiore al 75 per cento, al di fuori dell'aggregato complessivo regionale in favore delle strutture che erogano prestazioni certificate in mobilità attiva extraregionale, della tariffa vigente nella Regione siciliana.

2. Le prestazioni di ricovero sia in regime ordinario che in regime giornaliero, quelle specialistiche, ambulatoriali, domiciliari e residenziali, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio e la medicina fisica e riabilitativa, sono erogate a carico del Servizio sanitario regionale, in conformità alle vigenti disposizioni normative, oltreché dalle strutture pubbliche, anche da quelle private accreditate titolari di accordi contrattuali alla data di entrata in vigore della presente legge.

2-bis. Allo scopo di far fronte alle necessità assistenziali ed al fine di assicurare la riorganizzazione ed il potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili, dei centri residenziali di cure palliative, delle strutture di recupero per soggetti con dipendenze patologiche, di quelle riabilitative per soggetti con disabilità psicofisico sensoriali e di quelle riabilitative psichiatriche residenziali, è consentito che le relative prestazioni, da rendersi in conformità agli atti di programmazione che fissano i relativi fabbisogni ed individuano le relative risorse economiche, possano essere erogate anche da strutture private, in deroga alla previsione di cui al comma 2, purché in possesso dei requisiti di legge al momento dell'esercizio delle attività.

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 bis, gli atti di programmazione ivi indicati sono da intendersi il Piano sanitario regionale-Piano della salute 2011-2013 nonché quelli in vigore alla data dell'1 giugno 2011.

3. L'Assessore regionale per la sanità, ai sensi degli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, previo confronto con le rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative, determina annualmente, in base alle risorse disponibili ed al fabbisogno rilevato sulla base dei dati epidemiologici dell'anno precedente, il tetto di spesa regionale per la spedalità privata e per la specialistica ambulatoriale, nonché per le prestazioni di nefrologia ed emodialisi.

4. Stimato il fabbisogno provinciale l'Assessore regionale per la sanità, entro il mese di febbraio di ciascun anno, stabilisce, previo confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, i tetti di spesa provinciali per la spedalità privata accreditata e per ciascuna branca specialistica, nonché d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative i criteri in base ai quali determinare i budget delle singole strutture private accreditate, tenuto specificamente conto dell'esigenza di assicurare, nei limiti massimi dei tetti di spesa provinciali, la libertà di scelta dell'utente nel rispetto dei budget individuali delle singole strutture contrattualizzate e fermo restando quanto previsto dall'articolo 8-*quinquies*, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle vigenti disposizioni normative, l'Assessore regionale per la sanità, d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, individua, con valenza biennale, nell'ambito delle strutture private accreditate e convenzionate, classi di strutture in base a criteri di qualità delle stesse, dei servizi erogati e della potenzialità erogativa, da correlare, per il corretto svolgimento del servizio, ad una diversa valorizzazione economica delle prestazioni rese nel rispetto del principio di giusta remunerazione.»

Nota all'art. 71, comma 7:

Per l'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana." vedi nota all'art. 34, commi 1 e 2.

Nota all'art. 71, comma 8:

L'articolo 12 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7, recante "Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Norma per l'editoria.* - 1. L'Assessore regionale per le attività produttive è autorizzato a completare l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 37 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle domande già esitate, previa verifica dei requisiti richiesti e sulla base dell'istruttoria già compiuta, con riferimento esclusivo alle esposizioni bancarie, finanziarie ed erariali in essere alla data del 31 dicembre 1999 ed all'autorizzazione già disposta dall'Esecutivo comunitario con decisione n. C. (2003) 378 del 5 febbraio 2003. Nessuna erogazione di contributi può essere disposta oltre il periodo considerato dalla citata decisione comunitaria nonché in favore di imprese non risultate finanziabili in sede di istruttoria delle domande presentate ai sensi degli articoli 31 e 37 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. Per la finalità del presente arti-

colo l'Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 2012, un contributo pari a 500 migliaia di euro. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013, U.P.B. 4.2.1.5.2.»

Nota all'art. 71, comma 9:

L'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 23, recante "Promozione della lingua dei segni italiana (LIS). Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nelle isole di Lampedusa e Linosa. Modifica di norme in materia di tempi di conclusione del procedimento amministrativo.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Valorizzazione di organismi associativi.* - 1. La Regione valorizza il ruolo degli organismi associativi riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica come persone giuridiche di diritto privato e come enti morali che esercitano un compito di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici di soggetti con handicap auditivo e delle federazioni di organismi associativi riconosciute con decreto del Presidente della Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

2. La Regione può stipulare convenzioni, senza oneri a carico del bilancio regionale, oltre che con gli organismi di cui al comma 1, anche con enti rappresentativi in ambito regionale per la realizzazione di programmi di intervento in favore dei soggetti sordi. I criteri della rappresentatività dei predetti enti sono definiti con successivo decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previo parere vincolante della V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Gli interventi di cui alla presente legge sono coordinati con quelli previsti all'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979.»

Nota all'art. 73, comma 6:

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, recante "Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 giugno 1985, n. 135.

Note all'art. 73, comma 7:

— L'articolo 68 del regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, recante "Approvazione dello statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali." così dispone:

«Le spese gravanti sul bilancio dell'Azienda comprendono:

1° Fra le spese effettive:

- a) i canoni e le altre annualità passive;
- b) le imposte erariali e le relative sovrimposte;
- c) le quote spettanti allo Stato sul reddito dei terreni e delle foreste dell'Azienda;
- d) le spese per l'amministrazione, la coltivazione ed il governo delle foreste e dei terreni dell'Azienda;
- e) le spese per la gestione delle segherie ed altri stabilimenti di proprietà dell'Azienda e per la utilizzazione in economia dei prodotti delle foreste demaniali;

f) le spese per la costruzione di strade, fabbricati ed altre opere; compreso l'impianto di stabilimenti e di opifici nelle foreste; nonché le spese per l'impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree per il trasporto dei prodotti boschivi;

g) le spese per rimboschimenti, rinsaldamenti e sistemazione dei terreni dell'Azienda;

h) gli assegni, le indennità varie, i premi di operosità e rendimento, i sussidi e le altre spese accessorie per il personale dell'Azienda, nonché il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per retribuzioni ed assegni fissi del personale civile e degli ufficiali e sottufficiali della Milizia (62) addetti, nei limiti di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071 (63), ai servizi dell'Azienda stessa;

i) le spese d'ufficio (mantenimento ed ammobigliamento di locali, trasporti e riscaldamento, illuminazione, alloggi) e quelle per l'assistenza sanitaria;

- l) i contributi da versare allo Stato;
- m) le spese per il funzionamento del Consiglio di amministrazione, del Comitato amministrativo e delle Commissioni;
- n) le altre spese normali ed eventuali riguardanti la gestione dell'Azienda.

2° Tra le spese da imputarsi alla categoria «movimento di capitali»:

- a) l'acquisto e la espropriazione di boschi e di terreni per l'ampliamento del Demanio forestale;
- b) la restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da Istituti di credito;
- c) l'acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato.

3° Tra le spese da imputarsi alla categoria «operazioni per conto di terzi»:

a) le spese di gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti;

b) le somme da corrispondere ai comuni ed altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali;

c) le spese per la gestione di lasciti o fondazioni aventi destinazione speciale.».

— Per l'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante «Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.» vedi nota all'art. 25, commi 1 e 2.

Nota all'art. 73, comma 8:

La legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, recante «Interventi a favore dell'occupazione.» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 18 maggio 1991, n. 25.

Nota all'art. 75, comma 1:

L'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante «Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.» così dispone:

«*Fondi globali.* – 1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. Gli importi previsti nei fondi di cui al precedente comma rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi. L'utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all'Assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese relative al corrispondente accantonamento di segno negativo.

3. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze le risorse derivanti dalla riduzione di spese o dall'incremento di entrate sono portate rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio regionale e correlativamente assegnate in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al primo comma.

4. I fondi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per l'imputazione di titoli di spesa.

5. Se i creditori sono già individuati negli atti di assunzione degli impegni, le competenti Amministrazioni provvedono all'emissione contestuale dei titoli di spesa limitatamente alle somme dovute e liquidate e sempreché si preveda che i titoli stessi possano essere operati entro l'esercizio.».

Nota all'art. 75, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8:

L'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante «Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.» così dispone:

«*Legge finanziaria.* – 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge «finanziaria» con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dall'1 gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;

b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;

c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;

d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;

g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscriverne in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

h) lettera abrogata;

i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;

l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.

2-bis. La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le risorse aggiuntive nazionali di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie.

3. La legge «finanziaria» non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.

4. Il disegno di legge «finanziaria» è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.».

Nota all'art. 75, comma 9:

Il comma 10 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica.» così dispone:

«Art. 17 - *Copertura finanziaria delle leggi.* In vigore dal 13 aprile 2011. – 10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 69

«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Crocetta) su proposta dell'Assessore per l'economia (Bianchi) il 29 dicembre 2012.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 29 dicembre 2012. Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 34 del 19 aprile 2013, n. 35 del 22 aprile 2013, n. 36 del 22 aprile 2013, n. 38 del 24-25 aprile 2013 e n. 39 del 26-27 aprile 2013.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 39 del 26-27 aprile 2013.

Relatore: Dina Antonino.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 38 del 27 aprile 2013, n. 39 del 27-29-30 aprile-1 maggio 2013.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 39 del 27-29-30 aprile-1 maggio 2013.

(2013.19.1106)083